ALLA

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

RICADENDO

L'8° CENTENARIO DELLA SUA FONDAZIONE

OMAGGIO

DEL

CIRCOLO GIURIDICO

DI PALERMO

PALERMO
Stab. Tipografico Virzì

1888

ALLA

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

RICADENDO

L'8° CENTENARIO DELLA SUA FONDAZIONE

OMAGGIO

DEL

CIRCOLO GIURIDICO

DI PALERMO

PALERMO
Stab. Tipografico Virzì

1888

IUSIURANDUM DE CALUMNIA

nel suo svolgimento storico

IUSIURANDUM DE CALUMNIA

NEL SUO SVOLGIMENTO

dall'antichità fino al secolo XVI

STUDIO DI STORIA

DEL PROCEDIMENTO CIVILE E CRIMINALE

pel Prof. GIUSEPPE SALVIOLI

1. Gli antichi diritti hanno generalmente riguardata l'introduzione di un processo che i tribunali sentenziavano non avere alcun fondamento, come un'offesa fatta dall'attore e dall'accusatore al convenuto e hanno ritenuto doversi punire colui che negava al querelante cosa che sapeva essere vera ed architettava ingiuste e cavillose difese. Questi principii valevano tanto nei processi civili che nei criminali, i quali per un pezzo non ebbero una distinta esistenza dai civili, cosichè l'accusatore era regolato dalle stesse norme che l'attore nelle cause civili. Si voleva dai legislatori reprimere le liti temerarie e le accuse calunniose che mettono in pericolo le sostanze e la vita degli innocenti, punire la *calunnia* quando questa risultava evidente dal processo ed era proclamata dalla sentenza del magistrato. Si diceva *calunnia* (1) ogni petizione

(1) *Calumnia* originariamente significava malia, incantesimo. Vedi Vanicek *Etymol. Vörterbuch d.lat.sprache* p. 52 (cal-v-i) Bechstein in Curtius *Studien z.griech-u, latein. Gramm.* VIII 395: Brugmann id. VII 346: Bugge id. IV, 331.

ingiusta innoltrata temerariamente davanti ai Tribunali, chiedendo a se dovuto ciò che si sa non dovuto, e sostenuta per altrui vessazione, non che ogni mendace asseverazione di fatto allo scopo di eccitare contro un cittadino un processo penale e farlo condannare a una pena non meritata.

In Egitto chi moveva accusa menzognera subiva la pena che voleva far infliggere all' accusato (1); e a Babilonia i litiganti temerarii erano puniti con gravi multe nelle cause civili (2). Anche in Giudea contro il falso accusatore si minacciava la pena del talione (3) e si puniva chi sosteneva liti temerarie (4). In Atene un'ammenda di mille dramme era inflitta a chi dopo avere intentata un'azione pubblica non otteneva la quinta parte dei soffragi dei giudici (5), ed inoltre era colpito della degradazione civica inferiore, del diritto di muovere altre accuse (6); e se l' accusa riguardava un delitto religioso, gli si interdiceva,

(1) Ciò risulta da un antico papiro babilonese pubblicato da Oppert *Tablettes juridiq. de Babylone* nel *Journal Asiatique* VII serie t. XV p. 555 an. 1880.

(2) Diodoro I c. 77.

(3) Deuterenom. XIX 16-20. Anche le difese temerarie erano oggetto di censura presso gli ebrei, come dice Isacco ben Scheschet citato da Fränkel *Gerichtliche Beweis nach mosaische-talmudischen Recht* p. 93.

(4) Paulus ad Corinth. I 6 1-8 : Iacob. Apost. III 14 e IV 12.

(5) Demostenes, c. *Androtion* 26: c. *Midias* 47: c. *Timocrates* 3 : *Aristocrates* 80 : *Theocrines* 6 : Lysias *Sulla confisca dei beni di suo nipote* 14 : Pollux *Onomasticon* VIII 6, 41, 49, 53 : Suidas *Lexicon* v. αμφισβητία. *Harpocration Lexicon* v. εἰσαγγελία e δωρων γραφή.

(6) Demostenes c. *Aristogiton* II 9 : *Nicostrates* I : *Midias* 103.

sotto pena di morte, l'accesso in certi templi (1). Infine se si trovava nell' impossibilità di pagare l'ammenda, era per la sua qualità di debitore del tesoro, privato completamente dell' esercizio dei diritti civici (2). Demostene ci informa che si condannava all'imprigionamento quelli che per un'azione giudiziaria mal fondata, danneggiavano gli affari degli armatori (3), e altrove parla di un'ammenda, detta epobelia, ossia di un obolo per dramma che nelle cause private doveva pagare l'attore che aveva temerariamente questionato (4). Ma quest'epobelia era anche pagata dal convenuto che scientemente aveva negata una giusta domanda opponendo un' eccezione perentoria (παραγραφή) o una domanda riconvenzionale (αντιγραφή). Era l'applicazione della massima : *Reus in excipiendo fit actor*. Le due parti, dice Polluce, sono allora attrici (5) : il convenuto diveniva attore e se perdeva, era multato coll'epobelia. Questa ammenda non solo era, secondo dichiara Suida, una barriera alle azioni temerarie (6), ma anche alle difese temerarie, come dice Polluce (7).

(1) Andocides. Sui misteri 33.

(2) Id. 73.

(3) *Theocrines* 10-13.

(4) In una domanda per rivendicazione di immobili diretta contro tutori (Aphobos I) : in azione per restituzione di somme prestate (Dionysodoros 4), in azione privata per ingiura (Evergos et Mnesibolos 64).

(5) *Onomasticon* VIII, 58 : Isocrate *Callimaco* 11. 12.

(6) *Lexicon* v. ἐπωβελία.

(7) VIII 39 e 48. Cfr. Meier u. Schoemann *Der attische Process* ed. Lipsius Berlin 1883-87 p. 807 e segg.

2. Ma questi erano i mezzi repressivi contro la calunnia giudiziale: e non è di questi che abbiamo a occuparci. Gli antichi ebbero anche un mezzo preventivo consistente in un giuramento prestato dall' attore o accusatore di non questionare per far vessazione all'avversario ma per conseguire il proprio diritto e dal convenuto di non opporsi alla domanda dell'avversario per spirito di cavillo ma perchè la si riteneva ingiusta, infondata e giusta invece la propria difesa.

Nel processo greco il giuramento delle due parti divenne una condizione essenziale. L' attore o accusatore giurava dell' onestà delle sue intenzioni — προωμοσια (iuramenti protestatio): e il convenuto o accusato della giustizia della propria difesa — αντομωσια (contratestatio) (1). I giuramenti delle due parti si dicevano διωμοσια; e διωμοτος era il convenuto o l'attore che avesse già giurato di non essere in dolo (2).

Grande valore si dava in Grecia al giuramento, specialmente nei tempi antichi, per risolvere que-

(1) Pollux *Onomasticon* lib. VIII c. 6 (ed. Amsterdam 1706 t. II p. 887).

(2) Diogene Laertio (*De vitis* cum notis ed. Amsterdam 1698 I pag. 104) lib. II 40 scambia i due giuramenti e chiama αντωμοσία τῆς δίκης il giuramento dell'accusatore, come fece anche Platone nell'Apologia p. 19 e *Harpocrates* che usò questa parola anche per indicare la προωμοσια e disse αντωμοσαί quelli che intentano la lite e la fuggono (*Lexicon* p. 47 Lione 1683). I due giuramenti sono anche detti, διωμοσία v. Scholiastes Comici ad Aristoph. Vesp. p. 505 (ed. Biseti Aurel. Allobrog. 1607), e Pollux o. c. II p. 888.

stioni giudiziarie. Non erano ancora venuti i filosofi a dire per bocca di Platone che il giuramento dovesse essere accolto davanti ai tribunali solo se dominava la fede nella religione (1), e a deplorare la grande leggerezza con cui i greci giuravano (2), talchè lo stesso Platone lo voleva bandito nei processi dal suo stato (3). Ma nei primi tempi il timore degli Dei era immenso, e in Creta Radamante aveva ordinato che tutte le questioni dovessero essere risolte col giuramento dei contendenti (4).

Giurava il giudice che avrebbe sentenziato secondo giustizia, giuramento di calunnia analogo a quello che Giustiniano in seguito prescrisse a Roma, e giurava peculiarmente che avrebbe applicato certe disposizioni di legge (5): giuravano l'attore e l'accusatore, il convenuto e il reo, tutti i testimoni sull'altare o presso la pietra del mercato. Chi provocava pronunciava una formola di giuramento che il provocato doveva ripetere parola per parola: nè questo era il solo giuramento che nel corso del giudizio si pronunciava, ma altri ancora potevano seguire (6).

(1) *De legg.* lib. XII ed. Francfort 1602 p. 987.

(2) Vedi le testimonianze degli scrittori greci presso Lasaulx *Ueber dem Eid.* p. 200.

(3) *De legg.* XII 4.

(4) Id.

(5) Schömann *Griech. Alterth.* (2ª ed. Berlin 1863) II p. 493.

(6) Sui quali vedi Platner *Der Prozess u. die Klagen bei die Athenern* I 1824ᵉ Schoemann u. Mayer *Attische process.* p. 829 non chè Sigonio *De repub. Athen.* lib. III c. 4.

Ecco in quali termini era concepito questo giuramento del provocatore e dell' accusatore. Sono parole di Demostene : « Nell' Areopago nei casi ove le leggi concedono l'azione di omicidio, prima l' accusatore chiama sopra di se, la sua schiatta, la sua casa i più atroci scongiuri se egli mentisca : poscia il giuramento non è dei volgari e consuetudinarii, ma degli straordinarii anzi unico. Perciocchè egli giura stando sopra le carni consacrate di un cignale e di un montone e di un toro, e questi scannati da certe determinate persone e in certo giorno, cosichè nelle circostanze tutte dell'atto o del tempo si osserva la più religiosa solennità. Nè però dopo tal giuramento si presta all' accusatore una vera fede ma se egli avvenga che sia convinto di aver detto il falso, si avverano sopra lui, i figli, la schiatta, tutte le orribili maledizioni dello spergiuro. Questo è dunque ciò che spetta all' accusa. Ed il reo? Primeramente egli dà allo stesso modo il suo giuramento, indi gli si permette che fatta la sua prima difesa si ritiri e procacci scampo, e nè l'accusatore, nè il giudice, nè uomo al mondo può vietarglielo » (1).

Il carattere del giuramento dell' accusatore emerge da questo passo in modo chiaro. Primo giura l' accusatore, poi il reo. Quanto avveniva

(1) Contro Aristocrat. (trad. Cerniotti Napoli 1818 VII p. 27) ed. Lipsia 1844 t. III p. 23, ed. Didot 335. Si noti anche il giuramento che il prevenuto di omicidio volontario doveva prestare, nel caso che fosse assolto, che il giudice aveva giustamente sentenziato. Aeschines De f. leg. § 87.

nelle cause criminali, si faceva ancora nelle civili. L'attore deve giurare che l'azione mossa è vera, che farà certi i giudici della verità del fatto e non strapperà da essi una sentenza favorevole con lusinghe e mendacio (1).

Il convenuto alla sua volta prima di esporre la difesa, giura che sono vere le cose che affermerà in seguito (2). Sembrerebbe che analoghi giuramenti e controgiuramenti si dovessero prestare quando si voleva impugnare la deposizione di un teste (3). Anche il giudice giurava prima di intraprendere la sentenza (4).

Questo giuramento dell' attore non è eguale a quello che presta sulla giustizia del proprio atto chi avendo sorpreso l'adultero, l'ha ucciso (5), o chi accusato di adulterio afferma di essere a torto stato preso (6), o il creditore dopo la morte del

(1) Isaei *de Dicaeogonis heredit.* 5 (ed. Didot *Oratores attici* I 265) Paris 1847.

(2) Lysiae X 11 (id. I p. 134).

(3) Isaei *Oratio de Pyrri heredit.* III 6-7 (Id. I p. 250): Lysiae XXIII 13 (id. I p. 199) Antiphon *Oratio* I 8 (id. I p. 2). Sulla διωμοσία dell'accusatore v. Isaei XI 6 (*Oratores Attic.* ed. Didot I 310: Antiphon VI, 16 e 49 (id. I p. 42 e 47: Dynarchus I 47 (id. II 162) Cfr., *Scholia in Demades* (id. II 623).

(4) Così risulta dall'Iscrizione di Gortina,—v. Bucheler u. Zittelmann *Das Recht von Gortyn* (nel *Rhein. Museum f. philologhie* XL Erganzhungheft. 1885) pag. 73—se si legge col Comparetti ὀμόσαι.

(5) Nella stessa Iscrizione II 37. id. p. 73.

(6) Id. pag. 105.

debitore nell'azione creditoria, se chiamato a deporre dichiara di nulla sapere (1).

Il carattere di questo giuramento è eguale a quello che trovasi nel diritto romano e che ha il nome di *iusiurandum calumniae*, ossia attestazione giurata che la causa è buona e mossa in buona fede e che la difesa non è temeraria (2).

L'attore provocava il convenuto a giurare e questa *provocatio* dicevasi πρόκλησις (3): la rifaceva al principio della causa e conteneva una dichiarazione dell'oggetto e della causa su cui si intendeva giurare, oppure la dichiarazione stessa era accompagnata dal giuramento: « Giuro per gli Dei di essere stato ferito da Conone e di accusarlo: bene mi accada pel giuramento: male se è falso. Ma non spergiuro. A voi giudici chiedo poichè le cose che esposi sono giuste; e con giuramento le confermai, affinchè ecc. » (4).

Prestato questo giuramento le due parti facevano il deposito di una cauzione giudiziaria proporzio-

(1) Iscriz. di Gortina ed. Bucheler pag. 73 e 171. Sui diversi giuramenti greci v. Platner I p. 223.

(2) Così anche Hudtwalcker *Ueber die offentliche u. Privatschiedsrichter* p. 76 definisce questo giuramento Invece Danz (*Iahrbuch. des gem. deut. Rechts* V p. 90) senza però addurne le ragioni ed esaminare i testi nega, questo nome.

(3) Demostenes *Adversus Thimotheum* (ed. Wolf pag. 105. Reiske p. 1203, Didot p. 631).

(4) Demosthenes *ad. Cononem* (ed. Wolf. p. 733 Reiske p. 1269. Didot 666) Cfr. la formola di accusa che fu intentata ad Alcibiade e di cui parla Plutarco in Alcibiade XXII 4 (Didot I p. 243).

nata al valore della causa, in favore del vincitore della causa, come una *poena temere litigantium*, detta παρακαταβολή giacchè non esistendo punizione legale dello spergiuro, ma affidandosi questa agli Dei, come si faceva a Roma (1), il vincitore ebbe, oltre i danni, la somma depositata (2).

Il prestarsi al principio della causa fece sì che questo giuramento desse il nome anche al moversi dell'azione; e perciò ἀντωμοσία prese il significato improprio di capo d' accusa (litem intendere) (3), giacchè nello stesso momento della prestazione la parte presentava al magistrato le tavole scritte contenenti la causa della lite (4).

Da questa confusione che specialmente fanno i lessicografi e gli scrittori di epoca posteriore alla classica letteratura, si potrebbe concludere che questo giuramento non fosse più mantenuto col suo carattere primitivo. Afforza in questa idea il vedere i nomi di questi giuramenti adoperati per indicare la presentazione al magistrato del libello contenente i motivi della lite, e di quello colle difese del convenuto.

(1) Jurisjurandi contempta religio satis Deum ultorem habet. Si cita un passo di Neara (pag. 1348 § 10) per sostenere che lo spergiuro fosse punito coll'atimia. Ma questo passo riguarda chi giurò falsa accusa di omicidio e fu respinto e dice che ha un cattivo nome, come di offensore del giuramento.

(2) Schömann *Griech. Asterthümer* (2ª ed. 1863) I 501 e segg, Si riceveva un dramma oltre il g. del reo: Pollux lib. VIII c, 10 (Amsterdam 1706 II p. 887).

(3) Presso Diogene Laertio II 40 e Senofonte *Ap. Socratis* (Didot p. 611) il quale usa anche la parola γράφη.

(4) Harpocratis o. c. p. 47.

vile quanto al criminale, il che si spiega pel fatto che l' antico procedimento per accusa si svolgeva non differentemente dal procedimento civile e soltanto se ne distingueva per l' oggetto. Si aveva un' accusa criminale se si trovava un accusatore il quale era libero di intentare il processo e di continuarlo, di sospenderlo e lasciarlo cadere, che doveva raccogliere i materiali di prova, somministrare le basi per la sentenza del giudice, che in tal modo era fondata soltanto sulla verità formale dell' accusa. Come correttivo a questo sistema, perchè l' *accusatio* non servisse a sfogo di passioni, con false denunzie criminali, le leggi dichiararono reato il *falsa crimina intendere*, l'*instruere alicui calumniam* (1), e l'accusa falsa mossa scientemente contro alcuno costituì il reato di *calumnia* represso con pene severe, rese necessarie dalla turpe speculazione, che si faceva da tristi sul premio che la legge prometteva ai giusti accusatori, col denunziare innocenti e col raunare iniqui mezzi di prova allo scopo di ottenere colla condanna il prezzo dell'accusa (2). Ma questo secondo procedimento contro il falso accusatore poteva solo muoversi quando il primo si fosse terminato con

(1) Cicer. IV Academ. 20.

(2) Vedi su questi calunniatori Zumpt *Der Criminalprozess d. röm Republik* 1871 pag. 64 e segg. Cfr. anche Brencmann *Lex Remmia* c. I, 12, 22, 23 (ap. Ottonis *Thes. juris rom.* III pag. 1573 e segg.). Sul reato di calumnia nel d. r. vedi la bella monografia di Raspe *Das Verbrechen d. calumnia nach. Rom. R.* Rostock 1872.

cui ormai incombeva l'obbligo di ricercare, di chieder conto agli imputati delle accuse mosse e di venire in chiaro, — l'accusatore doveva giurare che non agiva per vessazione. Il giuramento prendeva nome dal reato di cui si poteva incriminare l'accusatore nel caso di sentenza assolutoria (calumnia) e si diceva *deiurare calumniae causa*. Il più antico monumento che ne parla è la *lex Acilia repetundarum* al cap. *de nomine deferendo, judicibusque legundeis* :

« Quei ex h(*acce*) l(*ege*) pecuniam ab *altero petet*, is cum unde petet.... *postquam CDL viri* ex h(*acce*) l(*ege*) *in e* um annum lectei erunt, ad iudicem in eum annum quei ex h(acce) l(ege) *factus* erit, in ious educito, nomenque eius deferto sei deiuraverit calumniae causa non postulare » (1).

Questa disposizione che mostra prestarsi tale giuramento immediatamente dopo la *nominis delatio* (2), ci riporta anche la formola con cui lo

(1) c. 19 in Mommsen *Corpus inscript. lat.* I nr. 198, p. 59. Mommsen mette un punto dopo *deferto* e così completa : Sei dejeraverit calumniae causa non postulare, *is praetor nomen recipito, itaque facito.* » Invece il Klenze (*Frag. leg. Serviliae repet.* 1825, pag. 35) « Sei dejuraverit calumniae non postulare qui ex hacce lege queritur ».

(2) Invece in Livio XXIII, 47 « nisi velut accusatores calumniam in eum iurarent ac nomen deferret » ; e in Cicerone *Epist.* VIII, 8, 3, il *jur. de cal.* è menzionato dopo la *postulatio*, ma prima della *nominis delatio* quale condizione perchè l'accusa sia valida. Ritengo che fosse lo stesso se lo si prestava prima o dopo la presentazione dello scritto accusatorio, giacchè esso formava un tutto colla *nominis delatio*. E inoltre quando la *postulatio* cessò di essere un atto indipendente e

si prestava e che corrisponde con quella riportata da altri monumenti giuridici (1). *Non postulare calumniae causa* è la formola sacramentale che corrisponde all' altra che troviamo pel procedimento civile « *non calumniae causa agere* o *intendere* » (2) o all'altra degli scrittori non giuristi « *calumniam in aliquem jurare* » (3) e che era espressa colle tre iniziali *N. K. C.*

Il giurare *de cal.* non si riferiva ad alcuni atti, ma a tutto il procedimento.

Questo giuramento interviene sempre al tempo delle *quaestiones perpetuae* (4) quando l'accusatore

perciò scomparve e il primo atto dell' accusatore divenne la *nominis delatio* (v. Geib *Gesch. d. röm. Criminal proc.* Leipzig, 1842, pag. 546 seg.), il magistrato che doveva investigare se l'accusatore avesse le qualità prescritte per stare in un giudizio criminale, doveva anche esigere il *jur. cal.* prima della *nominis delatio*, supposto che esso fosse ancora in vigore.

(1) *Lex Iulia municip.* l. 120 (Mommsen I nr. 206, pag. 122) « quemve K(alumniae) praevaricationis caussa accusasse fuisse quod iudicatum est, erit » — *Lex Iulia de civit. (Galliae cisalp.* l. 9 (Mommsen I nr. 209, pag. 126) « qua de re quisque et a quo in Gallia Cisalpeina damni infecti ex formula restipularei satisve accipere volet, et ab eo quei ibei iuredeicundo *praerit* postulaveritque idque non K(alumniae) c(aussa) se facere iuraverit » — E in un' iscrizione che si ritiene contenere un frammento di una *quaestio perpetua* (Mommsen I nr. 210, p. 127) « quo de ea re sei deiuraverit kalumniae caussa non postulare. »

(2) Cfr. Gaius IV, 176 e l' Editto pretorio fr. 7, Dig. de damno infecto (XXXIX, 2) fr. 44, § 4 Dig. X, 2. Cod. v. 59.

(3) Cicer. *Epist* VIII, 8, 3; Coelius ad Cic. 8, *famil.* 8, Livio XXXIII, 47, cf. VI, 10.

(4) Cfr. Asconius in Cicer *pro Cornelio* (ed. Orelli p. 64, Seneca *Controvers.* III, 19.

è una persona privata, non un magistrato (1). Era obbligatorio ancora negli altri giudizii criminali? Allo stato delle fonti non è possibile rispondere. Verosimilmente non doveva essere richiesto nelle cause di competenza dei comizii, perchè qui soltanto i magistrati erano ammessi quali accusatori; e le accuse loro erano riguardate come parti delle loro funzioni, e quel giuramento di calunnia era supplito dall'altro che essi prestavano nell'entrare in officio (2).

È soltanto proprio dell'accusatore, nè credo che lo si potesse chiedere al convenuto. Se fosse stato praticato, lo sarebbe stato prima dell' *interrogatio*, ma le fonti non accennano a giuramento di alcun genere, anzi il carattere dell' *interrogatio* e dell'altro atto processuale successivo, l'*inquisitio* (3) l'esclude piuttosto. Si aggiunga che le leggi erano miti verso i prevenuti di reato e che non si usava alcun mezzo anche morale per ottenere la confessione del reo (4).

Ma anche prima che il sistema delle *perpetuae*

(1) È una congettura che faccio sopra alcune osservazioni di Geib p. 124 e degli scrittori cit. nella nota seg.

(2) Sulla posizione dei magistrati in questi giudizii, vedi Rubino *Untersuch. über röm. verfas*. p. 445, Eiselohr *Die provocatio ad populum* 1854, p. 6 e segg.

Walter *Storia del d. r.* § 848 n. 7, Zumpt. *Criminalrecht d. röm. Rep.* I pag. 182.

(3) Su ciò rimetto ad A. W. Zumpt. *Criminalproc.* p. 170 segg., 180 segg.

(4) Vedi Mommsen I, p. 66, dove afferma che invece il reo prestava questo *jur. de cal.*

quaestiones decadesse e prima che una nuova si formasse, il *jur. de cal.* era andato in dissuetudine: ciò spiega perchè su esso tacciono gli scritti dei giuristi. Dacchè colla *lex Remnia* la calunnia divenne un crimine, non più bastando le sanzioni religiose a reprimere i calunniatori, il *jur. de cal.* perdè il suo vero valore e significato: però non subito scomparve, ma continuò a figurare quale parte ordinaria del processo criminale (1). Ma come pena legale per ogni genere di calunnia fu stabilito il talione, è naturale che tutti gli altri mezzi adoperati prima per proteggere l' accusato contro le temerarie accuse, e specie il *jur. de cal.*, fossero ritenuti superflui e senza valore. Esperimentato inutile il mezzo preventivo, se ne introdusse uno repressivo che meglio servisse all' idea per cui all' accusatore era stato imposto il giuramento di calunnia. Ma siffatto giuramento aveva però preparata la via all'idea di un reato di calunnia (2). Non fu abolito con una legge, ma scomparve dal procedimento penale colle *quaestiones perpetuae*.

5. Questo giuramento ebbe nell' antico diritto il suo *equivalente* nel procedimento civile?

Ecco quello che dobbiamo ricercare. Si tratta di vedere se il processo civile romano si inizii per parte dell'attore con un giuramento e se questo abbia

(1) Difatti lo si trova ancora in testi (*L. Acil. repet.* 9. Cicer. *Epist.* VIII 8) posteriori a detta legge.

(2) Oltre la monografia del Raspe p. 13, 14; vedi Geib p. 124; Rein *Criminalrecht der Roemer* 1844 p. 808, Zumpt *Criminalprocess*, 375-388.

il carattere particolare al *jur. de cal.* Se così è, come io ritengo, l'antica unione dei due processi che è pure mezzo di prova, e la connessione nel loro svolgimento storico sono dimostrati.

Esiste questo giuramento?

È molto discusso se *agere sacramento* nell'antico sistema delle *actiones legis* implicasse la prestazione di un giuramento (1), o se esclusivamente e sempre abbia indicato il deposito di una somma per scommessa (2). Io credo che abbia ragione Danz nell' interpretare questo *sacramentum* come un giuramento per stabilire la buona fede della parte e rimuovere il sospetto di vessazione, un mezzo per sopraffare l'opposizione dell'avversario e provocare un *iudicium*. Per la giurata asseverazione si obbliga l'avversario alla lotta. Danz ha ragione pel tempo antico, ma ha torto quando cerca sostenere che Varrone, Festo, Gaio abbiano usato *sacramentum* nel senso di giuramento. Ciò che risulta dalle parole di questi scrittori, differenti fra desse, è che

(1) Danz *Der sacrale Schutz in rom. Rechtsverkehr* p. 151 — 190. Ihering *Geist des rom Rechts* I 4 ed. § 12 pag. 300. (Egli fu il primo ad emettere tale opinione). Karlowa *Romische Civilprocess zur Zeit d. legisactiones* § 3, 7-14 pag. 14-29; Roth *Zeits. f. Savigny-Stiftung für R. G.* III p. 121: Schultze *Process u. Privatrecht* 1883 I § 33.

(2) Keller *Rom. Civilpr.* § 13 e segg. Bethmann Hollweg *Civilpr.* § 221. O somma consacrata agli Dei. Stintzing *Ueber das Verhaltniss d. legis act. sacram.* 1853. O pena per la rottura della pace: Münderloh *Zeit. f. R. G.* XIII p. 445 — Il Bekker *Die actionen d. r. privatrecht.* Berlin 1871 I pag. 61 — non si occupa dell'origine della *act. sacr.*

non possedevano alcuna notizia storica perchè quel deposito ricevesse tal nome, ma facevano delle ipotesi. Testimonianze immediate per la nostra interpretazione mancano, ma ragioni tratte dalla natura del procedimento la rendono verosimile a preferenza delle altre spiegazioni. Nell' infanzia della civiltà le parti dovevano chiamare la divinità quale testimonio delle loro domande e obbiezioni, e provocare un giudizio che spiegava se il giuramento fosse giusto o ingiusto (1). L'azione sacramentale deve essere stata il primo modo di procedura (2), un istituto comune ai popoli indo-europei (3). È certo che a Roma nei tempi antichi il diritto fu creazione dei pontefici, che la conoscenza del *ius civile* ebbe il carattere di una scienza dell' avvenire e fu strettamente congiunta colla religione, che l'antica procedura fù composta ed organizzata nel seno dei collegi sacerdotali, presso i quali esisteva la tradizione giuridica. L'influenza religiosa e sacerdotale nella pratica e nella procedura è indubitata: l'attestano il linguaggio tratto dallo rito religioso, le formole comuni, il rigorismo sacramentale che accompagna ogni atto giuridico (4).

(1) Difatti si diceva «Sacramentum iustum, iniustum iudicare.»

(2) Così Summer Maine *L'ancien droit* p. 47. Perciò non è ad accettarsi l'opinione di Bekker (*Die actionen*, ecc. I pag. 19) che la *manus iniectio* sia stata la prima maniera di azione processuale.

(3) Ciò è dimostrato anche dal dritto germanico Lex ribuar. XXXIII 1 Decret. Tassilon. IV 6: Cfr. Lex. Rib. LVI 19.

(4) Ihering *Esprit* I pag. 297, 341: Puchta *Institut.* ed. Rudorff 1 § 41 : Rubino *Untersch. über rom. Verfass* pag. 217. Be-

processo greco andava unita ai giuramenti prestati dalle parti (1): quella somma si depositava per l' espiazione futura a cui una delle due parti dovea sottostare.

Così si ha la *sacratio iurisiurandi* (Festo) la quale non è che una sacrazione giurata di consacrare agli Dei un oggetto come *poena temere litigantium* nel senso soggettivo; e nel senso oggettivo è la *sacratio jurata* ossia il *sacramentum* dell'oggetto sacrato nel giuramento e perciò nel processo la somma consacrata al giuramento. Il quale si prestava appena che era compiuto l'atto di provocazione (2).

La teoria dominante limita il contenuto del giudizio nella *actio sacram.* a una deliberazione sul *sacramentum*, cioè a un esame se era *iustum* o *iniustum* oppure *impium*. L' *iniustum* era l' oggettivamente falso, l' *impium* il soggettivamente falso. L'*actio sacramento* aveva in vista tanto l' *iniustum* quanto l' *impium*. Coll' *iniustum* si entrava nell'essenza stessa della domanda, mentre l'*impium* non riguardava che la cattiva fede del convenuto o dell'attore, la quale giurando veniva esclusa (3).

completare *falsi sacramenti causa*. Huschke *falsiloquo propter iusiurandum*, Rudorff *falsidicis*: ma il Krüger e lo Studemund respingono tutte queste restituzioni.

(1) Schoemann u Mayer *Attische Proc.* ed. Lipsïus II p. 947 seg.

(2) Gaius IV 16.

(3) Così anche nel diritto pubblico i feziali invocano la divinità di non chiedere ingiustamente (*iniuste exponere* Liv. I 18 24, 32, III, 40, 47, VI 16. Danz p. 181). Danz p. 190-201, ha messo in evidenza come la procedura del *res repetere* è analoga a quella dell'*actio sacramento*.

Avendo le due parti giurato, ne viene che il giudizio deve stabilire sulla *poena temere litigantium* e perciò sull'azione in controversia. Si doveva assodare chi giurò *iuste* o *iniuste* oppure *impie*. Tuttavia questo *iudicare sacramentum* (1) non designava l'intero contenuto della sentenza, ma solo in compendio la vittoria o la sconfitta della parte. Si faceva un' inquisizione tendente a stabilire se l'attore aveva per *imprudentia* giurato il falso, o se aveva giurato *sciens prudens* e perciò se era tenuto a un *piaculum* e alla conseguente perdita del *sacramentum*.

Questo giuramento che si risolve pei suoi effetti pecuniarii in una *poena temere litigantium*, è un giuramento *de calumnia*, ma per essere più esatti non è tutto il *jusjur. de cal.*, ma lo comprende, giacchè quel giuramento non era soltanto prestato per escludere l'empietà, al che esclusivamente tende quello *de cal.*, ma ancora abbracciava il *iustum* e l'*iniustum* e perciò la falsità tanto in senso oggettivo quanto soggettivo (2). Difatti era prestato

(1) Huschke o. c. p. 378 dice che le parti si sottomettono in questo *iudicium* alle sentenze dei numi che hanno invocato col *Sacramentum* e per appoggio afferma che *judicium* deriva da jov — (jovis) dicium. Ma questa etimologia *ad usum Menagii* è erronea. *Judicium* deriva da *ius dicere* e *ius* viene dal sansc. *iavas* consuetudine, anzi è opposto al *Fas* il diritto divino e nulla a che fare con *iovis* o *diovei*.

(2) Huschke *Multa und Sacramentum* p. 378 ritiene il *sacramentum* dell' *act. sacr.*, essere un giuramento di credulità.

Danz *Ueber des Sacramentum und die Lex Papiria* nella *Zeits. f. R. G.* VI 1867 pag. 339 lo ritiene un giuramento assertorio, ma ciò non è compatibile coll'antico diritto romano, come lo prova l'aggiunta di *quigenario* nella formola di Valerio Probo.

colle clausole *ex animi mei sententia* e *si sciens fallo* (1). Nei procedimenti pontificali la *poena sacramenti* non era collegata al torto oggettivo, ma condizionata al temerario *fallere*; e il *dolus malus* era colpito con questa pena nelle azioni *stricti juris*, come col *duplum* lo si colpiva nelle azioni *bonae fidei*. Il giudicato perciò non pronunciandosi solo sull'esistenza del diritto, ma ancora sul *sacramentum* prestato, dichiarava parimenti se vi era calunnia e da quale parte.

In tale ipotesi il processo nelle azioni pontificali cominciava con un appello alla coscienza religiosa delle parti *(si scientes fallerent)*. Giuravano di avere buona fede sul loro dritto, di non questionare temerariamente nè per vessazione. Ma questo giuramento *de cal.* era accompagnato dalla *sacratio* della *poena temere litigantium* e per tale fatto assumeva il carattere giuridico del giuramento promissorio.

6. Il carattere del *sacramentum* come di *jur. cal.* è confermato ancora dalle trasformazioni che il primo subì per opera del diritto pretorio.

(1) Questa formola è riferita da Cicer. *Acad. prior.* lib. II c. 47 § 146 «Quam rationem majorum etiam comprobat diligentia (ossia l'esattezza nell'esprimersi) qui primum iurare «ex animi sui sententia» quemque voluerunt, deinde ita teneri si sciens falleret » E secondo Plinio *Panegir.* c. 64 così giura anche l'imperatore Trajano: «Consul sedens praebuit jusjurandum et ille juravit, expressit, explanavit verba, quibus caput suum, domum suam, si scienter fefellisset, deorum irae consecraret.» Per Varrone LL. VI 55 *fallere* significa *fando decipere*. Si noti ancora che nello spirito del dritto antico i casi di colpa, temerità, calunnia non sono distinti.

Quando la *lex Aebutia* separò il diritto sacro dal civile, d'allora la *sacratio* delle pene pei temerari litiganti in forma di giuramento, il che era di competenza dei pontefici (1), e le pene processuali passarono ad altri magistrati. Ai pontefici però restò la giurisdizione religiosa in materia di spergiuro, in quanto implicava un'offesa alla divinità. Ma con quella legge il pretore urbano acquistando nuovi organi processuali, potendo introdurre nuove *poenae temere litigantium*, mise la *sponsio* nel posto del giuramento e come l'obbligo alla sacrazione della pena processuale entrò non più pel giuramento ma per la *sponsio*, (il giudizio sulla quale non doveva più cadere sotto un tribunale sacerdotale,) così andò fuori d'uso il significato del *sacramentum* come di promessa giurata della *sacratio* di detta pena (2). Non giurando più le parti di *sacrare* la *poena temere litigantium*, la parola *sacramentum* nel suo significato soggettivo non fù più usata; e restò in quello oggettivo di denaro consacrato (3), *summa sponsionis*.

Finchè la *sacratio* era promessa con giuramento, bastava la pena per lo spergiuro per assicurare la

(1) Così anche di Plauto *Rudens* V. 3 v. 3 e Cicer. *ad Atticum* IV 2 § 4 «Tum M. Lucullus de omnium collegarum sententia respondit religionis iudices pontifices fuisse, legis senatum.»

(2) Festo p. 345. Fu la legge Silia che mise nel posto del *sacramentum* la *sponsio* e la *restipulatio* sul terzo dell'oggetto in questione e Bethmann-Hollweg § 44 I p. 113, II 536.

(3) La *lex papiria* an. 465 sopra i *tres viri capitales* collegò la *poena sacramenti* al torto oggettivo. Sui *tres viri capitale* v. Festo p. 345.

sacratio: ma quando nel suo posto entrò la *sponsio*, la promessa fatta allo stato fu confermata colla forma del *praedes*, allora usato ne' contratti collo Stato. D'allora per *sacramentum* non s' intese più la solenne invocazione dei numi ma la pena pecuniaria consacrata agli Dei pel caso di condanna.

Che cosa era subentrato alla parola *sacramentum* nel suo senso soggettivo e all' idea che implicava? Lo possiamo soltanto congetturare. Cessato l' intervento dei pontefici nel *sacramentum iudicare*, passò ad altri organi l' inquisizione sulla buona fede di chi aveva mossa la causa e fu allora che la calunnia si criminalizzò. Essa contemplava l' elemento soggettivo, il cui giudizio era contenuto nell'antica *actio sacramento*, come la *poena sacramenti* contemplava nella nuova riforma processuale il torto oggettivo, parimenti contenuto nell' *actio sacramento*.

In conseguenza quando il procedimento romano entrò nella fase caratterizzata dalle leggi ebuzia, papiria, silia, dall' *actio sacramento* si separarono i due elementi che la componevano; l' oggettivo si fissò nella *summa sponsionis*, il soggettivo nell'idea di calunnia; e questo ebbe per manifestazione corrispettiva il *juramentum calumniae*.

Separatisi questi due elementi, divennero due parti autonome e indipendenti nel processo, nè più si unirono. La *sponsio* che portava in se tutti gli elementi caduchi dell' antica *actio sacramento*, che era non solo penale, ma, lo si noti, anche pregiudiziale, figurò quale *poena temere litigantium* per certi casi e poi scomparve.

puniva l'offensore della divinità, chi aveva giurato il falso, ma soltanto il calunniatore. Se reato religioso esisteva, questo era giudicato dai pontefici e la punizione che importava nulla aveva che fare col marchio (K) che si imprimeva sulla fronte al reo di calunnia.

Il *jusjurandum calumniae* è dunque compreso nell'*actio sacramento*: anzi ne è la parte principale e ottiene i suoi effetti anche al tempo delle *legis actiones*. Il procedimento civile avrebbe dunque avuto quello che esisteva già nel procedimento penale.

E perchè dovrebbe essere altrimenti? Questa è un'altra prova dell'origine comune dei due procedimenti, o per meglio dire attesta come il civile sia scaturito dal penale. La *legis actio* si sà essere un finto processo criminale ed è opinione comune che l'*actio sacramento* sia derivata dal processo criminale. Ora abbiamo mostrato come in questo si facesse un *jur. calumniae*: la voce *sacramentum* basterebbe ad attestare come questo giuramento non andò perduto nella propagine ma si perpetuò nell'*actio sacram.* Nel principio, al tempo dei re, il risultato del *sacramentum* era eguale nei due procedimenti, ma poi l' istituzione si mitigò, giacchè mentre nel penale il falso accusatore era lasciato alla vendetta dei numi, era *homo sacer*, nel civile il temerario accusatore pagava una somma: e questo durava nell'ultima fase del sistema delle *legis actiones*. Questa communione di origine, questo identico significato dell'*jur. cal.* e dell'*actio sacram.* sono at-

[illegible]

[illegible] del processo [illegible] formula del processo criminale (1), e l'altra [illegible] (2) [illegible] a quella che l'accusatore [illegible] davanti all'ara di Giove quando giurava [illegible]

Così se tanto nel processo civile quanto nel criminale si trova questo *jur. cal.* esso doveva esistere parimenti anche quando non vi era che un genere di processo, il quale poi non era altro che un processo criminale. Ad esso deve appartenere un sistema di giurare che chiameremmo una *sacratio*, un *sacramentum* che nella divisione dei processi, in uno divenne o cominciò ad essere *actio sacram.* colla pena prima sacra, poi col deposito al *sacellum:* nell'altro si trasformò nel *jur. cal.* a cui corrispose prima l'*actio cal.*, in seguto il *judicium calumniae.* Si giurava della buona fede, dell'assenza di dolo, di spirito di vessazione, di temerità, di calunnia.

Non dovuto al pretore, ma parte dell'antica procedura sarebbe adunque nella sostanza, sebbene con altri nomi, il *juramentum calumniae.*

(1) Il processo criminale della *Lex Calpurnia* e della *Lex Junia* è un *sacramento agere* (*Lex Acilia repetund.* v. 23). Tale communione di origine è affermata anche da Mommsen *Roem. Staatsrecht* II 1. 204 e 547 laddove dice che la procedura per questi reati si era formata secondo il processo penale: meglio sarebbe dire che essa è il resto di una procedura antica comune.

(2) Sulle formole del *jur. cal.* vedi Brissonius *De formulis pop. Rom.* p. 643.

Appena che esso, avvenuta l' introduzione del processo formulare, usci fuori dall' involucro dell' *actio sacram.* che lo conteneva e che andava in disuso e si presentò solo, non tardò a svilupparsi. Il pretore lo richiese in molte azioni da lui introdotte. Cosi lo troviamo

a) nell'*evocatio in municipium* (1);

b) nella *cautio damni infecti* (2);

c) nella *novi operis nuntiatio* (3);

d) nella domanda per far ricerche nell' altrui fondo allo scopo di trovare un tesoro (4);

e) nella domanda di ispezione e copia delle tavole testamentarie (5);

f) nella dilazione del giuramento litis decisorio (6);

g) nei giudizii divisorii (7), nella dimanda di

(1) fr. 8 § 5 D. qui satisdare cogant (II 8).

(2) fr. 13 § 3 D. de damno infecto (XXXIX 2).

(3) fr. 5 § 14 D. de N. op. nunt. (XXXIX 1).

Sopra ad alcune controversie agitate intorno al giuram. di cal. nell'*op. n. nunt.* vedi Hasse *Ueber die op. n. n.* nel *Rhein. Museum f. Jurispr.* III 612 e Bertolini. *Il giuram. nel d. priv. rom.* Roma 1886, p. 192, n. 7.

(4) fr. 15 D. ad exhib. (X 4). Su questa legge Cfr. Giphanius ad l. 2 C. h. t. Wissembach *Emblem. Tribon.* rev. a Ludovici § 8 p. 32. Bynkerskoek *Observ.* VII 9. Wybo. *Tribon; defens.* c. 2, § 8, pag. 263; Glück *Pand.* XII 1. § 807, 808.

(5) l. 3 C. quemad. aper. testam. (VI. 32).

(6) Ulpian. fr. 34 § 4 fr. 37 D. de jureiur. (XII 2), fr. 11 § 1 D. de act. rer. amot. (XXV 2). Paul. *Sent. recept.* II 1. 2. l. 9 C. de reb. cred. (IV 1).

(7) fr. 44 § 4 D. de fam. ercisc. (X 2). Vedi su quesfo fr. Perez *Praelect.* ad C. II. 58 : Glück XI, § 728, pag. 30.

presentazione di documento (1), e nella domanda, fatta per la seconda volta dai creditori immessi nel possesso dei beni del debitore, della *recognitio* e *dispunctio* dei registri suoi (2).

Al tempo di Gaio dovevano sempre giurare *non cal. causa* gli eredi, i pupilli e le donne che non erano esposte al *periculo sponsionis*.

Era a carico dell'attore, ma su richiesta di questo lo doveva prestare anche il convenuto, senza che peró una legge ve l'obbligasse, ma soltanto in seguito a disposizioni prese dal pretore (3).

Giammai si cumulava colla *sponsio* e la *restipulatio*, col *judicium calumniae* o il *contrarium judicium* (Gaio n. 172, 176, 179, 181). Liberava lo attore da ogni pena, ma lasciava il reo esposto all'infamia e al *jusjurandum in litem* (4).

7. Sotto Giustiniano, essendo caduto in disuso la condanna alla *decima pars litis*, il *judicium calumniae* ed il *contrarium iudicium* colle conseguenti penalità (5), e la procedura formulare avendo nella sua caduta trascinato le *sponsiones* e *restipulationes* (6), e delle pene dell'antico diritto non restando che quelle che colpivano solo il convenuto, ristrette

(1) fr. 6 § 2 e fr. 9 § 3 D. de ed. (II 13).

(2) fr. 15 § 1 D. de reb. auct. iud. poss. (XLII 5).

(3) Gaius IV 172. Bethmann-Hollweg § 104 II p. 535. Vedi i seguenti casi in cui era prestato anche dal convenuto fr. 8 § 5 D. II 8: fr. 44 § 4 D X 2.

(4) Sulla sostituzione del *judicium cal.* all'*actio cal* vedi Gradenwitz *Interpolationen in den Pandekten* 1887, p. 111.

(5) Inst § 1 IV 16.

(6) Maynz § 75 : Accarias 979. Puchta 157.

anche queste a casi determinati, e non formanti perciò un sistema generale di repressione, il *jur. cal.* e l'obbligo di pagare le spese divennero il principale mezzo, in sostituzione degli altri, per frenare i litiganti temerarii.

Giustiniano volle che in qualsiasi causa, avvenuta la contestazione della lite, tanto per le azioni che per gli interdetti, attore, convenuto e avvocato dovessero prestare giuramento di calunnia; l'attore che non moveva giudizio per vessazione ma perchè credeva giusta la domanda, il convenuto che si difendeva in buona fede perchè credeva buono il proprio diritto, l'avvocato che non sarebbe ricorso a cavilli, a raggiri nè avrebbe vessato l'avversario con inutili dilazioni o altri espedienti (1).

Egli ordinò nel 529 che non fosse ammessa prova qualsiasi prima che l'avversario avesse giurato *de cal.* cioè che egli non ricorreva a queste prove solo per frapporre indugi (2) e contemporaneamente ordinò un giuramento per chi cercava *quaestionem servorum haereditariorum* (3): e nello anno seguente prescrisse il giuramento agli avvocati *post litis contestationem* (4).

(1) C. De iureiur. propter cal. II 58).

(2) l. 1 C. id.

(3) l 1 § 1 C. id.: l. 18 C. de quaest. (IX 41).

(4) l. 14 § 1 C. de iudiciis (III 1)—Dopo quanto si è detto superiormente, è superfluo il discutere l'opinione di Cuiacio (*Comment. in tit. 1 lib. 5 D.* de iudic. Napoli 1758 t. VII p. 141) secondo cui Giustiniano sarebbe stato il primo a introdurre il *jur. de cal.* e che prima di lui si esigesse solo la *cautio de cal.*

Le parti non potevano dispensarsi da questi giuramenti (1). Il rinunziarvi avrebbe significato per l'attore rinunzia al preteso suo diritto (2), per parte del convenuto a confessione (3); e nessun ulteriore giuramento poteva essere proposto (4). Nel 536 Giustiniano ordinò che in detto giuramento dovesse essere inclusa la clausola che durante il processo le parti non avrebbero proposte prove se non indispensabili e mai tendenti a procrastinare il giudizio con danno dell'avversario (5). Nel 538 prescrisse uno speciale giuramento per chi domandava *comparationem litterarum* (6) e nel 539 per chi per la quarta volta proponeva testi (7). Nel 541 ordinò che le parti dovevano innanzi ogni altro atto processuale giurare di non aver dato o promesso e di non dare per l' avvenire direttamente nè per mezzo di intermediarii, cosa alcuna ai giudici o ad altra persona attinente alla causa in occasione di questa, eccetto gli onorarii agli avvo-

Quest'opinione fu seguita da Giphanius (ad l. 2 C. II 59), da Marcilius (*Instit.* IV 16) da Wesembechius (*Emblem. Triboniani* § 8 e *Sylloge error. Tribon.* § 8) fondandosi sulla frase ad inficias ire che dice non trovarsi nella giurisprudenza classica ed essere stata introdotta da Triboniano. Dopo la scoperta del libro di Gaio queste opinioni non hanno più valore.

(1) l. 2 C. h. t. § 4.

(2) id. § 6.

(3) id. § 7.

(4) id. § 2. in fin.: l. ult. C. de fideic. (VI 42).

(5) Nov. 49 c. 3.

(6) Nov. 73 c. 7 § 3.

(7) Nov. 90 c. 4.

cati e le sportule agli esecutori (1). Tale giuramento era prescritto anche nelle cause in appello (2). Lo si prestava davanti al giudice e se la lite *(consultatio)* veniva portata all'imperiale concistorio, davanti al senato (3).

Se le parti per impedimento dignità o sesso non potevano comparire nel luogo consueto, giuravano davanti ad ufficiali inviati dal giudice, o davanti al giudice di provincia, presente però l'avversario (4); e per la donna onesta non era necessaria la presenza di questo (5). Questa solennità si compiva dalle parti in persona, perciò escluso il giurare per mezzo di procuratori (6), prima che gli avvocati parimenti giurassero *de calumnia* (7). Pei pupilli giuravano i tutori e i curatori, per i municipii, vici e università i loro rappresentanti anche senza mandato. Era soltanto fatta eccezione pei discendenti che non potevano chiederlo contro gli ascendenti, pei liberti contro il patrono (8), e anche per massima in favore delle vestali (9).

(1) Nov. 124 c. 1.

(2) Qui appartiene specialmente la triplice restituzione delle sportule pagate in più per *pluspetitio* del convenuto (l. 1 § 2 e l. 2 C. III 10: § 24 Inst. IV 6) a cui erroneamente si riferiscono le Inst. IV 16 § 1, perchè quì non vi è alcuna pena della menzogna.

(3) Nov. 124 c. 1.

(4) l. 2 § 1 C. h. t.

(5) Id.

(6) E solo per eccezione se la causa era trattata fuori della provincia, l. 2 § 3 C. id.

(7) Id.

(8) fr. 7 § 3 Dig. de obseq. XXXVII 15.

(9) Gellius V. 15, 31.

8. Più tardi l' imperatore Leone estese anche ai magistrati l'obbligo di giurare *de cal.* (1); e poichè le antiche costituzioni giustinianee erano cadute in dissuetudine (2), le richiamò in vigore ordinando che chi moveva accuse criminali, pria di procedere all' inquisizione, giurasse davanti il giudice con dichiarazione diretta che non con *malo dolo* inquietava l'avversario, nè usava mendacio e che pria non era incorso in condanna per lo stesso crimine. Leone richiamando in vigore quelle leggi antiche che dice essere quasi divenute inutili, stabilì nuove e più gravi pene contro i trasgressori e prescrisse che tal giuramento, si prestasse « ante litis contestationem porrecto libello iudici » (3).

Fino a Giustiniano il *jur. de cal.* era stato messo fra le *poenae temere litig.* ed era stato in facoltà delle parti: dopo lui divenne un mezzo preventivo per reprimere le liti temerarie e fu obbligatorio. Prima di lui veniva per attestare la buona fede nell'inizio della lite, dopo lui abbracciava anche la buona fede nella domanda delle prove e valeva ad escludere il sospetto di corruzione sui giudici. Giustiniano lo fece d'ordine pubblico, mentre prima era un atto privato di procedura.

Il suo contenuto non era parimente negativo: « non cal. causa agere » come nell' antico diritto, ma anche affermativo, giacchè l' attore giurava

(1) Novel. Leonis const. 97.

(2) Giustiniano che si riprometteva grandi vantaggi dal giuramento di calunnia, dovè nel 539 e nel 541 stabilire nuove pene pecuniarie contro i calunniatori: Nov. 96 e 112 c. 2.

(3) Leonis const. 107.

« existimando bonam causam habere » e il convenuto « putans se bona instantia uti » (1). Le parti non giuravano più soltanto sull'assenza del dolo ma positivamente sulla loro buona fede nella conformità della loro causa al diritto, sulla verità dei fatti allegati nell'azione e sostenuti nella replica (2). E malgrado tale contenuto, questa convinzione fortificata da giuramento non esercitava alcuna influenza decisiva come altri giuramenti principali sul processo, giacchè si giurava un semplice *credere* o *existimare*, ossia una certezza assai incompleta, il che è assai lontano da un giurare *de rei veritate*. La parte giura « quod credit, existimat hoc esse : » non è una *scientia* reale, ossia l'accordo dell'opinione colla verità, ma una *scientia* soggettiva « ex animi sui sententia » (3). *Credere* ed *existimare* non significano mera congettura, presunzione in opposto a convinzione piena, ma anche convinzione piena in opposto alla verità oggettiva, la certezza soggettiva in contrapposto allo stato reale delle cose, alla *vera causae natura* (4).

È allora il *jur. cal.* un *juram. credulitatis*? (5).

I due giuramenti non possono essere scambiati

(1) l. 2 C. II 59 : Nov. 49 c. 3 : 73 c. 7 § 3.

(2) l. 15 § 1 C. de testib. IV 20.

(3) l. 2 C. II 59.

(4) Cf f. 26 § 2 D. XII 6: f. 3 D. XIV 6: fr. 36 § 1 D. XLI 3 per la voce *credere* : e per *existimare* fr. 18 D. III 2 : fr. 49 D. III 5 : fr. 12, 15. § 1, 27 D. XII 6 ecc. v. Zimmermann *Der Glaubenseid* 1863 pag. 66 e seg.

(5) Così sostenne Renaud *Zur Lehre vom Glaubenseid* nell' *Archiv f. d. civil. Praxis* XLIII p. 152.

pel contenuto nè per la forma. Nel secondo « propter rem juratur » (1), nel primo sulla buona fede nell'oggetto della causa. Col *jur. credul.* si sarebbe giurato di credere probabile la legittimità della causa, condizione che non avrebbe servito a restringere le liti temerarie, come voleva Giustiniano. Invece il *jur. cal.* è decisivo sull' *animus* del giurante in relazione all'oggetto, ma non entra nella verità oggettiva della causa. Perciò esso non esercita alcun' immediata influenza sulla risoluzione della lite, e quando altre prove mancano, non conduce ad alcun risultato. Dopo che esso è prestato, qualunque altro giuramento può essere dal giudice o dall'avversario deferito, giacchè i successivi cadono sulla realtà oggettiva e stabiliscono la certezza reale che deve servire di base al giudizio.

Tale è il significato del *jur. cal.* nella legislazione giustinianea. Così si conservò anche nella bizantina. Esso fu solo praticato nel procedimento civile. Nel processo penale era scomparso: e altri rimedii si erano sostituiti per reprimere la calunnia (2).

(1) fr. 14 D. XII 2 « Quoties propter rem iuratur ecc. »

(2) Nel d. siro romano a chi vuole agire contro altri per delitto, è fatto obbligo di dare mallevadori sulla sua buona fede ed è stabilito che sia punito, se sconfitto; come doveva essere il reo. *Syrisch-romisches Rechtsbuch aus d. V. Jahch* : von Bruns u. Sachau Leipzig 1880 § 71 e 75 pag. 21 e 71. Sul reato di calunnia, vedi l'op. cit. di Raspe.

(DRITTO GERMANICO)

9. Indipendentemente delle pene pei falsi accusatori e temerarii litiganti (1), anche nelle leggi germaniche si vuole che prima d' intraprendere i speciali rimedii di purificazione, si stabilisca la *scientia* soggettiva del giurante, ossia la buona fede di lui, si presti cioè un *juramentum de conscientia* che include la stessa idea che i romani annettevano al *jusjurandum calumniae*, e che è distinto da quei giuramenti che riguardano la verità oggettiva. Esso è chiamato nelle fonti *videredus* (2) *anteiuramentum, aasuorem-eed, forâdh* (3).

Nel diritto franco se l'attore non offre alcuna prova, e il convenuto è costretto a purificarsi, la purificazione non è ammessa se prima l'attore non ha giurato dell'onestà delle sue intenzioni con sei congiuratori se la causa importa una composizione minore di 35 s., con nove se oltre 35 s. e con 12 se si tratta di guidrigildo (*iurare videredum*) (4). Questo giuramento era di uso generale e lo

(1) L. Wisigoth. II tit. 2 c 5: Burgund. tit. XLV e LXXX. c. 2, 3. Salica XX : Baiuw. VIII c. 17: Wisigoth. lib. VI 1. c. 2: lib. VII 1. c. 1. Form. Turon. Sirmond. c. 29. ed. Zeumer.

(2) uuithereth, uuedredo, uirido. Clement *Foschungen u. d. Recht der Salischen Francken* Berlin 1879 pag. 233, 268, 284, s. 267 — 273. vedi anche Bethmann Hollweg, *Civilproc.* IV. 110: V 161: Sohm o. c. p. 200, 207.

(3) Schmid *Gesetz d. Angelsachsen* 1858: glossar. p. 578 voce *for-âd.*

(4) Capit. Childebert. in Leg. Salicam II. 8, (Pertz II 6, Merkel 43, Behrend p. 96).

parla di una procedura che avveniva nei luoghi santi. Era questa procedura quella che la stessa legge ripuaria chiama *alsaccia*? (1) Con questa parola si intendono quelle *verba* pronunziate *ante altare*? La spiegazione sembra probabilissima (2) tanto più che questa procedura nel tempio è confermata dalla pratica contemporanea e da quella tenuta nel medio evo di andare nei luoghi consacrati al culto a prestare i giuramenti giudiziarii (3). L'*Alsaccia* avrebbe il suo riscontro nella *l. act. sacram.* dell'antico diritto romano ed entrambe tenderebbero allo stesso risultato; invocare la divinità sulla buona fede dei contendenti per mezzo di un giuramento. E di queste invocazioni che non riguardavano la verità della domanda, che non erano mezzi di prova, ne abbiamo altre nell'antico diritto franco, p. e. nel caso di *anefang* extragiudiziale (4).

Analogo a questi giuramenti *de conscientia* o *de cal.* è quello che la *Lex Frision.* richiedeva da chi agiva per composizione di omicidio:

> « in reliquiis sanctorum iuret se non alium de hac re interpellaturum, nisi eos qui ei ipsius homicidio suspecti sunt, et tunc unum vel duos.... de homicidio interpellet» (5).

(1 Così pensa Sohm p. 149.

(2) Lex Rib. LVI 19 « ut nullum hominem regium, romanum vel tabularium interpellatum in iudicio non tanganet et nec alsaccia requirat. Et si in praesente legitime mallatus fuerit, *ea verba commemoret* et non ei sicut Ripuario *ante altare* verba commemoret.

(3' App. Marculf. 1 « in ipso mallo in basilica ob hoc iurare debuissent » id. 2 in illo castro in basilica, uti reliqua iuramenta precurrunt » Placito an. 680 (Bouquet IV 659) « ub i reliqua iuramenta praecurribant.»

(4) L. ribuar XXXIII. 1.

(5) XIV c. 3 Cfr. id. c. 4 e 5.

L'accusatore ha solo sospetti e giura sulla buona fede che egli ha avuto nel concepirli: il suo giurare nulla prova contro i prevenuti.

Così pure il giuramento d' ignoranza che secondo il diritto dei Visigoti deve pronunziare l'erede sulla genuità di un documento del suo padre o ereditando e contro lui prodotto (1), altro non è per la sua essenza che un giuramento *de cal.* per mezzo del quale l'erede si sottrae all'obbligo di più precisi schiarimenti intorno al documento. La formola con cui è prestato rivela un notevole progresso su gli altri diritti:

> « nil fraudis vel laesionis in ea quandoque aut a se factam esse aut ab alio quocunque factum omnimodo cognovisse vel nosse. »

giacchè vi si fa la distinzione sul *factum proprium* e sull' *alienum*; nel primo giurandosi *de veritate*, nel secondo *de conscientia*.

E parimenti è giuramento *de cal.* quello che, a somiglianza del dritto salico, deve prestare l' accusatore quando altri per accusa mossa, libero o servo, deve essere sottoposto a tortura (quaestioni): l'accusatore

> « coram iudice vel eius saione, domino etiam servi vel actore praesente, districte iuraverit, quod nullo dolo vel fraude aut malitia innocentem faciat subire questionem: » (2)

In questo caso il giuramento dell'accusatore tiene il posto della controprova che gli toccherebbe

(1) lib. II. 5. 17.
(2) lib. VI 1. 5.

finita la tortura non fosse provata l' accusa.

Più diffusamente del *jur. de cal.* parlano i diritti anglo-sassone e longobardo.

L'*antejuramentum* o *forâth* è spesso menzionato nelle antiche leggi inglesi. È un *jur. cal.* che si prestava una o più volte nel corso della causa, secondo la consuetudine del luogo, il genere della causa, la qualità dei litiganti (1). Giudizi di Dio non venivano ammessi se pria l'attore non avea giurato che non vi era vessazione o malizia nella sua pretesa (2): ad ogni richiesta fatta al convenuto di giurare doveva precedere il giuramento dell'attore; e molteplici modalità nella sua prestazione ricordano le leggi, le quali sempre concludono: « Et nullumunquam anteiuramentum condonetur » (3). L' accusa di furto o di ogni altro reato che importava pena capitale non era accolta, se l'accusatore oltre presentare testi *de lealté*, non giurava (4): e in questo senso doveva giurare:

> « Li apelur iurra sur lui par VII humes nomez, qui pur haur nel sist ne pour auter chose, sè pur sun dreit num purchacher » (5).

Ma il *jur. cal.* non è un mezzo di prova in-

(1) Leges Henrici I. 64 § 1 e 9: 66 § 8, Schmid. 466, 468.

(2) Leg. Aethelst. II. 23 § 2 Schmid p. 147 Cfr. Phillips *Angelsax. R. G.* n. 520.

(3) Leg. Henrici I. 64 § 9: 94 § 5 pag. 490: Cnut II. 22, § 2 p. 283. Era secondo il Conc. Triburiens. 8. an. 895 c. 21, necessario prima di fare l'ordalia e la purgazione canonica.

(4) Leg. Gugl: Conq. I. 14 p. 33 Anhang X pag. 407.

(5) L. Gugl. Conq. I 14 « L'attore giuri con sette che egli

Nel diritto longobardo dove il reato di calunnià ebbe un carattere preciso, il *jur. de cal.* trovò larga applicazione e rigoroso sviluppo nelle leggi e nella pratica che a quel dritto mette capo.

Il diritto longobardo è quello dei dritti germanici che ebbe un' idea della *calunnia* più conforme a quella dei romani, richiedendo nella falsa accusa la presenza del dolo in un grado massimo (1). La falsa accusa è espressa colle parole *asto animo*, *asto*, a cui corrispondono quelle di *dolose* (2), *volontarie* (3), *sine causa legitima* (4).

La parola *calunnia* non avendo ancora ripreso il significato di falsa e dolosa accusa che aveva nel diritto romano, e non avendo nemmeno più quello di azione giudiziaria che aveva nelle altre leggi germaniche (5), e indicando soltanto pretesa o azione molesta (6), il giuramento correlativo non aveva il nome di *jur. cal.* ma prendeva quello

Gli stessi giuramenti trovansi nel dritto danese (Kolderup-Rosenwinge *De usu iuramenti* p. 50 e seg. *Gesch. d. danis. Rechts* § 74. Wormii *Mon. danica* I. c. 11. p. 82, 84: Andreas Sunesens *Leges provinc. Scaniae* 1590 VII, 15), e negli svedesi (Stiernhook *De iure antiquo sveonum* p. 84. e Beauchet *La loi de Vestrogoth.* nella *N. Rev. hist. de droit*, 1887 p. 374.)

(1) Cfr. Roth. 9: Grim. 7.

(2) Roth. 9. 305: Grim. 7. Liutpr. 136.

(3) Roth. 146, 149, 201. 246: Grim. 7: Liutpr 71 148, 153.

(4) Grim. 7. Vedi anche Osenbrüggen *Zeits. für deutsches R.* XVIII 188, *Strafr. d. Langob.* 159: *Alaman. str fr.* 268.

(5) Lex Burgund. Gundeb VI. 2: XLVI, XXVII 6: LXV 1: CIII 2.

(6) Roth. 16, 188, 190, 192, 265, 342, 343, 348. Liutpr 131.

di *jurare non asto animo* (1). Pare che esso sia stato introdotto da Liutprando (2). L'attore chiede dal convenuto il giuramento di purificazione, o la prova del duello, come negli altri dritti:

« preveat sacramentum... et dicat iuratus quia non asto animo eum per pugnam faticare querat, nisi quod certam habet suspitionem » (3) — « quod asto animo causam ipsam non querat, nisi quod ei certa suspectio sit » (4).

Il giuramento che presta l'attore tende dunque soltanto a dare un attestato che l'attore ha buone ragioni per muovere un'azione contro il convenuto e che questi non avrà ad essere molestato senza motivo o contro il diritto. Egli giura di « non litem iniustam movere — vexare — occasionare — faticare. » Questo giurare *non asto* si distingue dall'analogo *jur. de cal.* del diritto giustinianeo per ciò, che questo si riferisce alla buona fede dell'attore nell' introdurre il processo, mentre il longobardico riguarda la buona fede nell' affermazione dei fatti costituenti l' azione.

È un « anteiuramentum » di ritenere *se sciente* non infondata l'azione, non è un semplice giuramento di dire la verità ; ma nel fatto si giura che *si crede* che l' azione abbia base : però l' uno e l' altro hanno di comune ciò che non entrano nella verità oggettiva di questi fatti, ma soltan-

(1) Liutpr. 70 e Glos. in Lib. pap. Pertz. IV 430. Liutpr. 118, 151.
(2) Liutpr. 168. Sul *jur. cal.* del giudice, v. Liutpr. 21.
(3) Liutpr. 70.
(4) Liutpr. 118.

to sul rapporto soggettivo della parte sul suo *credere*, sul « *sciente* iniuste non interpellare » (1).

Se si tratta di stabilire la capacità probatoria di un documento, l' attore che l' impugna, deve giurare, prima che la controparte, il notaio che lo scrisse, i testimoni che lo firmarono, ne attestino con congiuratori la genuità e validità :

« Se sciente nihil aliud nisi verissimam et in omnibus justam rationem exquirat » (2).

Se si muove appello sulla sentenza pronunziata da parte dell'attore, questi giuri *non asto fatigare* (3).

E così come si vuole stabilire la buona fede dell'attore nell'affermare i termini principali dell'azione, altrettanto vuolsi stabilire per l'accusato. Sa questi di essere tratto davanti ai giudici per motivo esistente e legittimo? Sa egli di avere torto? Ecco perchè esso pure deve giurare, in termini generali, sull'ingiustezza dell'accusa (de torto) non particolarmente sull' esistenza o meno di un determinato fatto. Ma il suo non è un giuramento di calunnia, ma di verità, un *juramentum sic esse, sic non esse*, giacchè non si parla di *scien-*

(1) Capit. longob. c. 5: Liber pap. Form. Karol. M. c. 33: Form. ad Leg. longob Ludovici Pii c. 25: Widonis c. 6: Lib. pap. Form. ad Otton. I. c. 1.

Vedi anche Zimmermann *Der Glaubenseid* § 17 pag. 107 e segg. Bethmann-Hollwegg II. p. 408 Loening *Reinigungseid* 306.

(2) Widonis c. 6. (Capit. an. 889 Pertz III 537) e Form. ad h. l: Form. Karol. M. c. 33 (l. 12 Lomb. De exercital. 1 14): Lib. pap. Form. ad Otton. 1 c. 1.

(3) Form. ad leg. longob. Ludovici Pii c. 25.

tia, di opinione, di credenza « de hoc unde me appellasti, de torto me appellasti » (1).

La differenza di questo col giuramento *de conscientia* dell'attore risulta chiara anche dalla formola con cui questi giurava: « De hoc unde ego te appellavi, *me sciente* non appellavi » (2), ossia non dichiara di essere completamente convinto della verità della sua domanda, ma assicura che la presenta credendola fondata e conforme alla verità per quanto è a sua scienza, cioè in piena buona fede. E questo è il giuramento di calunnia secondo il diritto longobardo (3).

Poichè poi giuri *de cal.* l'attore soltanto e non il convenuto che invece giura *de veritate*, secondo il diritto longobardo, lo dicono i commentatori: « quia quod maius est (reus) facit: praecise enim jurat sic non esse » (4). E qui ancora un'altra differenza col diritto giustinianeo. E ciò è giusto, perchè ogni altro giuramento è contenuto in quello *de veritate* e poichè non ha a giurare se ritiene *se sciente* infondata la domanda.

Perciò si ammette anche che l' attore giuri « *se sciente* habere *certam suspectionem* » se si tratta di

(1) Form. ad leg. lang. Ludovici Pii c. 25: Form ad Roth. 365. ad Liutpr. 70, ad Widon. 9, ad Henric I 2 e 3.

(2) Form. ad leg. lang. Ludovici Pii c. 25 ad Otton. I c. 1.

(3) Questo giuramento non deriva però dal romano, sebbene i giuristi Pavesi (Glos. ed *Expos. ad Karol. M. 33)* citino *Julian. Novel.* 66. 7: vedi più oltre.

(4) Albertus lib. II tit. 55 (ed. Anschütz *Die Lombarda Comment.* p. 179).

furto o di complicità in esso (1): al che fà seguito il giuramento del convenuto concepito come quello *de veritate* o di purificazione: « de hoc unde me appellasti, ego furtive tibi non tuli vel non fui collega: de torto me appellasti » (2). La buona fede nella verità dei fatti allegati presupponendo l' esistenza di ragioni oggettive su cui questa buona fede si appoggi, ne deriva che anche i motivi di sospetto possano formare oggetto del giuramento *cal.* da parte dell'attore (3). Esclusi i sospetti, l'attore giura la necessità giuridica di muovere l'azione (4).

10. Questo suo giuramento *de astu* o *de cal.* come dicono poi i commentatori pavesi (5), collegasi al sistema probatorio del diritto longobardo, come parte integrante. Solo per esso potevasi ottenere dal convenuto quei mezzi di purificazione che erano conseguenti all' introduzione di un'azione, specie quando l' attore non aveva per se alcuna prova e la metteva a carico del convenuto;

(1) Lib. pap. Form. ad Otton. I c. 6. § 5 (Pertz p. 577).

(2) id. Form. ad Roth. 365: ad Henric. I c. 2. Albertus II tit. 55 (ed. Anschütz p. 187).

(3) Cfr. Lex Fris. XIV c. 3: Liutpr. 71, 118: Liber pap. ad Liutp. 71.

(4) Federici I Constit. pacis. 1159 c. 8 e 9 « si rusticus miles de violata pace pulsaverit, de manu sua iurabit quod non voluntate sed *necessitate* hoc faciat.»

(5) Albertus II 55 pag. 179. Ma non è, ripetiamo, derivato dal diritto romano. Vedi pag. 46 n. 3 Il cap. 33 Ker. M. secondo Ficker *Forsch.* I 57 e Boretius *Capitularien in Longobardenrich* p. 98 non appartiene a Carlo M. ma è del tempo del *Liber papiensis*; e secondo noi, essi hanno ragione.

soltanto per mezzo di questa invocazione giurata, doveva ricorrere al giudizio di Dio o alla pugna come rimedio di difesa (1). È evidente così la stretta connessione fra il *jur. de cal.* e la procedura probatoria (2). Il giuramento dell' attore è come la provocazione al duello e importa per conseguenza la prova di purificazione a carico del convenuto (3). Era naturale che in un sistema che gravava il convenuto della prova, non dovesse essere questi per tal modo vessato se l'attore non aveva prima giurata la sua buona fede non solo ma anche il reale fondamento dell'azione. Così non si evitavano soltanto le liti temerarie, ma anche quelle non sufficientemente fondate su fatti certi.

In tal modo si spiega perchè al giuramento dell'attore seguiva quello del convenuto *de veritate, sic esse* o quello di purificazione. Si contrapponevano a vicenda, ma non si collidevano, essendo differente il contenuto di entrambi, giacchè l'uno si riferiva alla *scientia*, all' opinione soggettiva e l'altro alla verità oggettiva. Questo duplice giuramento non sta in opposizione col principio pro-

(1) Vedi diploma di Enrico VI an. 1191 per la Chiesa di Piacenza (Stumpf-Brentano *Acta imperii adhuc inedita* III n. 403) « iuramentum cal. condonamus et eos si ad aliquam causam fuerint advocati ne duellum aliquatenus prestare cogantur, omnino absolventes.

(2) Cfr. Capit. in L. Salicam II c. 8 : L. frision. XIV c. 3. Friderici I Constit. de pace an. 1156 c. 8 e 9 : e Friderici I Constit. contra incendiarios an. 1187.

(3) Capit. longob. c. 5: Liber pap. ad Karol. M. 33.

cessuale dell'unità della prova, poichè quello *de cal.* prestato dall'attore non ha significato di prova; nè a quello di purificazione mai contraddice, essendo questo intentato non contro la buona fede e la *scientia* di chi ha giurato, ma sui fatti stessi determinanti l'azione. E questa differenza si mantiene anche nel corso del processo, in guisa che se il convenuto si purifica e si libera, l'attore non incorre nella pena di spergiuro « non pejerat quod de astu tantum juravit » (1).

Il giuramento di calunnia è perciò un obbligo dell'attore se vuole proseguire la sua azione quando però non presenta o non si offre di presentare le prove; ed è un diritto processuale, come è quello di agire per chiunque e di purificarsi pel convenuto. Se non lo presta, l'attore dichiara che la sua causa era senza base, è segno di volontaria astenzione e decadenza, una *contumacia*, che non è violazione del dritto processuale nè provoca conseguenze penali. Esso è una condizione necessaria per ottenere certi atti processuali, e quindi in difetto di esso questi non si fanno, non si presta il giuramento di purificazione nè si fanno le altre prove, e il convenuto che nega, non deve subire onere di prova nè giurare di calunnia, e anche se è in dolo manifesto, deve essere prosciolto dall'accusa. Profferendolo invece viene a carico del convenuto l'obbligo di difendersi e il tribunale deve ricevere l'azione e pronunziare la sentenza.

(1) Ariprand. II, 58 pag. 191.

11. Così si comprende perchè il suo uso si estese. Lo troviamo frequentemente usato nei giudizii possessorii quando l'attore non aveva documenti per sostenere la legittimità della propria domanda (1). Ciò ci è attestato specialmente dai diplomi imperiali che esentano chiese e monasteri dal prestarlo nelle cause di possesso, unitamente all' esenzione di altri giuramenti giudiziarii (2), ma più ancora dalle parole che precedono la legge di Enrico II del 1047 con cui esentò i chierici dal prestarlo: « Reperitur scriptum ut omnes principales personae in primo litis exordio subeant iusiurandum calumniae » (3).

Questa legge è una derivazione di leggi romane in favore del clero di Costantinopoli, colle quali lo si esentava in regola generale dei giuramenti (4): segna lo sposarsi della procedura romana alla ger-

(1) Privilegio di Arnolfo per la Chiesa di Bergamo an. 895. (Cod. dipl. Longob. Mon. h. p. XIII 605 «de liberis quoque hominibus qui in ipso urbis eccidio suae proprietatis firmitates perdiderunt, et comperimus juxta suam legem calumniam per hoc patiantur, eorum necessitatibus subvenire dignum duximus.» E questo particolare significato tecnico della voce *calumnia* è attestato nel seguente documento giudiziario di cause possessorie: an. 1158 in Zaccaria *Abb. di Leno* p. 136, Ficker *Urk.* IV n. 51.

(2) Federico I al mon. di Chiaravalle an. 1186 in Stumpf: *Acta imperii adhuc inedita* n. 390. Enrico VI al vescovo di Piacenza an. 1191 id. n. 403. e ad altra chiesa an. 1195 id. n. 425.

(3) Pertz *Mon. Leges* II p. 41, Liber. pap. Henric. II c. 1 id. IV p. 584.

(4) l. 25 C. episc. I 3.

manica. Vi si menziona il vero *jur. cal.* *generale* di Giustiniano per le parti e gli avvocati:

« Dignum est ut totus clericalis ordo a prestando juramento immunis esse procul dubio censeatur. Non episcopi non praesbiteri etc. in qualicunque controversia sive criminali sive civili iusiurandum compellatur qualiter ratione subire, sed suis idoneis advocatis hoc officium debeant delegare. »

In questo notevole privilegio si sentono l'influenza e la mano del monastero di Cluny che cercò dirigere gli atti di Enrico II in favore della costituzione ecclesiastica e del clero arricchendolo di privilegi. Ciò che prima alcune chiese avevano ottenuto con peculiari diplomi (1), divenne così un diritto di tutte.

È chiaro dalle parole con cui comincia la legge, che questo privilegio aveva in vista sopra tutto il *jur. cal.* Ora tale esenzione in quella procedura acquistava un' importanza decisiva, venendo a stabilire senz'altro la legittima veste di querelarsi e il diritto di chi movea la lite. La presunzione della buona fede non solo, ma anche del fondamento dell'azione era sempre in favore della chiesa: e il convenuto perciò non poteva esimersi dal purificarsi. L'avvocato poi che avrebbe dovuto giurare *sic esse* (2), giurava semplicemente *de cal.*

(1) Gattula *Accessiones* p. 65 an. 967 id. p. 393. vedi Salvioli *Giurisdiz. speciali nella storia del diritto italiano* II. *L'immunità e le giustizie ecclesiastiche*, pag. 85 e segg.

(2) Albertus I 1 pag. 16 (ed. Anschütz).

Enrico II estese a tutte le chiese quello che si era formato in favore dei chierici in Romagna, dove giuravano per mezzo del loro avvocato (1) e dove altre novità relative anche al *jur. cal.* avevano alterata la procedura longobarda (2).

È a dubitare se la legge di Enrico ottenne tutti i suoi effetti: dovè però presto andare in dissuetudine, giacchè nel secolo seguente si incontrano numerosi diplomi imperiali che concedono di nuovo tale esenzione, ma ampliata, perchè liberavasi anche l'avvocato di giurare (3). Così per le chiese tutto il sistema della procedura germanica era sconvolto.

La corrente romana sensibile in questa legge, si andò sempre vieppiù accentuando in altre materie relative alla procedura e conseguentemente nel *jur. cal.* Ad essa si deve ascrivere la Costituz. imperiale

(1) An. 1013 Mittarelli e Costadoni *Ann. Camaldol.* I 211 an. 1015 Tiraboschi *Mem. moden.* II 3: an. 1029 De Rubeis *Monum. eccl. raven.* pag. 269.

(2) Cfr. Ficker I p. 59. Però i documenti del Fantuzzi *Mon. Ravenn.* II 13 an. 885, IV 170 e 195 an. 950, 1013 e Morbio *St. dei municipii it.* I 116 an. 1025 non posso interpretarli col Ficker parlare di *jur. cal.* ma vi riconosco giuramenti assertorii, prove eguali alle carte e ai testimoni. *Jurare* del resto ha nelle carte medievali spesso il significato di *probare* come mostrò lo stesso Ficker III § 406 p. 119.

(3) Federico I an. 1186 al mon. di Chiaravalle: « nullo modo cogatur juramentum cal. seu diffinitivum vel de credentie seu consignationis instrumentorum, vel aliquod aliud sacramentum in iudicio vel extra subire » Stumpf n. 403: an. 1172 Vignati *Stor. dipl. della lega lombarda* 238, 269: an. 1187 di Enrico VI alla chiesa di Cerreto Böhmer *Acta imperii* n. 161.

del 1187 *contra incendiaros* che muta il *jur. cal.* da diritto dell' attore in obbligo, ordinando che il giudice debba chiederlo e non possa iniziarsi l'azione se non è prestato.

12. Ma intanto nella pratica era avvenuta una notevole innovazione.

Il carattere primitivo del *jur. de asto* o *de cal.* dell'attore in contrapposto a quello *de veritate (sic esse, sic non esse)* del convenuto non si era mantenuto. Si faceva giurare l'attore *de astu* solo quando la legge espressamente lo richiedeva, fosse rispetto ad essa, fosse perchè ciò convenisse meglio ai casi (furto, incendio) nei quali la legge voleva si giurasse *sic esse, sic non esse*, come se l' attore dovesse sempre conoscere i rei: e in tutti gli altri casi si faceva giurare *rem ita fore* (1). Differenza notevole passava tra i due giuramenti non solo pel contenuto ma anche per le conseguenze, giacchè se l'attore perdeva, stava contro lui lo spergiuro colle pene relative.

Per tal modo nella giurisprudenza divenne eccezione quello che prima era stato la regola: l'attore che prima giurava *de astu*, giurò poi *de veritate*, giuramento generale sulla base dell'azione (2). Così

(1) Ariprandus lib. II, 55 pag. 181 « Ante vero quam ad pugnam veniatur, jurare debet actor de astu, secundum Ariprandum in omni casu et hoc per lege Liutpr. VI 7 et Widon. 6: caeteri vero in furto tantum et incendio de astu, in reliquis casibus rem ita fore jurare debet, magis moribus contra legem asserunt, quam lege. »

(2) Non è però il romano; e il *jur. cal. generale* del dritto giustinianeo è ignoto al diritto longobardo.

nel reato di lesa maestà, cosi nell' ingiuria contro vergine o sposa o contro marito e cosi se l' attore diviene convenuto per domanda riconvenzionale, cosi in altri casi che i commentatori ricordano (1) e cosi sempre se alcuno agisce in nome di un terzo (2). Il che si incontra del resto anche in altri diritti tedeschi del medio evo, secondo i quali l'attore non giura solo che crede Tizio reo, ma che lo è, non sul sospetto ma sulla certezza del fatto criminoso (3).

Questo mutamento fu dovuto all' influenza della scuola ravennate, oppure fu la scuola pavese che trasformò il carattere del *jur. cal.* nel diritto processuale romagnolo? Notiamo che i primi documenti ravennati ci parlano di un *jur. de astu* che ha la forma di un generale *jur. cal.* col quale l'attore giura la sua buona fede (4), che nei paesi di Romandiola nel secolo IX-XI si praticava un *jur. cal.* che aveva però tutti i caratteri longobardi e che doveva prestarsi prima di deferire il giuramento principale (5), che soltanto alla fine del secolo X e al principio del seguente a Ravenna

(1) Albertus II 55 p. 180 e seg.

(2) Cfr. Gloss. ad l. II, tit. 56, l. 14, 15, 24. lomb.

(3) Loening (*Reinigungseid* p. 306 n. 17) ritiene però che nei diritti tedeschi questi giuramenti siano sempre *de credulitate*, malgrado che le parole delle leggi inducessero a ritenerli *de veritate*, espressione non corretta ma passabile in quelle leggi non avvezze alla precisione.

(4) An. 885 Fantuzzi *Mon. ravenn.* II. n. 5: an. 936, 966 Giesebrecht. *Gesch. d. d. Kais.* I 861, 855.

(5) Le false costit. di Giustiniano § 10-12: Brachylog. IV. 11-12. Cfr. Ficker *Brachylog.* 39: *Forsch.* III 378.

non si giurava della scienza e quindi sul fondamento dell'azione ma ancora *de veritate* (1). Questo giuramento aveva un contenuto determinato, poichè riguardava non solo la convinzione sulla giustizia dell'azione, ma fortificava anche l'affermazione dell'attore di potere, malgrado i mezzi di prova prodotti dall'avversario, e malgrado la mancanza o insufficienza dei proprii, sostenere la propria istanza con buona fede: insomma era quello che usava la pratica lombarda. Ma poichè esso si manifesta quasi contemporaneamente a quest'ultima, non può affermarsi con esattezza se sia di azione romagnola o pavese (2). Piuttosto il vedere nei documenti letterarii che possono appartenere alla Romagna, il *jur. cal.* vestire ancora i caratteri che aveva nel diritto lombardo (3), farebbe credere essere stata la scuola Romagnola estranea nel promuovere mutamenti nella natura e nel significato del *jur. cal.*

Ciò che è certo, si è che in Italia presso tutti i tribunali il *jur. cal.* andava divenendo un *jur. de veritate*, un giuramento principale. Pillio scrive che al suo tempo in certi luoghi il *jur. de cal.* si prestava dopo uditi i testimoni e dopo presentate le prove, prima della fine del giudizio (4). Anche

(1) An. 998 Bethmann Hollweg V. 447: an. 1025 Fantuzzi IV n. 21.

(2) Ficker (I 59. seg.) vuol far questo derivare dal *jur. cal.* di Ravenna.

(3) Brachyl. IV 11-12 e false Costit. cit.

(4) Ficker. p. III. § 3 pag. 52.

il giuramento, *de cal.* che, secondo il rito giudiziario in uso a Milano, prestava il vincitore, ma prima che la sentenza fosse pronunziata (1), non era un *jur. de conscientia* ma *de veritate* nè ci deve ingannare il nome che porta.

(DIRITTO ROMANO - CANONICO)

13. La procedura romano-canonica accettò il giuramento di calunnia e ne fece uno dei caposaldi dell'ordinamento inquisitoriale.

I tribunali ecclesiastici che non avevano dimenticato le pene pei litiganti temerarii, condannandoli nelle spese (2), erano anche ricorsi al giuramento *de cal.* da prestarsi da ambo le parti (3), *in animam jurantis* (4), *post litis contestationem* (5), o anche nel corso del procedimento (6), da ri-

(1) Ioan. Andreas *De processu iudicii* ed. Senkenberg *Corpus iuris german.* I. p. II. pag. 149. A Milano, secondo le *Constit. mediol.* tit. 20, prima del duello anche il convenuto giurava « quod non asto animo venit ad defendendum et quod non fecit furtum » il che non è un *jur. cal.* ma *de veritate.* Quest' *anteiuramentum* non si collega, come vuole Ficker, a un Capit. Carl. M. c. 65 d' incerta origine (Boretius *Capitul. in Lang.* p. 178), che però non si riferisce a un giuramento da prestarsi pria della pugna da ambo le parti ma alla presupposizione di spergiuro da una parte o dall'altra, nel qual caso si deve fare il duello.

(2) c. 4 X 5. 37: c. 3 X 1. 3.

(3) c. 1. 3 X 2, 7.

(4) c. 3 id.: c. 3 in VI 2, 4.

(5) c. 54 X 1, 6: c. 2 de confessis in VI 2, 9.

(6) c. 1 in VI, 2, 4.

petersi anche nel giudizio di appello malgrado che lo si fosse prestato in prima istanza (1). Anche i procuratori delle parti dovevano giurare *de cal.* dopo che le parti stesse avevano giurato (2). Era un giuramento necessario che si poteva per tacito accordo intendere come prestato (3), a cui mai potevasi rinunziare, cui mai rifiutare (4).

Nelle fonti canoniche lo troviamo scomposto in in due forme: nel *juram. calumniae* (*stricte sic dictum*) e nel *juram. de veritate dicenda* (5). Vedremmo quale fu l'origine e quale significato ebbe nella pratica questa distinzione.

Il diritto canonico ordinava il giuramento *de cal.* in tutti i casi, ma più specialmente lo richiedeva dalla moglie che si era allontanata dalla casa del marito protestando di essere a lui congiunta in grado vietato di consanguineità (6); da colui che vuole eccepire contro le persone dei testimonii dopo aver conosciute le loro deposizioni e che non eccepì preventivamente o che non può provare di essersi riservato eccepire dopo avere udito il deposto (7); da colui che scorso il termine

(1) c. 2 id: Bonifacio VIII decide quì una quistione sollevata dai glossatori e dai proceduristi. V. G. De Suzaria n. 130: Durantis tit. de jur. cal. § 2 n. 3. ed. Lione 1539 II f. 163.

(2) c. 2, § 1, in VI 2. 4: c. 3 X 2. 7.

(3) c. 1, id.

(4) c. 7 § 1 X 2, 7.

(5) Denominazione verosimilmente tratta dalla *Nov. 49. c. 3.*

(6) c. 13 X 2, 13.

(7) c. 31 X 2, 20.

nuove eccezioni intende esperimentare (1).

Ciò che di speciale troviamo nel diritto canonico, è di aver mitigata la necessità voluta dal diritto romano di prestar tale giuramento al principio della causa, è di averne autorizzata la tacita remissione. Era questa una circostanza che ne aveva alterata la natura? I nomi che esso assumeva di *jur. malitiae* se prestato nel corso del processo sopra un fatto speciale o ripetuto per ogni fatto su richiesta dell' avversario o ad arbitrio del giudice (2) o *de veritate dicenda* nelle cause spirituali (3), indicano mutamenti avvenuti nell' essenza del *jur. cal.*, o trattasi sempre dello stesso giuramento, oppure di altri diversi?

Tali questioni interessano la storia della procedura e le esamineremmo. Intanto è bene avvertire che per l' influenza che esercitò il diritto canonico sulla procedura civile e criminale, per la connessione tra la procedura ecclesiastica e la laica, per avere questa accettate le innovazioni introdotte dal dritto canonico, per il mutuo aiuto anzi la quasi identità fra i proceduristi dei due tribunali, è necessario per rispondere studiare la questione nella procedura romano-canonica, quella cioè praticata nei comuni italiani ed esposta dai nostri antichi giuristi. Sebbene la quistione fosse trattata in modo scientifico e dottrinale, tuttavia questa trattazio-

(1) c. 32 X 1, 6: c. 2, § 2 in VI 2, 4.
(2) c. 1 e 2 X 2, 7:
(3) c. 4 X 2, 25.

ne ebbe la sua influenza sulla pratica; la quale poi alla sua volta su quella influì e contribuì a determinarla; ed è perciò che il *jur. cal.* appare come una parte viva dell'organismo giuridico di quel tempo e non può essere ricondotto all' una o all' altra delle fonti giuridiche, alle civili o alle canoniche sole, ma in entrambo deve essere studiato. Le decretali e le leggi germaniche hanno collaborato assieme a svilupparlo e sono riescite ad una teoria unica. Ecco perchè in questa ricerca non è possibile tenere distinte le singole fonti, ma le esponiamo come un tutto, come una fonte unica.

15. Nel nuovo processo il *jur. cal.* divenne parte importante anzi preponderante. Le parti al momento in cui presentavano le *positiones*, cioè le informazioni e dichiarazioni spettanti alla causa (1), o più anticamente quando formulavano le *interrogationes* prima della *litis contestatio* (2), dovevano

(1) Io: Andrea *Summula de processu iudicii.* (ed. Wunderlich 1840 c. 5) «Positio est brevis verborum formula mentem ponentis informans seu explicans ad veritatem alliciens. Vel est narrationis confessio.... Vel est dictum factum nondum probatum per modum articuli determinatum» Durantis *Speculum* lib. II p. II, tit. de position. II fog. 176 Bartolus ad l. 22 Dig. de interrog. in i. f. n. 12: tom. I f. 197 e ad l. 2 C. IV 59 tom. VII p. 91 Baldus ad l. 9. id.Gratia II, 3 p. 361. Pillii II 11. pag. 31.

(2) Durantis (in eod. l.) «olim sub forma interrogationis ponebatur.» Placentinus (*Summa* in Cod tit. de jur. prop. cal.) e Pillius (*Summa de ord. judic.* p. II § 11) non conoscono che le *interrogationes*. Così anche Otto Papiensis (sec. XII). De ordine judic. c. VII; Riccardus *Ordo judic.* (ed. Witte 1851) 17 e i giuristi pubblic. da Haenel *Dissens. domin.*: Damasus *Sum-*

giurare *de cal.* giuramento generale sulla buona fede dell'attore nel muovere la lite, del convenuto nel difendersi, di entrambi che interrogati non negheranno quello che credono vero nè useranno di false prove.

Il diritto canonico che cercò favorire nell'interesse della verità la formulazione esatta di essa, il che non si raggiungeva coll'uso germanico delle quistioni e del giuramento, sostituì alle quistioni le *positiones* scritte che davano alla controversia una base stabile, e pei dettagli che ad esse si riferivano, si limitò a richiedere il *jur. cal.*

Il contenuto di questo giuramento era espresso nei seguenti versi:

« Istud juretur, quod lis sibi justa videtur, — Et si queretur verum non infitietur, — Nil promittetur nec falsa probatio detur, —Ut lis tradetur, dilatio nulla petetur » (1).

Il giudice chiede al ponente « si credit verum quod proposuit » « ponis hoc tuo juramento? » e alla controparte « si credit verum quod alter propo-

ma de ord. jud. c. 31. Anche le antiche decretali c. 1. X. 2. 4 del 1180 e c. 6 X 2, 7 del 1206 parlano solo di quaestiones o interrogationes et responsiones. Invece decretali posteriori (p. e.; c. un. X 2 5 del 1230) parlano delle *positiones*. e nella prima metà del secolo XIII Roffredus Epiphanii († 1243) nel suo trattato *De positionibus* dice che « *usus positionum* era frequens et quotidianus » Bartolo ad l. cit. 22. riferisce le opinioni del suo tempo. Cfr. Zimmermann pagina 187 segg.

(1) E in quest'altri: « Iuro meam litem mihi fultam iuri videri — Nec celaturus si qua rogatus ero: — Nec promissurum neque causae falsa levandae — Dicere, nec litem ducere velle meam » presso Iust. Vulteri *Iurisprud.* 31 n. 159 Marburg 1598.

suit: » « responde per sacramentum quod non fecisti de cal.: » al che deve rispondere colle parole *credo* e confessa, *non credo* e allora nega e si fa il giudizio (1).

Il *jur. cal.* della controparte non si ferma sopra la propria *coscienza* ma sulle speciali interrogazioni o posizioni presentate dall'altra parte: con tutto ciò non è mutato il suo carattere, giacchè non si risponde *est vel non est*, oppure *scio vel nescio,* ma soltanto *credo vel non credo* ed è quindi lontano da un *jur. de veritate dicenda* o *jur. veritatis* (2), « ubi de scientia respondet » (3).

Tuttavia vi sono casi nei quali non si giura *de cal.* ma *de veritate dicenda*, giuramento analogo, che ne fa le veci. Ciò avviene nelle cause spirituali (4), quando la controparte deve giurare, *respondere veritatem* sulle posizioni del ponente (5), quando alcuna delle parti propone eccezione maliziosa (6), quando è deferito nel corso del processo, quando è deferito ad un minore « si est adultus » (7), quando è deferito alla persona principale

(1) Durantis l. c. tit. positionibus § 3 n. 2 e 8; § 5 n. 13 e § 6 n. 7. II f. 176 Bonaguida *in Anecdota quae processum civilem spectant.* ed. Wunderlick 1841) IV 1.

(2) Gratia *De ord. judic.* (ed. Bergmann) p. II tit. 2. pagina 360: Bonaguida id. IV 3: Panormit. tit. except. contra posit.

(3) Durantis tit. de jur. cal. § 2 n. 10 t. II f. 163.

(4) c. 2. X 2, 7. Tancredi *Ordo jud.* III 2 pag. 202.

(5) Durant. de positit. § 4 ed. cit. II f. 178.

(6) C. 3 X 2, 6: c. 3 X 2. 16: Tancredi id.

(7) Azonis *Summa Cod.* de iurei. col. 259 n. 4 e *Lectura* l. 2. tit. eod. ad v. scire possunt causam. Tancredi o. c. pagina 204.

dopo chè giurò *de cal.* il procuratore (1). Non è un giuramento decisorio, ma analogo a quello *de cal.* e come questo solo una volta nel corso del procedimento può prestarsi, dopo la *litis contestatio*, dopo cioè che le *positiones* sono state presentate e fatte le domande e risposte (2). La sua origine va trovata nella pratica giudiziaria (nel diritto romano non trovasi una tale denominazione) del giuramento di purificazione dell'antico diritto germanico applicato non solo ai testimoni ma anche alle parti stesse, e in quest' uso modificato e indebolito, spogliato del suo essenziale carattere decisorio e divenuto un semplice *jur. de cal.* Quanto più si fece strada il concetto che non solo al giudizio di Dio ma anche ai testi e agli altri mezzi civili di prova sia da darsi preferenza sopra il giuramento delle parti, tanto più la pratica si dispose o ad accogliere il giuramento solo quale mezzo sussidiario di prova, oppure a spogliarlo del suo carattere decisorio e adoperarlo come un agente morale per ottenere la confessione di colui a cui si deferiva. La prima trasformazione avvenne nei diritti germanici romanizzati, nell' antico diritto canonico e nel feudale longobardo e ha senza dubbio cooperato a formare la dottrina romano-canonica del *juram. suppletorium* e *purgatorium*. La seconda si appalesa già nella scuo-

(1) Innocent. ad c. 7 X II 7. « Secundum antiqua tempora, praestito jur. cal. a procuratore, dominus jurat de ver. dic. »
(2) Id, ad c. 2 X II 7. nr. 2.

la pavese di diritto longobardo dove il duello da mezzo di convincere l'avversario di spergiuro divenne mezzo diretto per provare la colpa o l'innocenza del convenuto, e il giuramento di purificazione, senza perdere la sua forma, si cambiò in un semplice giuramento di calunnia, che, come vedemmo, porta già in se il carattere del *jur. de veritate dicenda* (1). Esso è preparatorio e serve ad investigare la verità, non pregiudica la successiva ricerca di questa, non è mezzo che serva a fissare definitivamente la verità formale; e perciò la risorta scienza giuridica che vedeva come non lo potesse dichiarare quale un giuramento decisorio e che non trovava nelle fonti romane il corrispondente, lo classificava come un *jur. calumniae*, sebbene al diritto romano l'uso di questo giuramento nel senso *de veritate dicenda* fosse estraneo. Ma l'allargamento di questo senso non era effetto di una preconcetta innovazione, ma il prodotto naturale dell'avvicinamento fra gli usi e le dottrine vecchie e le nuove. Al *jur. de veritate dicenda* restò per tale uso del *jur. cal.* solo una posizione sussidiaria: lo si adoperò solo dove non si poteva giurare *de cal.*, e giacchè le *responsiones* alle *positiones* sempre sotto giuramento dovevano essere prestate, fu necessario che in qualche modo si giurasse. Sul suo significato e importanza, in rispet-

(1) Questa procedura si riscontra in un giudicato del 786 presso Muratori *Antiq. ital.* I 532; nel *Liber Papiensis Widonis* 6. Vedi Zimmermann o. c. p. 105, 189 seg. 194.

to al giuramento germanico di purificazione dal quale era derivato, e al *jur. veritatis* del diritto romano che era un giuramento decisorio, dubbii si avevano e anzi regna ambiguità fra gli scrittori. Vediamo difatti Azone scambiarlo col *jur. voluntarium et necessarium* (1) e Tancredo trovarlo laddove è parola di un giuramento di pacificazione (2). Ma in generale la pratica e la teoria gli riconoscono il carattere di un *jur. cal.* malgrado che non sia concepito colla espressione voluta da Giustiniano *credo, extimo, puto*, ma con altre analoghe al longobardo *sic esse, non esse.*

Così si hanno due diverse formole di *jur. cal.* l'una di *jur. veritatis*, l'altra di *jur. credulitatis*, che continuano quelle della giurisprudenza longobarda, costituite dal *jur. sic esse* del convenuto, e dal *jur. de asto* dell'attore.

Nel *jur. veritatis* si giura di dire la verità *che si sa*; *confiteor-nego: scio-nescio* « non tantum de his quae quis vidit sed etiam de his quae indubitanter novi..... jurat *vera esse* de quibus non dubitat, licet ea non viderit » (3). Quindi il giuramento cade sulla fede che il giurante ha alle notizie : se il giurante risponde *nescio*, questa risposta ha il significato giuridico del giuramento d' ignoranza che trovasi nel diritto visigotico (4). Questo non

(1) Glossa ad l. 1 C. IV 59 v. veritatem.

(2) *Ordo judic.* III 2 § 3 p. 201 seg. Cf. Zimmermann p. 198.

(3) Innocentius IV ad c. 7 X 11, 7: Durantis *de positionib.* § 6 nr. 13: Bartolus ad l. 1 Dig. de interrog. quae in iure fiunt nr. 7 (sul *scire et credere*): Zimmermann § 27.

(4) II 5 17.

ha la forza decisoria di un *jur. veritatis* ma solo il significato di un *jur. calumniae* (1).

Nel *juram. credulitatis* alla domanda « *si credat verum esse* » la risposta deve essere « *credo vel non credo* » (2). Si giura quindi soltanto sulla fede, sulla piena convinzione specialmente per quei casi in cui questa posa non sopra un' immediata percezione ma sopra apprezzamenti e fonti diverse.

Il grado di certezza è minore, e la verità obbiettiva può essere diversa dall'opinione. Sebbene vi siano giuristi i quali pensino che nell' idea del *credere* sia contenuta anche quella del *scire* e che quindi il *jur. de cal.* abbia un significato preciso, sebbene altri ammettano che si possa anche ricevere la risposta con un *dubito* (3), tuttavia la maggioranza dei giuristi non ritiene se non che, il convenuto debba essere obbligato a pronunciarsi sul *credo* o *non credo verum esse*, giacchè deve rispondere soltanto *de credentia* o *de credulitate quam potest habere sine scientia* e *secundum animi sui opinionem* (4). La pratica giudiziaria non si teneva all'idea rigida e stretta della *credulitas* che identifica questa alla *scientia* ma alla più larga

(1) Sul *jur. veritatis et credulitatis* Durant. lib. II de iur. cal. § 1 n. 10 a 13 (ed. Lione 1539 II f. 162 e seg.) v. Zimmermann lib. III § 27 e 28.

(2) Pillius II 11. p. 32 Tancredus II 3 § 4: Bonaguida IV 2: p. 313, 317 Durantis De posit § 9 nr. 11. (ed. cit. II f. 180).

(3) Gloss. ad l. 2 § 2 C. IV 59 v. extstimat.

(4) Pillius II 11: Azo *Summa in Cod.* de iureiu. n. 30 Tancredus III 3 § 4: Gratta II 3 § 3 e § 7: Damasus tit. 33. p. 77.

e indeterminata, in guisa che l'interrogato sopra *facta aliena* era in grado di spiegarsi secondo la fede sua: ammetteva quindi le *positiones de facto alieno* sopra le quali si aveva l' obbligo espressso di rispondere (1).

L'uso giudiziario diede all'antitesi fra *jur. veritatis* e *credulitatis* il suo vero e pratico valore. Col *jur. cal.* il ponente poteva porre fatti dei quali non avesse una scienza positiva, pei quali aveva buone ragioni per tenerli come veri. Il ponente se giurava *de veritate*, doveva porre *secundum veritatem*, se *de credulitate, secundum credulitatem* (2). Sotto il *jur. cal.* solo questa ultima viene compresa. Ma il giudice poteva richiedere entrambi i giuramenti e allora non solo si doveva rispondere: *credere*, ma anche *sic esse*, *credere et scire*, però solo se si trattava di fatto proprio (3).

Il *jur. cal.* era prestato sopra tutta la causa e riguardava perciò molti capitoli, mentre quello *de verit. dicenda* riguardava un solo capitolo, cioè quello su cui era richiesto e prestato. Anche per questo si distingue dal *jur. malitiae*, che si prestava non sopra tutta la causa ma su precipui articoli o eccezioni, prima o dopo la contestazione della lite, ogni qualvolta si aveva presunzione contro una

(1) Bonaguida IV. 1: Durantis *De posit.* § 7 n. 3, 6: § 7 II f. 185 n. 18, 31-34.

(2) Bartolus ad l. 22 Dig. de interrog. in iure n. 22 t. I f. 198 « Alii dicunt quod actor semper ponit de verit., reus de credul.»

(3) Cfr. *Const. usus Pis.* 1231 c. 11 ed. Bonaini. *Stat. di Parma* 1255 nei *Monum. istor. pert. alle prov. di Parma*, p. 230.

parte che eccepiva per cavillare e chiedeva dilazioni per acquistare inutilmente tempo (1).

Il *jur. cal.* si doveva prestare immediatamente sulle posizioni stesse, mentre per quello *de verit. dicenda* si poteva concedere dilazione allo scopo di investigarela verità. Perciò in esso non si giura che di quello che si sa (2) o di quello che consta evidentemente da testimoni che depongono *de scientia* e di cose viste coi loro occhi (3).

(LA GIURISPRUDENZA E LA PRATICA)

16. Il *jur. de cal.* continuò come parte essenziale del procedimento civile e del criminale fino al secolo XVII. Nei sec. XII e XIII è comune e le sentenze lo menzionano (4); il prestarlo è d'obbligo; e quando è deferito dal giudice, le parti non possono rimetterlo (5). Se non si giura, si perde senza altro la lite (6); e se non è chiesto, il giudizio è irregolare e si deve rifare (7), sebbene in altri giudicati quest'eccezione si trovi respinta e la senten-

(1) cap. Pastoralis 4 de except. c. ultra tertiam 55 de testib. Gratia p. II 2 pag. 360.

(2) c. Hortamur 20 cause 3 q. 9.

(3) c. 15 c. 3 q. 9.

(4) « recepto sacr. cal. ab. utraque parte et praestito » Ficker IV n. 243 p. 240. Bonelli *Chiesa di Trento* II nr. 39 an. 1171.

(5) Baldus in l. 2 § 4 C. II 59: Ficker n. 246 p. 294.

(6) an. 1210 « curator.... de calumnia iurare noluit. Unde nos condemnamus » Ficker n. 247 p. 294.

(7) an. 1192 e 1193 Ficker n. 183, 187 pag. 226, 230.

za resa sia ritenuta egualmente esecutoria (1).

Dove era obbligatorio, lo doveva deferire il giudice, come nello Statuto di Collalto (2), di Carrara (3), negli antichi di Savoia (4), nelle antiche consuetudini di Sicilia (5), negli Statuti di Adria (6), in quelli di Torino quando la causa è introdotta con regolare citazione (7), in quelli di Ferrara (8), negli antichi di Bologna (9), in quelli di Novara, per ogni causa ordinaria o sommaria (10), e di Sassuolo (11). A Nizza doveva essere *irremissibiliter* prestato dall'attore e dal convenuto pria di fare le *positiones* (12); e così volevasi a Riva (13), a Rovereto (14), in Valtelli-

(1) an. 1210 Ficker n. 238 pag. 286.

(2) *Statuta Collalti* cura F. Ferro, Treviso 1589 lib. I r. 17 p. 17.

(3) *Stat. Carrarens.* 1574 lib. II c. 16.

(4) *Statuti di Pietro II di Savoia* ed. C. Nani, *Mem. d. R. Accad. di scienze di Torino* s. II t. XXXII estr. p. 11.

(5) Brunneck *Siciliens Mittelalt. Stadtrechte* Halle 1881, p. 257.

(6) *St. di Adria nel Veneto* 1442 ord da Bocchi *Archivio veneto* XII p. 265.

(7) *Mon. hist. patr. Leges munic.* p. 654.

(8) *Statut. urbis Ferrariae* 1567 lib. II r. 36 p. 54.

(9) *Stat. del Comune di Bologna* del 1245-1267 ed. Frati (*Mon. istor. pertinenti alla prov. di Romagna* t. I p. 249) lib. II r. 1 an. 1259.

(10) *St. Civil. Novariae* lib. II p. 114.

(11) *St. di Sassuolo e di tutto il dominio del sig. Hercole Pio*, Sassuolo 1562 lib. II r, 23.

(12) *Stat. Niciae, Mon. hist. patr, Leges mun.* p. 158.

(13) *Stat. della città di Riva* 1270-1790 ed. Gar. Trento 1861 I c. 20 p. 60.

(14) *Stat. di Rovereto* 1425-1610 ed. Gar. Trento 1859 c. 10 pag. 190. Vedi altri esempi in Pertile VI pag. 556 seg.

na (1).

Si autorizzava anche in certi luoghi il giudice quando il citato non compariva per giurare *de cal.*

« compellere omnibus rimediis iuris, videlicet mulctam indicendo ad dictum sacramentum praestandum et positionibus respondendum » (2).

A Iesi non erano ammesse le opposizioni

« contra instrumenta pertinentia ad legitimationem mandatorum et personarum nisi praestito jur. de cal. (3).

In altri tribunali invece doveva prestarsi dal convenuto, se pria aveva giurato l'attore, o se lo richiedeva il convenuto doveva prestarsi dall'attore (4). Ciò trovasi nel Friuli dove per lo più non era obbligatorio se non quando una parte lo chiedesse all'altra o il giudice lo deferisse ad entrambi (5); così anche a Feltre (6), a Belluno (7), a

(1) *Stat. di Valtellina riform. nella città di Coira* 1548, Coira 1737 c. 67 p. 53.

(2) » *et decreta antiq. civ. Placentiae*, Brescia 1560 lib. II. r. 51 fogl. 24.

(3) » *sive Sanct. et ordin. Aesinae civ.* 1597 lib. II r. 7. questo sarebbe il *diffensionseid* dei tedeschi.

(4) » *di Casale* sec. XIV nei *Mon. hist. patr. Leges munic.* p. 944: *Stat. Curiae Matarellae domi Ossulae* p. 11: *St. Bononiae* (ed. 1561) lib. II r. 16 I p. 13. *Stat. Cesenae* rifom. sotto Sisto V. 1589 lib. I p. 13. *Stat. urbis Romae* 1580 I, 66.

(5) » *della patria del Friuli* (Udine 1745) c. 37 p. 34

(6) » *di Feltre* Venezia 1749 lib. II r. 18 p. 149.

(7) » *Belluni* Venezia 1747 lib. II c. 19.

Padova (1), e altrove (2); e se non era chiesto «non intelligatur pars contumax in non jurando.» Ma quando l'attore lo chiedeva al reo, questi non poteva eccepire se pria non giurava (3). A Lucca le parti lo potevano omettere o rimettere (4), ma, invece a Reggio (5) colui al quale era deferito, doveva giurare o perdere. A Finale Ligure poteva richiedersi solo per le cause importanti, ed era vietato per le minori (6). Ad Aosta potevasi chiedere in qualunque stato della causa purchè

« avant le proces vu, visité ou distribué pour juger. Et sera contrainte la partie sur sa requise preter serment de calomnie et malice sur toute la cause pourveu que le requerant ait prêté semblable serment et qu' il croit l'action par lui proposé etre juste et né l' avoir intenté par calomnie ecc. » (7).

...ndo le Cost. egidiane (V, 3) non lo si pre... cause « ubi agitur vigore instrumenti. » ... Francia il *serment de calange* (8) non era ...ion obbligatorio, salvo che nel procedi... ...e officialità. L' *Ordonnance* sulla proce... ...*ttalet* che forma il 1 cap. degli *Etabl*. ... lo prescrive senza nominarlo : l'attore

(... *Accad*... *ina antiqua et ref.* 1682 p. 40.

(5) ...

(6) *St*... *Vallis Antigorii* Ginevra 1685 c. 143 f. 239. *veneto* XII ... ann. Conciolo 1685 lib. II r. 10 p. 181.

(7) *Mon*. ...49 c. 65.

(8) *Statut*... ...*om. Regii* 1582 lib. II r. 23 f. 90.

(9) *Stat*. ...*chion. Finarii* Milano 1636 c. 5. Const. (*Mon. istor*... St. Cadore II; Pertile VI 556 n. 33. r. 1 an. 12... d'Aouste 1584 lib IV tit. 20 art. 21 e

(10) *St*. ...

(11) *St*. ... Sassuolo 15...

(12) *Stat*. ...

(13) *Stat*. ... I c. 20 p. 6...

(14) *Stat*. ... pag. 190. V... ...*n Cod.* lib. II tit. 59, tom. III p. 478.

giura che *croit avoir droite demande* e che risponderà la verità *selon ce qu' il croit*; che non farà doni nè promesse ai giudici, nè chiederà dilazioni, ecc. Nel 1302 fu imposto alle parti, e Luigi XII nel 1499 prescrisse ancora che ogni interrogazione e risposta dovesse essere preceduta da un giuramento di *credit vel non credit*. Ma poi andò in disuso (1).

In Spagna era voluto per le antiche leggi (2). In Germania, secondo lo *Spec. Saxon.* si doveva giurare prima del duello (3): in seguito restò obbligatorio soltanto nei giudizii davanti la Camera imperiale (4), e nei casi in cui il reo lo chiedesse (5) o lo imponessero leggi e consuetudini speciali (6). In Inghilterra tanto nelle curie laiche che nelle ecclesiastiche (7), in Olanda e in Belgio era obbligatorio (8).

18. Tutti quelli che potevano stare in processo erano tenuti al *jur. cal.* Pei minori giuravano i tutori,

(1) Tanon *L' ordre du proces civil au. XVI s.* nella *N. Revue hist. du droit* 1885 t. IX p. 654.

(2) *Las septa partidas* p. III tit. II c. 23.

(3) Knies *Der Beweis in Strafprocess* 1878 p. 44, ma un giuramento *de cal.* analogo all' italiano non trovasi nel processo germanico del medio evo: v. Planck *Das deuts. Gerichtsverfahren in Mittel lter* 1879 p. I, p. 19, 108. E sul giuramento dell'attore v. Laband *Die vermogensrechtl. Klagen* p. 25.

(4) Carpzovius *Responsa iuris* lib. III tit. 6 r. 54 p. 80: Lauterbach *Dissert. Accadem.* 1728 t. IV pag. 1178.

(5) *Ordo camerae imp.* tit. 18.

(6) Carpzovius o. c. lib. III tit. 8 r. 57 p. 12.

(7) Oughton *Ordo iudic. in foro eccl. brit. et hibern.* 1738. I pag. 176.

(8) Christinus *Decis.* t. II dec. 147.

sebbene da alcuni si volesse che ciò sorpassasse i doveri della tutela (1): per gli enti morali gli amministratori e i sindaci (2).

Molto controversa era la questione se ad esso fossero tenuti anche i chierici (3). Due antichi glossatori avevano proposto che giurassero personalmente nelle cause patrimoniali proprie, e in quelle ecclesiastiche temporali per mezzo di procuratori (4). Questa è anche la risoluzione di antiche leggi municipali (5), secondo le quali il vescovo nomina un sindaco per giurare. Invece in altre leggi prevalsero i principii derivanti dagli antichi privilegi e si dissero contente della confessione del chierico eguagliata al giuramento (6), amenochè non glielo si richiedesse espressamente (7). Altrove si autorizzò il chierico a giurare per mezzo di

(1) Ugolinus ed. Haenel § 68 p. 308: Azo *Summa* Cod. de jur. cal. § 4 (Lione 1523 f. 46) e *Lectura* ad l. 2 Cod. § 9 Parigi 1581 fol. 162: Tancredi III 2 pag. 204.

(2) Pillius III 1 (ed Bergmann p. 50): Azo *Lect.* cit. Odofredus *Lectura sup Auth.* Tudini 1514 f. 136: Placentinus *Summa* C. de jur. cal. Magonza 1536 p. 94.

(3) Hugolinus § 64 p. 302. Martino diceva i canoni vietare ai chierici giurare.

(4) Così Bassiano in Hugol. e Damasus *De Ord. iudic.* tit. 47 ed. Wunderlich p. 87: Pillii III 1 p. 51. Hugolinus § 69 311 — Bulgaro si appoggiava sulla legge di Enrico e voleva giurassero per mezzo dell'avvocato.

(5) *St. di Bologna* 1245 ed. Frati lib. IV r. 20 p. 403: *St. di Genova* c. 16 *Mon. hist. pat. Leges mun.* p. 244.

(6) » *Veronae* 1228 lib. VII. 2 c. 71.

(7) » *Veronae* (Venezia 1747) lib. V tit. 2. c. 40 p. 112.

procuratore ma si volle ancora che così potesse fare l'avversario (1).

Ma in favore dei chierici furono dagli imperatori largite esenzioni, dal secolo XII, esenzioni particolari, però, colle quali erano liberati dalla pıestazione di questo *jur. cal.* (2). Ne andarono poi, per diritto comune, esenti il papa, i cardinali, i vescovi (3), il padre contro il figlio, l' erede per le cause del defunto (4), il signore in lite contro il vassallo (5).

19. Anche gli avvocati dovevano giurare:

> « Ego iuro ad s. Dei Evang. me credere favere iustam causam litigandi et eam non esse mendaciis figmentis compositam, et quod non utar mala conscientia, non dabo fraudolentum vel malum consilium» (6).

E si obbligavano ad abbandonare la lite appena che vedessero che non era giusta (7).

A Brescia richiedevasi dall'avvocato analogo giuramento in qualunque stadio comparisse incausa:

(1) *Stat. Ravennae* c. 116 cit. da Pertile § 227 n. 50: Diploma di Ottone IV del 1200 al mon. di S. Salvatore Ficker *Forschungen* IV n. 218 p. 271 *St. civ. Veronae* Venezia 1747 lib. II r. 40 p. 112. *Bologna* 1250 IV, 20: *Const Pisan* c. 11.

(2) Dipl. an. 1164 in Ficker nr. 137, an. 1216nr. 319: an. 1173 an. Cirstercensi Fumagalli *Antich. longob-milan.* I 387-391. Vedi altre esenzioni riferite da Pertile VI 557 n. 38.

(3) c. 1 X de jur. cal.

(4) Del Re *Tract. de jur. cal.* Venezia 1598 p. 180.

(5) *Libri feudor*, II 33, 3.

(6) *Stat. Collalti* ecc. lib. I r. 17 pag. 17. *Stat. civili della città di Brescia* 1776 c. 17 p. 39 an. 1470.

(7) » *di Feltre* (Venezia 1749) lib. II r. 18 p. 149: *Statuto di Brescia* e. l.

« E se alcuno ricercato ricusasse di giurare corporalmente toccando le scritture, non gli si dia più ascolto in quella causa, in pena al giudice se lo ammetterà, di 10 lire ogni volta che palesemente o di nascosto avrà patrocinato in quella causa: e colla stessa pena sia castigato il suo cliente per ogni volta che in palese o nascostamente avrà dimandato il suo patrocinio nella stessa causa: ed ogni persona di buona fama possa essere accusatrice e sarà tenuta secreta, e avrà parte ecc. » (1).

Quest'obbligo di giurare imposto agli avvocati, ai procuratori e ai tutori da Giustiniano, obbligo diverso da quello che nel medio evo era stato messo a carico degli avvocati delle chiese, fu ripristinato, per lo studio del diritto romano, dai giureconsulti. Difatti lo menzionano esplicitamente i primi processualisti (2) e le antiche leggi municipali (3). Poi si diffuse e divenne quasi comune nel secolo XVI (4): ma poi cominciò, come vedremmo, a tramontare. Esso mantenne sempre il vero carattere del *jur. cal.* giustinianeo; e quindi

(1) c. 17 p. 39. A Ferrara se non giurava, perdeva il salario: *Stat. Ferrariae* 1567 lib. II r. 36 p. 54.

(2) Bulgarus *de iudiciis* § 3 La *Practica Othonis antiq. doct. ordinis iudiciarii* (metà sec. XII) pag. 15 Venezia 1567 r. de advocatis riferisce il giuramento che dovevasi prestare dagli avvocati. Vedi la *Practica Brunatii* cit. a pag. 85 n. 4.

(3) *Stat. civit. Mutinae* an. 1327 ed. Campori 1864 lib. III p. 285 lib. IV r. 243 p. 519: *Stat. del 1379 di Amedeo VI conte di Savoia* Torino 1881 ed. da Nani c. 30 p. 22 (*Accad. di Torino* S. II t. 34): Stat di Pera I r. 28. In Francia un' Ord. del 1302 lo rendeva obbligatorio: v. Tanon o. c. p. 411.

(4) *Stat. di Sassuolo* ecc. 1568 lib. II r. 23 f. 48: *Stat. di Valtellina* del 1549 (1737) c. 67 p. 53.

il procuratore giurava in *anima sua* di non sostenere causa cattiva nè di tormentare l'avversario con dilazioni e domande inutili (1): ed è per questo che lo Statuto di Nizza diceva:

« Si procurator ignorantiam forte pretendat, iura sua principalis partis conscientiae potest reservare » (2).

A differenza di quello delle parti, il suo non è mai un *jur. de credulitate*. In alcuni luoghi, oltre al *jur. cal.* potevano gli avvocati essere sottoposti a quello *malitiae* dopo che avevano formulato le loro *positiones* (3) — Prima che scomparisse, si ebbe una fase in cui comparvero le eccezioni e non fu più ritenuto obbligatorio. Le eccezioni furono fatte in favore del procuratore del fisco che come a Mantova e nel Monferrato, non era tenuto a giurare (4). In alcuni luoghi poi, lo doveva prestare l'avvocato solo quando la parte avversaria lo richiedeva, ma non più d'ufficio (5).

20. In quanto al momento della prestazione la pratica aveva introdotto che si potesse giurare in qualunque parte del giudizio, prima però della sen-

(1) *Stat. Eugubii* ann. Conciolo 1685 lib. II r. 10 p. 181 *Stat. Ferrariae* 1567 lib. II r. 36 p 54.

(2) nei *Mon. hist. pat. Leges* I 158.

(3) » *di Pietro II di Savoia* ed. Nani p. 11 (Mem. della R. Accad. di Torino s. II t. XXXII).

(4) Surdi *Decis.* 18 n. 11. E a Verona gli Amministratori del Comune *Stat. Veronae.* lib. V c. 39 Cfr. Form. ad Widon. 4; Henric. 1. 2.

(5) *Stat. Collalti* cur. Ferro Treviso 1859 lib. I r. 17 p. 17: *Stat. della patria del Friuli*, Udine 1745 c. 37 pag. 34.

tenza, quando al giudice o alla parte sembrava opportuno (1). E mentre in alcuni statuti volevasi lo si prestasse pria della lite contestata, altri permettevano si prestasse anche dopo (2). Allora si giurava però *specialiter* (3), *ad probationem* in conformità al significato esteso che aveva acquistato il *jur. cal.* per opera del diritto germanico che lo aveva unito al *jur. de veritate dicenda.*

La giurisprudenza accettava questa innovazione della pratica (4), che contraddiceva alla origine del *jur. cal.*, il quale acquistava carattere e valore di prova, che non aveva per dritto romano, ma nello stesso tempo non lo scambiava e ne avvertiva le differenze. Bartolo distingueva il *jur. cal.* « quod est de solemnitate et forma iudicii » da quello « ad probationem » (5). In questo non si giurava sul *credis*, ma sul *scire*, dopo fatte le prove. Allora la verità era risultata e potevasi sapere *quod verum est.* Perciò in alcuni luoghi lo si esigeva al momento della sentenza e dal vincitore (6) che giurava

(1) *Stat. const. ac decreta Friniani* Reggio 1587 lib. II r. 17 f. 28: *Stat. Belluni* Venezia 1747 lib. II c. 19 *Stat. Cesenae.* 1588 lib. I p. 13.

(2) » *Carrarenses* 1574 lib. II r. 16: *Coutum gènèr, d'Aonste* 1584 lib. IV tit. 20 art 21 e 22.

(3) » *Belluni* II 19.

(4) Pillii *Quaestiones iuris* n. 40 Lugduni 1572 pag. 25: e *De ordine iudic.* p. II § 11 pag. 51.

(5) ad l. 13 § 13 Dig. de damno infecto: e ad l. 2 § 3 Cod: de jur cal. Venezia 1615 t. V f. 29, VII f 90.

(6) Ioan. Andreas *Summula proc. iud.* ed. Wunderlich 1840, II 3.

sulla conformità della sentenza pronunziata colla verità. A questo duplice *jur. cal.* avevano i giureconsulti acconciato o trovato opportuno mantenere la distinzione di *jur. cal. generale* e *jur. cal. particolare* che poteva rispondere al diverso valore e significato del giuramento secondo gli stadii della lite in cui era prestato: il primo era il solenne che riguardava tutta la causa (1); il seeondo era il purgatorio del diritto germanico sopra un particolare (2).

21. Ma in qualunque tempo chiesto, la domanda, secondo alcuni statuti, doveva essere fatta *viva voce, parte presente et intelligente* e, se la parte era assente, con citazione e notifica speciale (3), e in quella domanda nessun' altra *petitio, interrogatio* o *positio* poteva essere formulata (4).

Cosi, di regola, di persona lo si doveva chiedere, di persona prestarlo e rimetterlo. Ma si poteva nominare un procuratore che giurasse invece di colui a cui era deferito? Chi l'affermava, che il negava. (5). Quelli considerando il giuramento come un *contractus spiritualis*, dicevano che per la *litis cont.* ogni procuratore diviene *dominus litis* (6): i secondi lo negavano al semplice procuratore che non acquista tale qualità di *dominus*

(1) Baldi e Cyni *Lectur. in Cod.* de jur. cal.

(2) Durantis. c. De iur. cal. t. II f. 177.

(3) *Stat. const. ac. decreta Friniani* II r. 17 f. 28.

(4) » *Regii* 1582 lib. II r. 23 f. 90: *Stat, Ferrariae* 1567 lib. II r. 36 p. 54.

(5) Vedi su ciò Strippelmann *Nothwend. Eide* 1857 p. 216: Endemann *Beweislehre* p. 534.

(6) Bartoli ad l. 1 § 5 Cod. de jur. cal. t. VII f. 92.

litis (1), e richiedevano invece la presentazione di uno speciale mandato (2). La pratica segui ambo i sistemi: dove si volle uno speciale mandato (3), dove si ammisero anche quelli che avevano mandato generale (4); e sulla natura del giuramento, dove il procuratore giurava in *animam domini* « iuro quod dominus per me veritatem respondebit » (5), dove in *anima sua* « iuroquod respondebo veritatem » (6): dove si richiedevano ambo i giuramenti dal procuratore (7).

22. La questione se lo si potesse rimettere, era poi congiunta all'altra intorno alla natura del *jur. cal.* Per Baldo che lo vuole prestato per pubblica utilità, la sua remissione non può essere che dolosa. Anche gli antichi processualisti condannano le illegittime consuetudini che lasciano passare la remissione (8), e ne fanno uno speciale privilegio

(1) Durantis II 2 de jur. cal. § 10

(2) id n. 13: Glos. in c. 3 VI 2. 4: Paulus de Castro ad l. 2 C. de iur, cal.

(3) *Cout. Général d'Aouste* 1584 lib. IV tit. 20 art. 20. *Stat. Eugubii* ann. Conciolo 1685 lib. II r. 10 p. 181.

(4) *Stat. Carrar.* 1574 lib. II r. 16: *Stat. Lucae* 1549 c. 65 pag. 39.

(5) Durantis l. c. § 4 n.' 7. Vedi le critiche fatte da Cino a questo giuramento: in l. 2 § 2 C. II 59.

(6) *Stat. Regii* 1582 lib. II r. 23. Così la curia romana: Ioan. Andreas ad Durantis id. II § 3 n. 23. Sul giuramento del *procurator absentis* v. Tancredi p. 205: Baldus in. l. 2 § 2 C. II 59 nr. 1.

(7) Così la Rota rom. presso Marta *Compil. totius juris* Venezia 1620 I p. 307.

(8) Damasus ed. Wunderlich tit. 50 pag. 90:

del principe (1). Così anche alcuni statuti (2). Invece altri glossatori distinguevano la remissione tacita e l'espressa: ammettevano la prima e dicevano valida la sentenza se fu trascurato (3), se non fu chiesto (4): ma condannavano la remissione espressa che sarebbe stata una turpitudine, che invece alcune leggi accolsero se stabilita *de voluntate partium* (5). E queste tolleranze che non appartengono al diritto processuale antico, preludiarono invero al suo abbandono.

23. La stessa evoluzione si nota per gli effetti che seguivano alla non prestazione quando il giuramento era richiesto. Gli antichi erano divisi sul punto se l'attore che non giurava decadeva *ipso iure* dall'azione o se era necessaria una sentenza. Azone voleva la sentenza (6), non solo per l'attore ma anche pel reo (7). Altri invece annettevano al

(1) Hugolinus § 73 pag. 316: Azonis *Lect.* cit. p. 163 e. Odofredus *Lect* super. l. 2 § 2 C. II 59 Tudini 1514 f. 137 lib. II r. 36 p. 54.

(2) *St. Regii* 1582 II 23: *Ferrariae* 1567.

(3) Così Bassiano e Azone (o. c.) Cfr. Hugolin. § 73.

(4) Pillius p. 51: Durantis II 2 tit. de iur. cal. § 2 n. 4. Gailus *Decis. cam. imp.* 1 d 85: Donelli *Opera* VI 221. Marta o. c. p. 308,

(5) *Stat. di Torino*: *Mon. hist. patr. Leges mun.* I. p. 654: *St. Lucae* 1549 c. 65: *St. Bononiae* II r. 16 ed. 1561 comm. Monterenti 1 p. 104 *St. Carrarens* 1574 lib. II r. 16 Cfr. Seraphinus *Tract. de privil. juram.* Bergamo 1586 p. 648.

(6) *Summa* Cod. Lione 1523 f. 46: *Lectura* cit. pag. 163.

(7) *Summa* cod. f. 222: *Lectura* p. 597. Hugolinus § 79 pag. 320.

rifiuto di giurare la decadenza dell'azione: e questo principio fu accolto in alcune leggi (1), specialmente per quello deferito dal giudice (2). E questa incertezza durò sempre fino alla sua scomparsa: e anche tardi si videro tribunali (3), scrittori (4) e leggi (5) che lo dicevano di sostanza del processo e quindi produttivo di decadenza dell' azione se non si prestava: e altri (6) stabilire che chi non voleva giurare non perdesse *ipso iure* la causa, ma non potesse difendersi e si giudicasse allora solo sulle prove addotte dall' attore, nè valere questa nullità se dagli atti risultava il buon diritto di colui in cui favore fu sentenziato (7). Il *jur. cal.* così non era più *de substantia.*

Gli effetti della prestazione erano pel processo analoghi a quelli della contestazione della lite (8): per la sentenza importavano scusa da presunta calunnia, rimovevano le pene in cui si cadrebbe non giurando e liberavano dalla condanna nelle spese giudiziarie (9).

Per diritto antico si giurava molte voltre (10),

(1) *Stat. Regii* 1582 lib. II r. 23.
(2) *St. Lucae* 1549 lib. II c. 65: *Stat Carrar.* 1574 II 16.
(3) *Rota Roman.* p. IX dec. 44 n. 10.
(4) Scaccia *de iudiciis* II n. 49: Carrocius *De iuram. litis* q. 13.
(5) *St. Cesenae* lib. I p. 13: *Stat. Aesiniae civ.* 1597 II. 32.
(6) » *Collalti* cura Ferro Treviso 1859 lib. I r. 17 p. 17,
(7) Marescotto *Variar. resol.* lib. I c. 47.
(8) Contro Socino. Vedi del Re p. 205.
(9) Così Socino. In Cod. de jur. cal.
(10) Gloss. in Authent. Socino in C. II 59.

ma allora lo si confondeva col *jur. malitiae* e *de credul.* Ma per sua natura una volta sola doveva essere prestato (1).

24. Questi principii e questa storia riferisconsi al processo civile; e pel criminale? Qui non doveva l'accusatore giurare, secondo l'opinione di Bulgaro, di Ugo da Porta Ravegnana, di Alberico (2), di Bartolo (3), e Baldo (4). Invece Damaso (5), Iacobo Martino (6), Azone (7), Accursio (8), seguirono diversa opinione: e questa prevalse nella giurisprudenza del secolo XVI, come risulterebbe dagli scritti di Graziano (9), Fenzonio (10), Scaccia (11), e l'accettarono alcuni statuti (12). Tale pratica derivava dalle legislazioni germaniche e durò finchè non fu sostituita all' accusa la denunzia e i denunziatori, tenuti segreti, non furono più obbligati ad iscriversi come gli accusatori.

(1) Glos. in VI de iur. cal. v. malitiae. Gloss. in c. litera tuas § non autem in iuramento, de restit. spol.

(2) Hugolinus § 65 p. 304: Bulgarus p. 49, 50 (ed. Bergmann).

(3) ad l. 2 C. II 59 (Venezia 1615 VII f. 90).

(4) ad e. l.

(5) tit. 49 pag. 89.

(6) Hugolinus § 65.

(7) *Vetus Collectio* § 16 (Haenel p. 13 101, 596).

(8) ad l. 2 C. II 59.

(9) *Disceptat. forens.* c. 208.

(10) *Ad statuta Urbis Romae* c. 66.

(11) *De iudiciis* lib. I c. 1 n. 157.

(12) *St. di Bologna* 1245 ed. Frati lib. II r. 1 p. 249: *St. Curiae Matarellae* p. 35· Invece Socino Mariano in cod. II 59 diceva che in Italia non si praticava.

Conseguentemente era ammesso anche il *jur. cal.* del reo, quando giurava l'accusatore *de cal.*, sempre in omaggio al principio germanico che il giuramento è prova assoluta e che quando giura, l'uomo dice sempre la verità. Egli doveva rispondere alla richiesta *credis* (1), e questa pratica durò a lungo nei tribunali degli Stati della chiesa (2). Ma poi il principio romano che niuno è obbligato a confessare la propria turpitudine la vinse (3).

25. Prima che fosse abolito, la sua obbligatorietà andossi a poco a poco rallentando. Non lo si pose più fra gli elementi sostanziali del processo, si lasciò alle parti rimetterlo ed ometterlo tacitamente, lo si abbandonò dove mancava il sospetto di calunnia (4) nelle notorie, nelle modiche, (5) nelle cause di solo diritto, di volontaria giurisdizione, e pei canonisti quando si temeva di spergiuro (6).

Anche nel momento della sua maggiore diffusione, ebbe avversarii. Due papi, Urbano III e

(1) Gratia II 2: Damasus tit. 49 p. 89: Durantis tit. de jur. cal. § 1 nr. 8.

(2) Chartarus *Pract. interrog. reor.* lib. III c. 3 n. 15, Trevisanus *De Modo crim. proced.* c. 13 n. 3.

(3) È però da notarsi che fino dal suo tempo Bartolo (ad l. 1 § 1 Dig. de act. rer. amot. tomo III, p. 31) aveva detto che nessuno sia tenuto a rispondere per «credit vel non credit, sed de veritate tantum, quia merum credere non facit esse delictum quod non esset».

(4) Sabelli *Summa tract.* 1706 II p. 398.

(5) Pertile VI 558 n. 44.

(6) Reinffestuel *Ius canon. univ.* 1717 t. II p. 90.

Celestino III nel secolo XII, lo dichiararono contrario a ragione

« Mala consuetudo in quibusdam partibus Lombardiae inolevit, quod licet quaestio quae inter aliquos agitur testibus vel istrumentis legitime ab alterutra parte probetur probationi: tamen non creditur nisi ab actore et reo supereadem probatione iuramenta praestantur. Quae quidem consuetudo quanto magis obviat rationi, tanto est diligentius abolenda » (1),

Fu in conseguenza di questa bolla che il *jur. cal.* andò abolito nelle *Constit. milanesi* (2)? Lo abolirono difatti nelle liti fra milanesi e lo mantennero solo in quelle fra forestieri e milanesi come facoltativo a quelli di chiederlo. Dopo Milano, Moncalieri, Vercelli, Casale (3), Lodi (4), Valsassina (5) l'abolirono fra il 1240 e il 1390. Anche Baldo non era ad esso favorevole e lo diceva incitamento di spergiuri (6), e la dottrina gli si voltava contro decisamente. Sarebbe facile riunire le autorità che lo condannarono, in Italia e fuori. Maranta dice che al suo tempo si giurava piuttosto di commettere calunnia che di evitarla e ne chiedeva l'abolizione (7). De Luca giudicava indiscre-

(1) Fumagalli *Ant. longob-milan.* p. 393.
(2) r. 3: a Parma *Stat.* 1255, *Mon. ist. parm.* p. 231.
(3) *Mon. hist. patr. Leges* I c. 944 e 1365.
(4) *St. Laudens.* 1586 r. 670 p. 184.
(5) *Stat. Vallissasinae* an. 1388 Milano 1684 c. 162 p. 70.
(6) ad l. 24 C. de evict. n. 1. t. VIII f. 112.
(7) *Ordo iudiciar.* p. VI de iuram. n. 10.

to il rigore di questo giuramento: meglio torre questo fomento alle calunnie, mera formalità senza effetti, pura cerimonia (1).

La Francia lo aveva tolto dalle sue leggi già da tempo (2) e solo per un momento il parlamento d'Orleans cercò rimetterlo in vigore (3). In Fiandrà (4) e Belgio (5) era stato abolito: in Germania mantenuto solo nei concistori pubblici, nelle cause matrimoniali (6). Tutti gli scrittori ne incolpano l'abbandono alla leggerezza con cui era prestato (7). Wesembecio dice ehe molti onesti si astenevano del foro in causa di questo giuramento (8) e altri lo dicevano un' invenzione diabolica (9).

L' Italia nella pratica seguì con poca fretta questo movimento: poche leggi lo vietavano espressamente (10) e le più lo lasciarono cadere in dissuetudine (11). Però alla fine del sec. XVII non

(1) *De iudiciis* dist. 25 n. 16 t. XV p. 67 Venezia 1734.

(2) Tanon nella *N. Revue hist de droit* IX p. 411.

(3) Forneri *Select.* II 4.

(4) Damhuder *Praxis civ.* c. 151 n. 30.

(5) Corvinus *Comm.* in Cod II 59.

(6) Lauterbach *Observ.* IV p. 1178

(7) Colerus *Deüs.* 117 n. 10: Carpzovius *De processu* tit. 12 n. 1. Gailus *Observ.* 85.

(8) *Paratitla* C. II 59.

(9) Carpzovius *Iurisp. forens.* Lipsia 1721 4 p. 84.

(10) Vietato dagli *St. Blandrati* c. 13 p. 12. di Bari, Vercelli, ecc.

(11) Si diceva che non lo si poteva abrogare per statuto: Curtii *De jur. cal.* nei *Tract. un. juris* III p. 2 f. 131.

era ancora abolito definitivamente nelle cause civili (1) e continuava ad essere un argomento studiato nella letteratura giuridica, come l'attestano alcune opere in quel tempo pubblicate (2). Nel XVIII vinse la voce della scienza giuridica e di esso più non si parlò.

Nello stesso tempo erano aboliti i giuramenti *de cal.* dei procuratori e degli avvocati, e quelli nelle cause criminali: dei primi a Napoli l'abolizione datava dal 1612 (3), altrove nel secolo XVII (4). Gli avvocati si facevano giurare *de cal.* o quando assumevano la toga o ricevevano la laurea (5) o una volta l'anno.

A Roma poi fino al 1725 il *jur. cal.* si continuò ad esigerlo dai rei; fu Benedetto XIII che l'abolì (6) e restò solo per le cause ereticali (7). In Toscana era sta-

(1) Nel 1697 Innocenzo XII interogò la Congregazione del Concilio se fosse da abolirsi, ma non si decise. Matani *De jur. cal.* Pistoia 1767 p. 66.

(2) Matani o. c. Del Re *Tract. de jur. cal.* Vedi Corsetto, Silva, Fanuzzi, Seraphinus, Plotius, Carrocius ecc.

(3) Pragm. 4 de dilat. Rovita *Pragm* VI *de ordin. jud.*

(4) Matani o. c. p. 68: Helligeri note a Donello VI 224 Lucca 1764 Però la *Praxis* Barth. Brunatii Ven. 1567 non fa parola del giur. dei procuratori.—Sui giuramenti *de cal.* dei giudici, vedi Pertile c. VI 913.

(5) *Const. Regni* Advocatis: Pragm 21 de offic. 5. R. C.

(6) Concil. rom. 1723 tit. 23 de iurei. c. 2.

(7) Lupi *Edict. inquis.* p. 1 tit. 2.

to abolito nel 1679 (1): in Savoia (2) e a Mantova nello stesso periodo presso a poco (3). Esso era condannato per non sorgere più.

(1) Sabelli *Summa*. E da Leopoldo per le criminali: Pertile n. 50. Si aggiunga che esso era incompatibile colla dottrina ormai accettata nei tribunali e nelle scuole che l'obbligo di provare è tutto dell'accusa.

(2) Sola *Glossa* 13 n. 8.

(3) Cyriacus *Controv.* 322 n. 3.

UN INVENTARIO

DEL

SECOLO XV.

UN INVENTARIO

DI

LIBRI GIURIDICI DEL SECOLO XV

PUBBLICATO

dal D.r GIUSEPPE TRAVALI

Fra gli Atti di notar Domenico Di Leo, palermitano, che si conservano nell'Archivio di Stato di Palermo, (1) esiste un inventario ereditario, redatto dal detto notaio addì 29 novembre 1491. Vi si contengono i beni del fu dottor Giovanni de Coffitellis, o Coffitella, barone di Grottacalda, il quale è ricordato dal Mugnos (2) qual marito di una Costanza Bologna Beccadelli. In esso inventario figura un elenco di centoquarantasette libri, di cui novantaquattro manoscritti e cinquantatre stampati.

(1) Vedi registro dell'anno 1491-92. Ind. X, num. progr. di cons. 1405.

(2) Teatro Geneologico delle famiglie nobili, titolate, feudatarie ed antiche di Sicilia, Palermo, 1647-70.

Conoscere i titoli di questi ultimi è interessante, perchè, appartenendo alla serie degli *incunaboli*, sono di grande rarità. Quanto a' manoscritti è da notare che contengono, in maggior parte, opere di sommi scrittori.

Vi si trovano i testi di dritto romano, il *Digestum vetus*, il *Digestum novum*, l'*Infortiatum*, il Codice di Giustiniano, le *Istituta* e i libri *Feudorum*, i migliori Commentari del diritto civile, i Commenti delle Decretali e delle Clementine, le Consuetudini di Palermo, la *Somma* di Azone, l'opera di Pietro Boatterio, lo *Speculum judiciale* di Guglielmo Durante con le annotazioni di Giovanni d'Andrea e di Baldo, due opere legali del celebre poeta e giurista Cino da Pistoja, alcune de Bartolo, e altre dei fratelli Baldo e Angelo degli Ubaldi, di Bartolomeo di Saliceto, di Giovanni da Imola, di Alessando Tartagni, di Francesco Accolti, di Paolo de Castro, non che parecchie altre opere.

In fine vi si trovano alcuni libri di diritto canonico scritti dal celebre Abate Nicolò Tedeschi, soprannominato il *Palermitano*, o semplicemente l'Abate, i Commenti di S. Tommaso sulle epistole di Paolo, le *Postille* di Nicolò de Lyra sull'Apocalisse, i Capitoli di S. Girolamo sopra S. Paolo, e il librio storici *De gestis Siculorum* di Nicolò Speciale, e altri di minore importanza.

Credendo però di far cosa grata ai bibliofili, ho voluto pubblicarne per intero lo elenco con note illustrative.

Devo intanto porgere i più cordiali ringrazia-

menti al mio carissimo amico avv. Francesco Palazzolo Drago, il quale fornivami copia del documento che oggi pubblico, rinvenuto da lui nell'occasione di aver dovuto consultare per un giudizio legale l'inventario, di cui sopra è cenno.

Palermo, aprile 1888.

G. Travali

In primis librum codicis (1) magni voluminis in carta membrana figuratum et storiatum pulchrum equidem.

Item librum alium etiam in carta membrana, qui incipit *liber institutionum* (2).

Item librum alium in carta membra *(sic)*, vocatum *lu digestu* (3).

Item librum alium domini Iacobi de butricariis (4) super *codice* in carta membrana.

Item librum alium in carta membrana *decretalium*.

Item librum alium in carta membrana, cuius rubrica dicit *de novo codice componendo* (5).

(1) Il Codice di Giustiniano.

(2) Le Istituzioni dello stesso Imperatore.

(3) Il Digesto.

(4) *Sic* per *Bottigarius*. Bottigario nacque a Bologna verso il 1274, fu dottore nel 1309; ebbe Bartolo per discepolo; mori di peste nel 1347. Le sue opere sono: — *Lectura in digestum vetus.—Lectura in codicem.—De actionibus.— Quaestiones et disputationes.*

(5) È il codice di Giustiniano la cui prima costituzione è intitolata: *De novo codice faciendo*, o *componendo* secondo altra lezione.

Item librum in carta membrana *digesti veteris* (1).

Item librum alium in carta membrana cuiusdam lecture super *usu feudorum.*

Item alium librum in carta membrana cum aliquibus figuris super *inforciatum.*

Item alium librum in carta membrana magni voluminis figuratum et forciatum *(sic)* qui incipit *dotis causa semper et ubique* (2).

Item librum alium in carta membrana lecture domini cini (3).

(1) Il Digesto era diviso nel medio evo in quattro parti: *Digestum vetus, Digestum infortiatum, Tres partes e Digestum novum.*

Il *Digestum vetus* comprendeva la prima parte dal libro I al titolo II del libro XXIV inclusivamente. L'*Infortiatum* dal lib. XXIV, tit. III al XXXV. Seguiva un' altra parte detta *Tres partes* che incomincia dal passo *Tres partes* della legge 82. *Ad legem Falcidiam* e finiva al lib. XXXVIII. Il *Novum* abbracciava gli ultimi libri dal XXXIX in poi. (Vedi Savigny storia del diritto romano nel medio evo, Firenze, 1845, vol. III, p. 357.)

Aggiunta all' Infortiatum la parte che vi mancava, il Digesto dividevasi in *Vetus, Infortiatum e Novum.* Ciascuna poi di queste parti dividevasi in due. La seconda parte del Digesto vecchio incominciava dal 12 libro, quella dell' Inforziato dal 30, quella del Nuovo dal 45.

(2) Sono queste le prime parole della legge I, titolo III, l. XXIV del Digesto *Soluto matrimonio quemadmodum dos petatur.* Con questo titolo aveva principio quella parte del Digesto, che diceasi *Infortiatum.*

(3) Cino da Pistoja; insigne poeta, dotto giureconsulto del secolo XIV. Vedi CIAMPI *Memorie della vita di Messer Cino da Pistoia*, Pisa 1808, in-8, ed i documenti pubblicati dal CHIAPPELLI. (*Vita ed opere giuridiche di Cino da Pistoia.* — Pistoia 1887, pag. 87 e 11) dai quali risulta essere il Cino appartenente alla famiglia dei Sinibuldi.

Item librum alium in carta membrana magni voluminis figuratum et pulcrum *digestorum novorum.*

Item alium *digesti veteris* in carta membrana.

Item librum alium in carta membrana *institutionum et de usu feudorum.*

Item librum alium in carta membrana *digestorum* cum figuris aliquibus.

Item librum alium domini cini in eadem carta membrana, qui incipit *quia omnia nova placent* (1).

Item librum alium in eadem carta *de codice* figuratum.

Item librum alium mediocrem voluminis qui incipit *imperium de celo deus constituit* — summe domini orlandi decani (2).

Item alium librum eiusdem carte *de arte notarie lecture* domini petri de boacteri (3).

Le sue opere sono: *Lectura super Codicem, Lectura super Digestum vetus, De successionibus ab intestato, Additiones* alla glossa sopra tutti i diversi libri del dritto, *Consilia.* Delle due Letture il libro inventariato pare esser quello *super Digestum vetus,* perchè più sotto si ha l'altra *super Codicem.*

(1) È la *Lectura in Codicem* di Cino. — Egli nella prefazione a questo libro così incomincia: *Quia omnia nova placent, potissime quae sunt utilitate decora, bellissime visum est mihi Cyno Pistoriensi, propter novitates modernorum doctorum super codice breviter utilia scribere, multis superfluis resecatis.*

(2) Orlando, Decano di Avranches nel 1174, morì nel 1188. V. Danlou, nella *Histoire Litteraire de France* (1817), tom. XIV, 624.

(3) Pietro Boatterio, discepolo di Francesco d'Accursio e professore di Notariato nel 1292. Egli scrisse un Commentario alle opere di Rolandino, cioè alla *Summa,* alle *Notule, Flos ultim. volunt., Practica judiciorum, Super arte dictaminis, Aurora s. De concessionibus.* Il libro notato è la *Lettura sulla somma dell'arte notarile di Rolandino.*

Item alium librum dimidie forme *de arte notarie* compositum a magistro benchivinni spolitano (1).

Item librum alium in eadem carta membrana *summe azonis* (2).

Item librum alium in carta membrana *constitutionum novarum* (3).

Item librum alium in carta bombicis ad stampa *(sic) constitutionum de novo codice componendo.*

Item librum in carta bombicis domini baldi (4) super parte *digesti veteris*, qui incipit *tres partes habet nostra rubrica.*

(1) Di lui non fa cenno nè il Fontana nè il Fabricio.

Il Montfaucon *(Biblioteca bibliothecarum manuscriptorum)* lo nomina Bencueni Hursinus e ricorda l'opera *De arte notariatus.*

L' opera qui indicata *De arte notariatus* di Bencevene da Spoleto, esiste manoscritta nella Biblioteca di Monte Cassino (vedi *Bibliotheca Casinensis seu Codicum manuscriptorum qui in Tabulario Casinensi asservantur,* 1880, vol. IV, p. 50) nella quale se ne trova una particolareggiata descrizione. È un libro scritto ad uso dei notari e porge le formole degli atti.

Il Bencevene era di Spoleto. Nella rubrica del manoscritto esistente a Monte Cassino leggesi: *Benchevenni Nursini;* ma nel prologo, ove leggevasi *Nursinus*, è sostituito *Spoletinus.* Nel nostro inventario è detto anche *Spoletanus.* Il manoscritto è della seconda metà del secolo XIII.

Ai nomi del Rolandino e del Boatterio dee aggiungersi quello del Bencevene da Spoleto.

(2) Azone professore di dritto a Bologna, morì nel 1230. Sono note le sue Somme delle *Istituzioni* e del *Codice.*

(3) Sono le Costituzioni di papa Innocenzo IV.

(4) Baldo degli Ubaldi o Baldeschi, celebre giureconsulto perugino del secolo XIV. Le opere più rilevanti di lui sono: la *Esegesi* alle diverse fonti del Diritto Civile, e al giustinianeo, e anche a due delle appendici a quello, che sono: *Il*

Item librum alium in carta bombicina super *secundo decretalium*,.. abatis de tudiscis (1).

Item librum ad stampa *(sic)* domini Nicolai abatis (2) super *tertio libro decretalium*.

Item librum Bartuli (3) super secunda parti *digesti novi* manu scriptum.

libro dei feudi e La pace di Costanza; la *Esegesi* alle fonti del Dritto Canonico, cioè la lettura ai primi tre libri delle Decretali; *Consigli* in cinque libri; le Opere Maggiori, cioè *Le ampie giunte* allo *Speculum* di Durante, la *Practica* o *Pratica judiciaria*. Scritti minori e sopra materie particolari sono quelli *De iuris doctoribus vel De Commemoratione; De Pactis; De vi turbativa;* non che altri opuscoli sparsi per la gran collezione dei trattati. Vedi Pingiczer, *Declamatio de vita Petri Baldi de Ubaldis;* Stuttgart 1604, in-4.

(1) L'abate Nicolò Tedeschi o Tudeschi, arcivescovo di Palermo, e detto il *Palermitano*, celebre canonista, nato nel 1386, morto di peste a Palermo il 15 luglio 1445.

Le opere principali di lui sono in *secundum librum decretalium partes tres. Venetiis apud Vindelinum de Spira* (1472). — *In quinque decretalium libros* (1475-78) — *Glossae in Clementinas* (1447) *Consilia* (1474). — *Disceptationes et allegationes Senis et alibi disputatae, Venetiis* (1490). — *De auctoritate Papae et Imperatoris deque veritate et institutione Conciliorum sacrorum praesertim Basileensis.* — *De Concilio Basileensi.* — *Quaestiones.*

(2) Lo stesso.

(3) Bartolo fu il più celebre giureconsulto dei suoi tempi, nato a Sassoferrato nel 1313, morto nel 1357. Egli scrisse le seguenti opere: — *Comment. ad Digesta.* Venet. 1473. *Comment in primam et secundum partem Digesti veteris*, Mediolani 1490. *Lectura super prima et secunda parte Digesti novi,* Mediolani 1491. *Super prima et secunda parte Codicis* Venet. 1478. *Super libris III posterioribus,* Neapol. 1471, *cum additionibus Angeli de Perusio et Alex. de Imola* 1485. *Lectura super authenticis,* Mediolani 1477. *In Infortiatum, Institutiones, Consilia, Quaestiones, Tractatus* e altre parecchie. Una delle migliori edizioni di tutte le sue opere è quella di Basilea 1562 (in cinque grossi volumi). Vedi il Savigny, *Storia del diritto*

Item librum manu scriptum *singularium* (1) domini ludovici de roma (2).

Item librum ad stampa *(sic)* domini abatis (3) prime partis super *secunda decretalium.*

Item librum domini baldi super *codice* in carta bombicis ad stampam.

Item librum alium in carta ad manum *consiliorum* domini angeli de perusio (4).

Item librum in carta manuscriptum, qui incipit *mos est* domini baldi super *quinto codicis.*

Item librum alium in carta *tractatus* domini bartolomei de sorfirrato (5) manuscriptum figuratum.

romano nel medio evo, vol 11, pag. 222, lib. II, p. 45-58, e gli autori ivi citati, ai quali deve aggiungersi Adamo Rossi, *Documenti per servire alla storia delle Università italiane,* Perugia 1879. Vedi Carlo de Witte, *De Bartoloa Saxoferrato*, Halle 1861.

(1) Cioè le *singularia in causis criminalibus*, che vennero poi pubblicate nei *Singularia doctorum.*

(2) Ludovico Pontano o Romano, nato nel 1409 a Spoleto, professore a Siena, esercitò cariche pubbliche a Firenze e a Roma. Deputato al Concilio di Basilea, quivi morì nel 1439. Scrisse Commenti sulle fonti del dritto, ossia Comm. in Pand. *et Cod.. — In I e II Dig. vet. — In Dig. Novum. — In I e II Cod. — Consilia* e *Singularia.*

(3) Niccolò Tedeschi citato.

(4) Angelo degli Ubaldi o Baldeschi da Perugia, giureconsulto del secolo XIII, fratello al summenzionato Baldo. Scrisse: — *Intorno alle diverse fonti del dritto*, eccetto delle *Instituta.* — *Consigli.* — *Trattati speciali.* — *Dispute.* — *Ripetizioni.*

(5) È Bartolo da Sassoferrato che qui è chiamato Bartolomeo dal notaro: *Sorfirrato* per *Saxoferrato.*

L'opera notata nell'inventario è il *Tractatus,* sotto il quale titolo si contengono nella edizione quaranta scritti, per la maggior parte poco importanti, alcuni di dubbia autenticità, altri che non sono di Bartolo. Vedi Savigny, *Storia del Dritto Romano nel Medio Evo,* volume II, pag. 222.

Item alium librum domini Joannis de ymola (1) super prima parte *inforciatum* manu scriptum.

Item librum alium manu scriptum in carta qui incipit curiose *corpus juris* qui vocatur frater bartholomeus pisanus ordinis praedicatorum (2).

Item alium domini Jacobi de Alvaro (3) scriptum manu.

Item librum ad stampam consiliorum domini Joannis et domini gasparis de caldarario (4).

(1) Giovanni da Imola della famiglia dei Nicoleti, discepolo di Francesco Rampone e Giovanni da Lignano. Professò Dritto Canonico a Bologna, Ferrara e Padova. Morì a Bologna nel 1436.

Di lui si hanno: — *Commentari al Digesto nuovo e all' Inforziato.* — *Un Commentario ai primi tre libri delle Decretali, e un altro alle Clementine,* (oltre uno al Sesto citato dal Diplovataccio). — *Consigli.* — *Opuscoli.*

(2) Fra Bartolomeo da S. Concordio, domenicano, nato nel 1262 a S. Concordio, castello del contado di Pisa, della famiglia dei Granchi, dottore in teologia e giurisprudenza. Vedi ALEXANDER, vol. XVI. pag. 296. *Bartholomeus de S. Concordio, Pisanus, ordinis fratrum Praedicatorum, Theologus, Summam casuum coscientiae, quae* Pisanella *ex eius nomine vocatur, absolvit anno Ch. 1338; reliquit sermones quadragesimales, obiit anno 1347, eius cum laude meminuit Trithemius Abbas.*

(3) Cioè *Jacobus Alvarottius.* Nacque a Padova nel 1385, professore quivi e magistrato a Firenze e Siena. Morì nel 1453 secondo Savigny. Egli scrisse un Commentario sui *Libri feudorum*, che è l' unica opera di lui venuta in luce. Il Serafini (Pandette di Arndts) nota di lui *Repetitiones* ad l. 16 *D. De liberis et posthumis.* (Cod. Vatic. 2625, f. 157). *Il Tractatus de dignitatibus ecclesiasticis* è rimasto manoscritto. Vedi SCHULTE *Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenvart, Stuttgart, 1877.*

(4) — De Caldarario o Calderini. Giovanni nacque sul finire del 13° secolo o sul principio del 14°; fu discepolo di Giovanni Andrea, morì a Pest nel 1365. Egli scrisse —*Super*

Item librum in carta scriptum manu domini bartholomei de putrica *inventarii* (1).

Item librum ad stampa *(sic)* lecture domini de sancto geminiano super *sexto libro decretalium.* (2).

Item alium librum ad stampa *(sic)* domini aleandri de ymmola (3) super *sexta parte codicis* (4).

Clementinas, Additiones super Commentaria Clementinarum, Repertorium s. dictionarium juris, Breviarium Decretorum, Tractatus, Consilia, Resolutiones Casuum, Quaestiones, Responsa.

Gaspare figlio di Giovanni Calderini, maestro di Pietro d'Ancorano, morì a Pest nel 1395. Egli dettò *Consilia, Repetitiones.* Vedi *Schulte Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen rechts. Stuttgatt, 1877.*

(1) Tra gli antichi scrittori che trattarono dell'*inventario* e le cui opere furono stampate sotto il titolo *Tractatus de inventarii beneficio,* non figura il libro di Bartolomeo de Putrica. Rimase manoscritto.

(2) Può essere la edizione: *Venetiis per Magistrum Jacobum de rubeis gallicum* M. CCCC. LXXVI. quinta idus septembris in fol. o quella fatta a *Papiae da Antonius de Bissetis et Franciscus de Gyrardenghis,* 1489.

(3) Alessandro Tartagni giureconsulto, soprannominato anche da Imola come il sullodato Giovanni, visse nel secolo XV. Studiò giurisprudenza sotto Giovanni da Imola e sotto Anania, e professò il diritto successivamente a Padova, Ferrara e Bologna. Veniva chiamato *il dottore delle verità*, e Decio pretendeva che si cadesse in errore, scostandosi dalle opinioni di lui. Morì a Bologna nel 1477 in età di 53 anni.

Di lui si ha: la Esegesi al Dritto Romano, stampata in raccolta dietro i quinterni delle prelezioni. Diversa di questa è l'altra: *Ad frequentiores ff. titulos.* Fece anche postille agli scritti del Bartolo che s'incontrano nella più parte delle nuove edizioni dei medesimi. Si ha ancora l'esegesi al Dritto Canonico. Cita il Panzirolo un'antica edizione del Commentario di lui *in III Decretalium.* (Bononiæ 1485), il Fabricio un Commentario al VI ed alle Clementine. Scrisse anche *Consigli* partiti in VII libri e sono la migliore delle sue opere. È incerto se l'opuscolo *De Actionibus* sia di lui o di Giasone.

(4) È la edizione di Venezia del 1476. . . *impensis Joannis de Colonia sociique eius Joannis Manthen de Gerretzem que una fideliter degentes ipsius laboratores conduxerunt.*

Item librum manu scriptum in carta lecture domini antonii de butrio (1) super *quinto decretalium*.

Item librum manu scriptum in carta, qui incipit *cum peritorum*.

Item librum scriptum (2) ad stampam, qui incipit *reverendo in cristo patri*.

Item librum alium ad stampa *(sic)* in carta *de apparatu feudorum*.

Item librum alium in carta manu scriptum cum copertis de carta, qui incipit *in nomine domini nostri Jesu Cristi amen*.

Item librum manu scriptum in carta compulatorum *(sic)* domini bartholomei de saliceto (3) cum fundello albo (4).

(1) Antonio de Butrio o Budrio nacque a Bologna nel 1338 e morì nel 1408. Fu dottore in Dritto Canonico, e scrisse Commenti sulle Decretali e sulle Clementine, Consigli, e un *Repertorium juris Canonici et Civilis*. Sono celebrati i suoi *Consilia*.

(2) Il notaio che redasse l'inventario, o chi per lui, avea scritto, *manu scriptum*, mentre il libro era stampato; accortosi poi dello errore, cancellò solamente la parola *manu*, aggiungendovi *ad stampam*.

(3) Bartolomeo di Saliceto, di nobile famiglia bolognese, fu professore a Bologna, Padova e Ferrara, morì nel 1412. Egli scrisse un Commentario al Codice che è l'opera sua maggiore, il Commentario sul Digesto Vecchio, Consigli, Repetizioni ed una Dissertazione *De mora*, che leggesi nei *Tractatus* pubblicati dal Ziletti.

(4) Alcuni libri in questo inventario sono notati *cum fundello albo, rubeo, jalno, viridi, nigro, capillari*. Secondo una induzione suggeritaci dal Generale Alfonso Scalia il fundello di vario colore dev' essere il nastro che suol mettersi come segno nei libri, e può essere di seta o di filo o anche di capelli.

Item librum ad stampa *(sic)* miniatum *sexti decretalium* cum apparatu domini Joannis andree (1) cum fundello nigro.

Item librum scriptum ad stampa *(sic)* consiliorum (2) domini alexandri de ymola cum fundello capillari.

Item librum manu scriptum lecture domini bartholomei (3) super *prima parte inforciati* miniati cum fundello nigro.

Item librum manu *(sic)* miniatum in carta domini baldi super *sexto codicis.*

Item librum in carta manu scriptum domini bartholomei (4) super *tribus libris codicis* cum fundello viridi.

Negli antichi inventari che contenevano codici di gran valore, con legature in oro massiccio, e ingastonate di gemme, di camei e di smalto, questi nastrini portavano all'estremità a guisa di pendaglio una gemma o perla, e si notava allora col nome di *signatum.*

La parola *fundello* di bassa latinità ha la sua radice in *funda* che valeva fionda, e giacchio ossia rete da pescare; vuoi per l' uno, vuoi per l' altro significato essa può anche indicare il nastrino dei libri per la somiglianza che questo ha con la fionda o la rete.

(1) Giovanni d'Andrea, celebre canonista del secolo XIV, nato a Mugello. Fu professore di Dritto Canonico a Padova, Pisa, Bologna; commentò il testo delle Decretali. Morì nel 1348.

L'opera notata fu stampata: Venetiis *Impressus opera atque impensa Thome de Blasis de Alexandria* anno M. CCCC. LXXXIX.

(2) Credo che sia la edizione di Milano di Antonio Zaroto del 1484.

(3) Bartolo cit.

(4) Bartolo cit. L'opera è quella sui *Tres libri codicis.*

Item alium librum in carta manu scriptum defunti (1) qui incipit *stipulatio non potest confici.*

Item librum in carta scriptum manu, figuratum super *secunda parte digesti veteris.*

Item librum alium in carta scriptum manu, qui incipit *pater filius* repetitionum et consiliorum domini bartuli (2) et petri de ancorano (3) cum fundello albo.

Item librum ad stampa *(sic) summe ostiensis* (4) super *titulo decretalium.*

Item librum in carta manu scriptum lecture domini bartholomei (5) super *inforciatum.*

Item librum ad stampa *(sic)* miniatum *nove compilationis decretalium* cum coperta rubea.

Item librum in carta scriptum manu, qui incipit rubrica *de verborum obligationibus* (6) cum fundello rubeo.

(1) Gaetano de Coffitellis, barone di Grottacalda, dottore in legge.

(2) Cioè Bartolomeo di Saliceto cit.

(3) Pietro d'Ancorano, professore di diritto nel celebre studio di Padova (1385 1393), indi nell'Università di Bologna, sua patria, dove occupò la cattedra del Sesto e delle Clementine, continuandovi vecchissimo, oltre al 1412. Dettò commenti sulle Decretali e sulle Clementine e vari Consigli.

(4) È l'opera di Enrico dei Bartolomei da Susa, arcivescovo d'Enchun, Cardinale, vescovo di Ostia e di Velletri, morto a Lione il 25 ottobre 1271. È appellata *Summa Ostiensis* o *Summa Hostiensis o Copiosa.* Il suo titolo esatto è *Summa super titulis decretalium;* è stata più volte ristampata. Egli scrisse anche d'ordine del Papa Alessandro IV una *Expositio in Decretales.*

(5) Bartolo cit.

(6) È il tit. 1 del libro 45 del Digesto.

Item librum manu scriptum in carta additionum domini alexandri ad bartulum super *tribus libris codicis*

Item librum in carta additionum domini alexandri de ymmola scriptum manu super *inforciatum.*

Item librum ad stampam domini angeli de aritio (1) qui incipit *omnipotentis dei invocationis presidio* (2).

Item librum scriptum manu cum fundello viridi qui incipit rubrica *ista habere diversimode.*

Item librum scriptum manu in carta, qui incipit rubrica magistri guillelmi durante cum lectura domini lodovici patavini de remo super *sesto codicis* cum prima carta miniata.

Item librum ad stampa (*sic*) lecture domini angeli de aritio *de actionibus institutis* (*sic*) (3).

Item librum additionis domini Joannis andree super [illegible] scriptum manu (4).

(1) [illegible] Gambiglioni da Arezzo, dottore nel 1422, [illegible] il 1461. Sue opere: *De maleficiis*, stampata nel [illegible] stampata nel 1480: *Consilia; De actioni-* [illegible]

(2) [illegible] accennato è la *Lectura super titulo de excep-* [illegible] l'Edizione di Pavia di Alberto de Stendalia [illegible]

(3) [illegible] si accenna, è la *Sollemnis et amena* [illegible] *institutionum.* Il trattato *De* [illegible] parte dei Commenti sulle istituzioni fu stam- [illegible] per la prima volta da Vindelino da Spira, [illegible] nel 1475, e poi a Tolosa il 22 [illegible] Teutonico. Vedi PENNINO *Catalogo* [illegible] *esistenti nella Biblioteca* [illegible] Palermo 1865. op. cit. vol. 1, pag. 244.

(4) [illegible] fatte da Giovanni d'Andrea allo

Item librum scriptum manu in carta *commenti* domini baldi de perusio cum copertis de carta invollata.

Item librum ad stampam *tractatus clausolarum* (1) compositum per dominum Vitalem de Cambatiis (2).

Item librum magni voluminis ad stampam *repertorii* domini episcopi brixiensis (3).

Item librum stampam *sic secunde partis speculi* domini guillelmi durantis (4) cum additionibus Joannis andree et domini baldi (5).

Speculum di Guglielmo Durante, al quale ne furono fatte anche dal Baldo.

(1) La edizione di questo libro è quella di Napoli, cioè: *Vitalis de Cambanis Regni Siciliae Vice Protonotarii, Tractatus Clausularum, quae solent apponi in Contractibus, in Rescriptis, in Privilegiis, in Ultimis Voluntatibus, in Sententiis, in Inventariis et in aliis dispositionibus. Impressum in Neapoli . . . . In annis domini M. CCCC. LXXIII, die nona mensis aprilis.*

(2) Per *Cambanis.*

(3) Bartolomeo, Vescovo di Brescia, studiò in Bologna gius civile e canonico e lasciò molte opere: *Brocarda, Casus, Decretorum, Historia super libros Decretorum, Ordo judiciarius, quaestiones dominicales et veneriales.*

Tritemio gli attribuisce anche le seguenti altre opere: *Repertorium decreti, Disputationes decretalium libri quinque, Epistolae ad diversos, Chronicon Italiae*—Il *Repertorium* qui citato portava il nome di lui.

(4) Gugliemo Durante nacque nel 1230 a Puymisson. Insegnò dritto canonico a Modena. Fu autore dell' opera *Speculum Juris,* donde gli venne il nome di *Speculator,* di un *Repertorium juris* e del *Rationale divinorum ufficiorum.* Morì a Roma il 1 novembre 1296. Lo *speculum judiciale* di Guglielmo Durante è una delle opere più note della letteratura giuridica del medio evo.

(5) : la edizione di Venezia di Bernardino Tridano del 29 dicembre 1485.

Item librum alium ad stampam cum fundello jalno *repertorij* (1) domini episcopi brixiensis.

Item librum ad stampam domini abatis siculi *consiliorum suorum* (2).

Item librum alium ad stampam dicti domini abatis super *prima decretalium.*

Item alium librum ad stampam *tertie partis speculi* domini Guillelmi durantis cum additionibus domini Joannis Andree et domini baldi (3).

Item librum in cartam veterem et laceratum cum tabulis grossis qui incipit, *quoniam omnia doctrinarum principia fere.*

Item librum ad stampam cum fundello capillari lecture domini dominici de sancto geminiano super *secunda parte sexti libri decretalium* (4).

Item librum in carta scriptum manu qui incipit *sciendum* cum fundello capillari.

(1) È un'altra copia di questo repertorio.

(2) Cioè i *Consilia seu Allegationes.*

I *Consilia* del celebre canonista siciliano furono stampati il 22 febbraio 1485, e poi una seconda volta, a breve intervallo, a 9 maggio dello stesso anno. La prima edizione fu fatta in Ferrara dal maestro Andrea di Francia, della quale primo a dar notizia fu Antonelli nelle sue *Ricerche bibliografiche sulle edizioni ferraresi del secolo XV.* (Ferrara, Brechiani, 1830, in-4); la seconda pure in Ferrara da Pietro de Aranceyo e Giovanni de Torraco.

I *Consigli* dell' arcivescovo palermitano furono allora 104 ma crebbero in seguito fino a 225. Vedi PENNINO, *Catalogo citato vol. II, p. 112.*

(3) Può essere l' edizione di Venezia di Bernardino Tridano del 16 febbraio 1486.

(4) Sembra che sia la edizione del 30 settembre 1471, di Adone Rol.

Item librum manu scriptum in carta lecture domini bartholomei (1) super *prima parte digesti veteris*.

Item librum ad stampam lecture domini andree de sernia (2) *in usibus feudorum* (3).

Item librum alium ad stampam domini lodovici pontani de roma *consiliorum et allegationum* (4).

Item librum scriptum ad stampam *secunde partis speculi* domini guillelmi durantis cum additionibus domini Joannis Andree et domini baldi (5).

Item librum scriptum manu in carta *consiliorum et questionum* oltradij (6) cum repetitione domini

(1) Bartolo cit.

(2) Andrea d'Isernia e de Rampinis, nato ad Isernia verso il 1220, morto nel 1310, lasciò incomparabili Commentarii sopra i feudi pei quali fu soprannominato *Princeps et Auriga omnium feudistarum*, *Evangelista feudorum*. Scrisse anche annotazioni alle Costituzioni ed ai Capitoli del Regno. Compilò i Riti della Regia Camera e compose altre opere legali indicate dal Toppi *(Bibliotheca De jure prothomiseos seu de jure congrui)*. Dicesi avere lui composto alcune opere di teologia e di legge canonica, onde a lui vennero dati dagli scrittori che lo seguivano i titoli di *Excelsus juris doctor*, e di *utriusque juris Monarca* (GIANNONE, *Storia Civile del Regno di Napoli*. Milano 1823, pag. 250 e segg.

(3) È il trattato *super feudis*. — Neapolis, Sixtus Riessinger, 1477, in-fol.

(4) Sono i *Consilia et Allegationes* . . . Impressa Papie per Franciscum gyrardengum anno domini M. CCCC. LXXXV, die V. martii.

(5) È un'altra copia della seconda parte dello *Speculum*.

(6) Oltrado, detto ora da Ponte dalla sua famiglia ed ora da Laude, Lodi, dalla sua città natale, ebbe per maestri Jacopo d'Arezzo e Dino. Professò a Padova dal 1307 al 1310, poi a Siena e Mompellieri, e fu *advocatus concistorialis* della Santa Sede, e morì in Avignone nel 1335. Ebbe per discepolo Alberigo, Bartolo e Pastrengo, e fu amico di Giovanni d'Andrea e di Petrarca

petri de ancorano (1).

Item librum in carta scriptum manu cum fundello nigro seu capillari, qui incipit super rubrica in principio additionum domini baldi scriptum partim impressione, qui vocatur dominus albericus de Manetis (o de Manectis) (2) super *apparatu de testibus.*

Item librum cum fundello rubeo impressum, qui vocatur abbas super *tertia secundi libri decretalium.*

Item librum scriptum manu cum fundello rubeo, qui vocatur *secundus liber decretalium in titulo de judiciis.*

Item librum *lecture* super *quinto decretalium* domini nicolai abbatis impressum cum fundello rubeo.

Item librum *allegationum* (3) domini lapi (4),

Le sue opere sono: — Lezioni sull' *Infortiatum* e sul *Codice.* — *Quæstiones*, soggetti di controversie per la scuola di Padova. — *Consilia.* Questa raccolta di 333 consulti, che diè si bella rinomanza al suo autore, contiene preziose notizie per la storia dogmatica. La prima edizione fu eseguita a Roma nel 1472.

(1) Pietro d'Ancorano, discepolo di Bartolomeo di Saliceto.

(2) Alberico de Maletis, non de Manetis o Manectis, come leggesi nell'inventario, nativo di Pavia, sebbene il Fontana lo ritiene di Parma, scrisse un trattato *De Testibus.* — Il Walter *(Die literatur der ordentliche process.* pag. 57), seguendo Jöcher lo mette fra i giureconsulti della seconda metà del secolo XVI; però dal nostro inventario ben si rileva che egli era vissuto nel secolo XV. Il trattato *De Testibus* è stampato nei *Tractatus universi juris* pubblicati dal Ziletti vol. IV, f. 162 e seg.

(3) *Allegationes juris,* stampate poi a Lione nel 1537.

(4) Lapo Castinglionchio, umanista e canonista, nato nella prima metà del secolo XIV. — V. MEHUS, *Epistola o sia Ra-*

legum doctoris manu scriptum cum fundello rubeo.

Item librum *consiliorum* pauli de castro (1) impressum cun fundello rubeo.

Item librum *lecture prime partis* super *digesto novo* manu scriptum cum fundello rubeo.

Item librum *tertie partis* domini guillelmi durantis cum additionibus lo. andree et domini baldi.

Item librum cum coperta rubea impressum (2) *digesti novi.*

Item librum tertie partis *(sic)* domini guillelmi durantis cum additionibus Jo. andree et domini baldi miniatum in prima pagina (3).

Item librum *disputationum et consiliorum* domini friderici de senis impressum cum fundello viridi (4).

gionamento di Messer Lapo da Castiglionchio, celebre giureconsulto del secolo XIV, colla vita del medesimo. Bologna, 1751 e 1753. Nei *Tractatus* pubblicati dal Ziletti si leggono di lui. — *De Canonica portione et quarta.* — *De Hospitalitate.*

(1) Paolo di Castro, celebre giureconsulto, professò a Siena nel 1390, ad Avignone dal 1394 al 1412, e a Padova nel 1429, e forse anche a Firenze, Bologna, e Perugia, morì a Firenze nel 1441. Sue opere sono: *Lezioni sulle tre parti del Digesto. Lezioni su Codice; Consilia,* e le *Singularia* che sono frammenti estratti dalle sue opere da un compilatore ignoto. Vedi Savigny, opera citata, vol. 2, p. 237.

(2) È la edizione: Ven. Nic. Jenson Gallicus 1477, gr. in fol.

(3) È un'altra copia del libro poco sopra indicato, ma questa seconda miniata.

(4) Federico Petrucci, nato a Siena, professore ivi ed a Perugia, maestro di Baldo, più canonista che civilista. I suoi *Consilia* e le sue *Disputationes* o *Quaestiones* sono date alle stampe.

Item librum domini baldi super *tertio libro codicis* scriptum manu cum fundello viridi.

Item librum *prime partis repertorii* gentilis (1) manu scriptum cum fundello albo.

Item librum *secunde partis repertorii* gentilis manu scriptum cum fundello viridi.

Item librum ymule (2) qui incipit *hoc autem edictum* cum fundello rubeo.

Item librum lecture domini baldi super *prima inforciati* impressum (3) cum fundello nigro.

Item librum lecture manu scriptum domini baldi super *primo libro codicis*.

Item librum baldi super *prima digesti veteris* manu scriptum cum fundello rubeo.

Item librum qui intitulatur *A de legatis* in primo et incipit in secundo *rubricis* (*sic*) cum fundello nigro manu scriptum (4).

Item librum impressum *concordie discordantium canonum* (5) videlicet *codex* coperta rubea.

(1) Forse è Jacopo Gentile da Perugia giureconsulto del quale nei trattati pubblicati dal Ziletti è un lavoro *de ordine judiciorum*. Non ci è riuscito di conoscere se questo repertorio diviso in due parti sia opera ricordata dagli scrittori.

(2) Giovanni e Alessandro da Imola, si chiamavano anche i due Imola, come li appella il Monticulo nel suo trattato *De inventario*.

(3) Edizione di Venezia *per Joannem furlinien anno domini* M. CCCC. LXXXVI. die ultima martii.

(4) È il libro 30 del Digesto *De legatis et fideicommissis*.

(5) È la *Concordia discordantium canonum* del monaco Graziano della città di Chiusi, autorizzata, come i più credono, da Papa Eugenio III, e detta volgarmente *Decreto di Graziano*. A questa collezione segui quella addimandata *Decretali*, nella quale è compreso il dritto pontifizio. Delle Decre-

Item librum lecture domini francisci zabarella (1) super *clementinis* impressum cum fundello rubeo.

Item librum *apostillarum* (2) per dominum bartholomeum de bellenzinis impressum cum fundello jalno.

Item librum *lecture novarum constitucionum Innocentii quarti* in carta membrana cum copertura alba.

tali si hanno cinque collezioni autentiche, fatte nei secoli XIII e XIV. La prima ordinata da Gregorio IX, è divisa in cinque libri e per eccellenza vien detta *Decretali*. La seconda, dovuta a Bonifazio VIII, è similmente divisa in cinque libri, ma tutti insieme si dicono il *Sesto delle Decretali*. Seguivano tre altre minori, chiamate *Stravaganti*, e sono le *Clementine* di Clemente V, le *Giovannite* di Giovanni XXII, le *Comuni* di diversi pontefici posteriori. Tutte le quali collezioni unite a quella di Graziano compongono l'odierno corpo di Dritto Canonico.

Non è certo qual nome abbia dato Graziano alla sua collezione. I Glossatori la citano *In Decretis*, e così pure Alessandro III. Qualche tempo dopo è intitolata *Discordantium canonum concordia*, come è citato in questo inventario *Il Decreto di Graziano*.

(1) Francesco Zabarella, più conosciuto sotto il nome di *Cardinale di Firenze*, canonista, nato nel 1339 a Padova, morto a Costanza nel 1417. — (Vedi Gius. Vedova, *Memorie storiche intorno alla vita ed alle opere del Cardinale Francesco Zabarella, Padovano*. Padova, 1829; in-8). Sotto il nome di Clementine s'indica la *Raccolta delle Decretali di Clemente V*.

(2) Sono le *Apostillae s. Annotationes ad Commentaria Abbatis Panormitani et Antonii de Butrio*, edite a Venezia per Giovanni di Colonia e Giovan Matteo de Gherretzem nel 1475 e 1477. Bartolomeo Bellincini, giureconsulto, nacque a Modena nel 1428; morì a Roma nel 1478. Scrisse anche un *Tract. de charitativo subsidio et decima beneficiorum Mutinae* 1489. Vedi Schulte *Geschichte der quellen etc. drei Bande*, pag. 330.

Item librum manu scriptum in carta membrana, qui incipit *de initiis.*

Item librum *proemii libelli conditi* a domino Raffredo de Benevento in carta membrana cum fundello rubeo (1).

Item librum lodovici romani manu scriptum cum fundello nigro.

Item librum *recollectorum* super *secundo libro decretalium de juditiis* manu scriptum cum fundello capillari.

Item librum cum coperta viridi scriptum manu *secundum de juditiis.*

Item librum scriptum manu cum una tabula in quo sunt aliqua notabilia domini goffredi de rizari.

(1) Roffredo Epifanio di Benevento, professore di dritto civile a Bologna, Arezzo, Roma, fu celebre nel sec. XIII come canonista e come giureconsulto; morì dopo il 1243. Compilò molti trattati, che ai suoi tempi grandemente illustrarono la disciplina legale. Le sue opere sono: illustrazione delle fonti del diritto; opere pratiche, opuscoli pratici— Alla prima classe appartengono le *glosse;* le *prelezioni a' quattro libri del Codice; le prelezioni al Digesto nuovo.* Alla seconda — *De libellis et ordine judiciorum, Libelli de jure canonico, Le questioni Sabatine.* Alla terza gli scritti *De pugna, De positionibus, De bonorum possessionibus, una somma de actionibus.*

L'opera delle azioni civili è divisa così: *De libellis et ordine judiciorum,* I. *De Praetoris actionibus.* II. *De interdictis.* III. *De edictis.* IV. *De actionibus civilibus.* V. *De bonorum possessionibus.* VII. *De Senatus consultis.*

Oltre le quali opere si afferma dal vescovo Lipando nei Commentarii alla Somma di Odofredo che il famoso legista Bartolomeo Camerano conosceva dodici volumi di materie civili e canoniche composti da Roffredo ed avea in animo di pubblicarli. Vedi GIANNONE, *Storia del Regno di Napoli,* vol. V, pag. 286 e seg.

Item librum qui incipit *apponitur inclusive* scriptum manu cum fundello albo.

Item librum qui incipit *in glo. ra.* (sic) *ibi imitantes* scriptum manu cum fundello albo.

Item librum copertum nigro scriptum manu qui incipit. *Io. episcopus servus servorum dei.*

Item librum copertum nigro *minoritatis* domini bartholomei manu scriptum.

Item librum *supplementi* (1) impressum rubeo copertum.

Item librum qui incipit *continuatur hac rubrica* scriptum manu cum fundello albo.

Item librum *repetitionis* capituli domini lanfranci (2) scriptum manu cum fundello albo.

Item librum *consiliorum* domini paoli mazoli cum fundello albo scriptum ad manu.

Item librum *recollectionis* domini Angeli de baldis manu scriptum cum fundello albo.

Item librum angeli (3) super *prima parte digesti veteris* cum coperta rubea manu scriptum.

Item librum qui incipit *accipere librum apertum partim* scriptum manu cum fundello rubeo.

Item librum *recollectorum* domini lodovici de roma manu scriptum cum fundello albo.

(1) Cioè: *Supplementum seu summa que magistratia seu Pisanella vulgariter nuncupatur.* Venetiis, Bartolomæus Cremonensis 1473, die ultimo novembris, in fol.

(2) Lanfranco, da Oriano, scrisse: *Repetitiones, Tractatus de Arbitris, Tract. de interpretatione statutorum.* Vedi Schulte *Die Geschichte etc.* 392. Il Prof. Serafini cita del Lanfranco un lavoro *ad Infortiatum.* V. Le Pandette di Arndts vol. I, parte prima quarta edizione, p. 78.

(3) Angelo degli Ubaldi cit.

Item librum *reverendi in christo patris* cum fundello albo manu scriptum.

Item librum *recollectionis* super *titulo infortiati* cum fundello albo manu scriptum, qui incipit *ordo repetitionis.*

Item librum *machabeorum* cum coperta nigra impressum.

Item librum *de gestis siculorum* (1) in carta membrana manu scriptum cum fundello rubeo.

Item librum qui incipit *de vita et honestate clericorum* (2) cum fundello viridi manu scriptum.

Item librum *capitulorum* jeronimi ad paulum impressum cum coperta rubea.

Item librum qui incipit *jus dicentis officium est* scriptum manu cum fundello albo.

Item librum *commendatarie* (3) sancti Thomae de aquino impressum cum coperta rubea.

(1) È l'opera di Nicolò Speciale, *De rebus gestis Siculorum ab espulsione Gallorum et sub Friderico Siciliæ rege.* — Questa storia di autore Siciliano cavata da un codice ms. della Reale Biblioteca di Parigi, fu pubblicata da Stefano Baluzio nell'appendice alla *Marca Hispanica* di Pietro Marca, Parigi, 1688, dalla pag. 598; indi fu riprodotta dal Burmanno nel tom. V del *Tesoro di Antichità e di Storia della Sicilia;* dal Muratori nel tom. X degli *Scrittori delle cose d' Italia,* pag. 913; e finalmente dal Gregorio, accresciuta ed emendata col confronto di ottimi codici, nel vol. I della sua *Biblioteca Aragonese,* pag. 283.

(2) È un opuscolo del dottor Raimondo, il quale scrisse 4 libri; — 1. *de jure personarum,* — 2. *de jure rerum,* — 3. *de jure actionum,* — 4. *de vita et honestate clericorum.* I quali furono stampati nel 1506 in fine del *Comune Polonia e Regni privilegium,* Cracoviæ. Vedi Savigny op. cit. vol. 2 p. 280.

(3) Sono i *Commentaria in omnes epistolas pauli.* Edizione di Bologna del 1481.

Item librum qui incipit *nam si aliquis* cum fundello albo scriptum manu.

Item librum *postillae* fratris nicolai de lira (1) *in apocalisim* impressum cum coperta rubea.

Item librum qui incipit *stipulatio non potest fieri.*

Item librum absque tegulis et principio (2).

Item librum *consuetudinum feudorum* in carta membrana.

Item librum qui incipit *formavit deus homines* manu scriptum.

Item librum *peregrine lecture utriusque juris* (3) manu scriptum impressum *(sic)* sine tegulis.

Item librum *lecture* excellentissimi legum doctoris alexandri de ymola impressum.

Item librum *lecture* domini andree de ysernia impressum.

Item librum francisci de accoltis de aretio (4) impressum.

(1) Nicolò de Lyra, esegeta e teologo francese, nato verso il 1270, a Lyre, borgo presso Evreux, morto a Parigi il 23 ottobre 1340.

(2) Cioè senza coverta e senza principio.

(3) È l'opera d'Andrea d' Isernia, la quale ha per titolo: *Incipit peregrina lectura utriusque juris monarche et legum evangeliste Domini Andree de Isernia super constitutionibus et glosis Regni Siciliæ.* (Abbraccia le antiche Costituzioni del Regno, i capitoli, e le prammatiche posteriori).

Le prime edizioni sono di Napoli del 1472, 1475.

(4) Francesco Accolti, chiamato *il principe dei giureconsulti,* nato in Arezzo nel 1418, morto ai bagni di Siena nel 1483, fu professore di dritto a Bologna, Ferrara e Siena. Si hanno di lui Commentarii ai libri di Dritto Civile, Commentarii sopra le Decretali, Consigli, Ripetizioni ed Opuscoli. Vedi Saveri, *Memoria intorno al giureconsulto Francesco Accolti Aretino.* Pisa, 1835, in-8.

Item librum *lecture pauli de castro super septimo libro codici* impressum (1).

Item librum *lecture pauli de castro super secunda parte digesti novi* (2) impressum.

Item librum *tractatus in materia sindicatus dominorum officialium* domini paridis (3) de puteo impressum (4).

Item librum *reportat.* domini alexandri de taragnis (5) da ymula super *titulo digesti de re judicata* impressum (6).

Item librum *additionum* (7) domini augustini de bonfrancisco (8) super *malefitiis* angeli impressum (9).

Item librum *consuetudinum urbis panormi* impressum (10) cum fundello rubeo in forma parva.

(1) *Lectura super VII codicis*, edizione di Venezia *per Andream de Asula et Bartholomeum de Alexandria* M. CCCC. LXXVIII. pridie nonas decembris.

(2) Edizione di Napoli del 6 febbraio 1479.

(3 e 4) Paride de Puteo, giureconsulto napoletano. Nato nel 1413 a Castellamare, professore a Napoli, morto nel 1493. L'edizione dell'opera è quella di Napoli del 15 luglio 1485.

(5) *Sic* invece di *Tartagni.*

(6) Delle opere di Alessandro da Imola abbiamo diverse edizioni anteriori al 1491. Non si può quindi precisare quali fossero quelle possedute dal Barone di Grottacalda.

(7) Cioè le *Additiones ad Angeli de Aretio tractatum de maleficiis.*

(8) Agostino Bonfranceschi, da Rimini, giureconsulto, morì a Ferrara, nel 1479.

(9) L'edizione del 1477.

(10) Le *Consuetudines felicis urbis Panormi*, che stampate in Palermo nel 1478 in-4. — sono il più antico saggio di tipografia siciliana, aperta a Palermo per Andrea da Wormazia.

Item librum *tractatus* domini Nicolay de vinadis de perusio impressum (1).

Curatore della prima edizione fu Giovanni Nasone da Corleone, segretario del Senato di Palermo. Una seconda edizione ne fu fatta in Napoli dal Bavarese Preller nell' anno 1486.

(1) Forse *Nicola* di Perugia, autore del libro *De Materia coeli.* Vedi VERMIGLIOLI, *Scrittori Perugini* (1829) II, 211.

PALERMO E BOLOGNA

Le note segnate con lettere sono dello *Schiavo*
quelle con numeri del *Sampolo*

PALERMO E BOLOGNA

DAL SECOLO XII AL XVII

LETTERA

DI

DOMENICO SCHIAVO

RIPUBBLICATA E ANNOTATA (1)

da LUIGI SAMPOLO

Amico Pregiatissimo,

Palermo 1 Aprile 1756

Giorni sono ebbi la sorte di fare osservare ad un letterato mio Amico una non spregevole rac-

(1) Domenico Schiavo (n. nel 1719 m. nel 1773) fu uno dei più egregi letterati del secolo XVIII, anzi il duce e l'anima della letteratura non che di Palermo ma di tutta la Sicilia, come lo chiama lo Scinà nel suo *Prospetto della storia letteraria del secolo XVIII.* Scrisse di antichità, e intese a continuare il *Codice diplomatico* del Di Giovanni, ma non giunse a pubblicare i diplomi da lui raccolti. Coltivò anche con amore la storia naturale.

Pubblicò un giornale letterario a somiglianza di quello che pubblicavasi in Venezia dal Valvasense, e lo intitolò *Memo-*

colta di opuscoli (che i Francesi chiamerebbero *pièces fugitives*, e de' quali arricchirono la Biblioteca volante Giovanni Cinelli, e i suoi continuatori), da me, e da mio fratello con somma diligenza, e spesa acquistati, sormontando fino oggi quelli in 4 il numero di 30 volumi, oltre non pochi altri in foglio, e in 8. Or nel 13° tomo di quelli in 4 s' imbattè il mio Amico in un opuscolo, che gli giunse affatto nuovo, e recogli non piccolo piacere. Leggesi nel frontispizio di esso: *Notizia del nuovo Istituto delle Scienze, ed Arti di Bologna coll'orazione fatta nell'aprirsi dello stesso; indirizzata agli Ill. ed Ecc. Signori, li Signori Pretore e Giurati della Città di Palermo prima Sede, Corona del Re, e Capo del Regno di Sicilia.*

In essa il dotto Autore il P. D. Ercole Corazzi (a) poscia Abate Olivetano, nella dedica,

rie per servire alla storia letteraria di Sicilia, del quale uscirono due soli volumi editi nella Stamperia dei SS. Apostoli di Pietro Bentivegna nel MDCCLVI.

Ebbe mente gagliarda, ma talvolta l'ardente amore di patria fece velo, per manco di critica, nei suoi giudizi all'intelletto. Morì nell'ancor verde età di anni 54.

Noi abbiamo stimato acconcio ripubblicare qui questa lettera che fu inserita nella parte IV del tomo 1 delle Memorie sopra citate, dapoichè essa ci fa conoscere alcuni dei Siciliani che andarono a studiare nella Università di Bologna, e alcuni degli isolani che con l'insegnamento in quell'Ateneo e con la predicazione in quella città si chiarirono uomini dotti e eloquenti.

(a) *Parla di esso con lode, e ne registra non poche opere il Cinelli, abbenchè non faccia menzione di questo opuscolo.* Biblioteca volante edizione del Sancassani 1735, in Venezia Tom. 2. f. 190.

che premette al nostro Senato, protestandosi sul principio d' essere stato in Palermo, (a) e di averne sperimentata *non solo con liete, e benigne accoglienze la innata palermitana affettuosa cordialità, ma eziandio tutto ciò, che da cuori magnanimi, e generosi può derivare;* va descrivendo di parte in parte i più singolari pregi, che adornano la mia Città di Palermo, e forma ancora un ben tessuto paralello tra la sua, e vostra inclita Patria Bologna, e la mia *Conca d' oro, e di amore Palermo,* siccome egli gentilmente la chiama. Tutto ciò con piacere letto dal mio Amico soggiungea, e non senza ragione: Quantunque al sommo gentile si addimostri in questa dedica il degnissimo Autore, e nulla meno eloquente, ed erudito nella Relazione, ed Orazione stampata, poco però, e forse nulla versato dassi a divedere nella Storia letteraria di nostra Patria.

Lascierà non pertanto di esser uomo scienziato, e dotto il degno P. Abate Corazzi? No, Amico Carissimo, non fu questa l' idea, che noi formammo della sua ben faticata, comecchè piccolissima opera, della sua eloquente orazione e di tante altre dotte fatiche da lui pubblicate; ben sapendo, che per trattare appieno la Storia, sia civile, sia ecclesiastica, naturale, profana, o letteraria di un Paese, il migliore anzi il più sicuro, e giusto consiglio si è ricorrere a' Nazionali stessi e giammai a' forestieri.

(a) *Vi fu egli dal 1692 fino al 1696, e dimorò parte in Palermo. e parte nel suo Monastero di Santa Maria del Bosco,* Cinelli loc. cit. f. 188.

Mi lusingo adunque, che non dovrà riuscirvi discaro se in questa mia lettera io supplisca lo involontario errore del dotto P. Corazzi, e vi addimostri colla maggior brevità, quanto debba alla mia Palermo la vostra celebre Università, e la vostra Patria Bologna, e quanto ancora la mia Patria debba esser grata alla stessa vostra Università, per gli Uomini dotti, che da essa ne' scorsi secoli ne ricevette.

E per lasciare i secoli più remoti, io trovo, che l'Imperadore Federico II. cotanto impegnato a promuovere le belle arti, e le scienze, e ad ingrandire le più celebri Università, *plurium Philosophorum, ac Medicorum tum Arabicorum, tum Graecorum libros inter Saracenos delitescentes adhibitis peritissimis Viris, in latinam linguam transferri mandavit, ac Bononiensi Academiae transmisit* (a). Nello stesso secolo terzodecimo, e forse sulla fine del dodicesimo il nostro Carlo del Tocco (1) studiò nella vostra Università sotto i tre celebri Giureconsulti il Placentino, Ottone Papiense, e Giovanni da Cremona, e cotanto profitto ne ritrasse conforme ce lo diede a divedere ne' suoi Commentari alle leggi de' Longobardi più volte stampati. (b) Si animavano vieppiù di giorno in giorno

(a) Mongitore Biblioteca Sicula. Tom. I. f. 246.

(1) Carlo de Tocco che il Mongitore credette Siciliano, e il Narbone di patria incerta, pare sia nato in Tocco terra vicina a Benevento e fu però chiamato Beneventano e anche Siculo. Visse sotto i Guglielmi nel secolo XII (*Asti, Dell'autorità ed uso del diritto civile in occidente, l. 1. c. VI.* p. 99).

(b) *Idem.* tom. I. f. 230.

i Palermitani, anche Nobili, impegnati a ragione nella saggia educazione de' loro figli a mandarli in Bologna ; quindi Noi leggiamo, che l' antico Matteo di Termine, detto oggi il Beato Agostino Novello, venne anche a studiare in codesta università il gius civile, locchè fu poscia di molto vantaggio pella sua comunità de' Padri Agostiniani di Rosia, a' quali Giacomo Pagliaresio, persona quanto autorevole, tanto dotta, aveva eccitato un fiero litigio; onde credevano, che si sarebbe data per contro infallibilmente la sentenza colla perdita d'una gran possessione; quando fattasi in pochi giorni una allegazione dal nostro Beato Agostino, fu essa cotanto nerboruta, e convincente, che costrinse il Pagliaresio a darsi per vinto, e ad esclamare : *Diabolus, vel Angelus, vel Dominus Matthaeus de Thermes, cum quo Bononiae studui, hanc condidit scripturam* (a).

Nè solamente i Nobili particolari, ma l'istesso nostro Senato a spese del pubblico erario mandava in Bologna a studiare i Nobili Palermitani. Due esempi se ne registrano in un antico M. S. del Gregoriano Monastero di S. Martino (del quale io tengo copia), che à questo titolo : Cronica, ovvero *breve istoria delle cose successe nella Città di Palermo, e nel regno di Sicilia, copiata fedelmente da un libro M. S. del Dottor D. Pietro di Blasi Giudice della Gran Corte.* Il primo esempio è dell'anno 1345. (1) *Notar Matteo di Bonanno Pa-*

(a) *Idem.* t. I. f. 90.

(1) Da un *Annuale delle cose occorse nella città di Palermo* conservato manoscritto nella nostra Biblioteca Comunale si

lermitano fu mandato a studiare in Bologna a spese dell' Università di Palermo (a); ed il secondo del 1420. *L'Università di Palermo dona ogn' anno ad Antonio di Bononia figlio di Messer Herrico di Bononia onze sei, mentre studierà in alcun studio pubblico.* (1)

rileva che il Comune di Palermo faceva assegni per studio sin dal 1330. Ivi si legge in fatti:

1330 — « Il discreto Joanni di Capici di Palermo studente. La Città li paga per spese mentre sta a Messina onze 4, et a Bologna onze 6 per studiare la ligi. »

Vedi Di Giovanni Vincenzo—*Notizie sull'insegnamento pubblico in Palermo e sulle provvisioni concedute agli studenti dal Comune nei secoli XIV e XV,* nel vol. IX degli *Atti della R. Accademia di Scienze e lettere.*

(a) *Credo di non andar fallito, se dico esser questo Matteo di Bonanno l'istesso, che nel 1396 fu mandato Ambasciadore al Re Martino.* V. Pirri in Chronol. Regum. Sicil. f. 52, edit. 2.

(1) Nel Repertorium dell' anno VII Ind. 1413 che serbasi pure manoscritto nella Comunale si legge:

1418 Subsidio de studente dno Petro Jeremia f. 13.

1420 Subsidio de studente Leonardo de Bartolomeo, lu quali poi fu protonotaro f. 16.

E nel Repertorium anni X Ind. 1435.

Subsidio de studente a Gerardo Agliata da poi protonotaro f. 4.

L'illustre Prof. V. Di Giovanni pubblicò nel lavoro sopracitato gli atti del magistrato municipale che assegnava la somma di onze 6 all' anno allo studente allora di legge « *honorabile Pietro de Jeremia* » e al nobile uomo Girardo i quali furono a studiar legge nell' Università di Bologna.

Ci piace pur ricordare che anche il Comune di Siracusa assegnò onze 6 in ogni anno a Perrello de Sardella, *dum in civitate Bononiae seu alibi in studio generale in legibus studuerit.* Carta del 1407 esistente nell'Archivio del detto Comune, pubblicata dal Can. R. Gregorio in appendice della sua *Introduzione allo studio del diritto pubblico Siciliano.*

Questo fu quel celebre Antonio Bologna Beccatelli, detto il *Panormita*, il quale, approfittandosi di quel favore fattogli dal Senato di Palermo nell'età sua giovanile, fece i studi di gius civile in codesta Università, e ne ottenne la laurea dottorale (a); e cotanto si rese addottrinato nelle buone lettere, che fu poscia la delizia del saggio Re Alfonso, e l'ornamento, e il decoro più singolare, non che della mia Città di Palermo, ma di quella ancora di Napoli. Circa l'anno 1400 era anche venuto costà a studiare la Giurisprudenza il Beato Pietro Geremia, ed impiegando fin d'allora quei rari talenti, di cui l'Altissimo Iddio l'aveva a dovizia arricchito, *ita in hac facultate profecit, ut condiscipulos suos longe praecesserit; ideoque Praeceptoribus aliqua ex causa distentis, ipsorum vices Petrus implebat non in Auditorum plausu, qui tum Petri doctrinam, tum ingenii acumen demirabantur.* (b) Giacchè vi ò scritto di Antonio Panormita, non voglio lasciare di farvi ancora menzione di Giliberto Bologna di lui Nipote. D. Baldassare Bologna nella descrizione della sua famiglia (c) ce lo descrive per Uomo dottissimo nella professione della legge e ci assicura di essere stato *suo Maestro in Bologna Ugo Buoncompagni Bolognese, allora dottissimo leggista, e pubblico Lettore in quella Città, che fu poi per le sue gran lettere, ed ottime virtù fatto Papa, e chiamato Gregorio XIII.* Sappiamo finalmente che nello stesso se-

(a) Mongitore. *Biblioteca Sicula. Tom. I.* f. 55.
(b) Idem. Tom. 2. f. 143.
(c) *Descrizione della famiglia Bologna f. 42.*

colo 16°, Monsignor Annibale Afflitto Arcivescovo di Reggio nella sua giovinezza: *Spretis saeculi pompio clericali militiae nomen dedit, confecto Bononiae, et Patavii studiorum curriculo Iurisprudentiae laurea insignitus est* (a). Volesse il Cielo, che quell'ottimo genio addimostrato ne' scorsi secoli da' nostri Nobili Palermitani, d'inviare a codesta celebre Università i di loro figliuoli fosse tuttavia durato nell'antico vigore.

Tempo è ora, ch'io vi rapporti quei dotti Palermitani, i quali in Bologna insegnarono le umane e le divine scienze. È ben noto alla vostra erudizione il celebre Niccolò Tedeschi, detto l'Abate Palermitano. Se egli nella sua giovinezza avea fatto mostra del suo raro, e sublime ingegno nel gius civile, e canonico, che costà apprese sotto la scuola di Antonio de Butrio, e di Francesco Zabarella, onde a lui fin d'allora fu dato l'onorevole incarico di riconoscere con altri Uomini dotti i privilegi di codesta Università (b); cresciuto poscia negli anni fece vieppiù spiccare il suo vasto sapere, ed ammirevole discernimento; e quindi fu, che gli antichi saggi Reggitori della vostra Città lo ricercarono con somma istanza per pubblico Lettore del Gius Pontificio, carica da lui esercitata con tanto profitto de' suoi discepoli, anzi ancora di tutti i Letterati de' nostri giorni, mercè le sue dottissime opere a Noi rimaste, che il gran Cardinale Prospero Lamber-

(a) Mongitore lib. cit. Tom. 1. f. 37.

(b) L'istesso Abate Palermitano nel *Cap. final. num. 3. Ne clerici.* Mongitore lib. cit. Tom. 2, f. 100.

tini (che a comun vantaggio della Cattolica Chiesa oggi veneriamo sull'augusto soglio del Vaticano) ebbe a formarne un distintissimo elogio, numerandolo tra' più dotti, e scienziati Lettori di codesta Università, comecchè per altro in quei tempi nulla meno, che di presente, vantar ella potesse quanti Lettori, tanti Eroi sublimissimi di profonda dottrina (a). (1). Potrei anche rapportarvi il P. Girolamo Palermitano dell'Ordine de' Predicatori di

(a) Lambertini nella *Prefazione premessa alle Annotazioni alle feste dell'Anno f. 7.*

(1) Oltre al Tedeschi o Tudeschi insegnò anche nell'Archiginnasio Bolognese un altro illustre Siciliano, Andrea di Bartolomeo soprannominato dalla lunga barba Barbazza.

Questi a Bologna ebbe in diritto maestri Giovanni da Imola e Giovanni Anania, e ben presto mostrò l'acume del suo ingegno. Dettò prima in Ferrara e poi a Bologna diritto pontificio, e quivi anche *Cæsarea jura,* procurandosi fama fra i più celebri giureconsulti. Ed ebbe emulo Alessandro Tartagni, e fu onorato dai re, e appellato *legum monarcha.* Morì nel 1476 in Bologna e vi fu sepolto nella Chiesa di S. Petronio.

Di lui si hanno le seguenti opere:

Consiliorum volumina quatuor 1516 e 1563.

Lecturam in Clementinarum Compilationem.

De testibus ad c. Testimonium de testibus.

De præstantia Cardinalium.

De Cardinalibus legatis.

In libros Decretalium Commentaria in t. V.

In *titulum Digestorum* de verborum obligationibus.

Repetitionem in *Rubrica C.* qui admittantur.

Repetitionem in l. *Cum acutissimi, C. de* fideicomm.

Super 2 ff. novi et in 1 Infortiati.

Repetitio in Rubrica de fide instrumentorum.

Super 2. *Decretalium Rubr. de fide instrumentorum c.* dilectorum.

cui ci scrisse il Signor Canonico Mongitore (a): *Diu in Lyceo Neapolitano, Bononiensi, ac in aliis Lombardiae Academiis studiorum Moderator, doctrinae splendoribus effulsit.*

Temo però, che letto abbia non già in codesta Università publica, ma nelle scuole della sua Comunità; e l'istesso credo puranche del P. Gesualdo la Farina Cappuccino di Palermo, di cui il medesimo Signor Mongitore ci disse (b): *Philosophiam, ac Scholasticam Theologiam Bononiae, et alibi docuit non sine doctrinae plausu.* Passo dunque a farvi menzione del Padre D. Tommaso Mannarino Cassinese del Monastero di S. Martino; il quale insegnò la dommatica Teologia prima in codesta Accademia, e poscia in quella di Salisburg, nella quale essendo stato il primo Lettore, fu onorato dall' Imperador Ferdinando II del nobile titolo di gran Cancelliere, e di Conte Paladino (c). Lascio ora quei dotti Palermitani i quali per più anni essendo dimorati in Bologna,

Additiones ad Commentaria in jus *feudorum Baldi de Ubaldis in Codicem, Digestum feuda et Infortiatum.*

Consilium. — In libro Consiliorum sive Responsorum ad causas ultimarum volontatum et c.

Consilium. — Inter Consilia seu Responsa ad causas criminales.

Decisiones Rotæ Romanæ.

Vedi Mongitore Biblioteca. t. 1, p. 26. Diplovataccio n. 263. Mazzucchelli II, 1. p. 282, Fantuzzi 1, 343, IX, 37.

(a) Mongitore *lib. cit.* Tom. 1, f. 282.

(b) Idem. Tom. I f. 257.

(c) Pirri *in Notit. S. Martini, Tom. 2, f. 1095, edit. 2,* Mongitore *lib.cit.* Tom. 2, f. 261.

in essa Città diedero saggio del di loro sapere componendo, e stampando varie opere. Cosi Noi leggiamo essere in codesta Città nella libreria de' Padri Predicatori rimasto il *Chronicon parvum*, composto dal P. Ludovico Palermitano (a); e sappiamo ancora essersi per più anni costà fermato il celebre nostro Concittadino Giano Vitale, (1) ed aver quivi stampato non poche opere, le quali essendo divenute assai rare, meriterebbero nuovamente di pubblicarsi colle stampe a comun vantaggio de' Letterati (b). Dovrei alla perfine farvi menzione di quei tanti Palermitani, che in codesta ragguardevole vostra Patria ànno dal pulpito annunciato a' fedeli la divina parola. Ma mi basta soltanto di accennarvi, per non tant'oltre dilungarmi, il piissimo, quanto dotto, ed eloquente P. Giulio Mazzarino della Compagnia di Gesù, il quale fino alla sua morte costà accaduta nell'anno 1622, per interi anni 16, *in majori divi Petronii Templo conciones habuit, semper laudibus cumulatus ac ea doctissimorum hominum approbatione, ut ipsorum nonnulli libere asserere non dubitaverint, Societatem Jesu difficiliter alium, qui Julio succederet, inventuram* (c).

(a) Idem *lib, cit.* Tom. 2, f, 22.

(1) Giano Vitale, che fu egregio poeta, fiori principalmente a Napoli, a Bologna, a Roma dove da Leone X fu creato Conte palatino e vi mori verso il 1560. Fu lodato dal Giraldi e da altri. Le sue opere vennero riunite, annotate e ripubblicate dal Cav. Gregorio Speciale, *opera studio et magnis sumptibus et antiquis editionibus undique conquisitis, accuratissime descripta. Pan. 1816* in 4.

(b) Idem *Tom. 1. f. 305, e 306.*

(c) Idem Tom. 1, f. 414.

Mi ero dimenticato di soggiungervi, che Nicolò Zoppio volendo ristabilire l' Accademia dei Gelati di Bologna pressocchè estinta, credette opportuno l' aggregare ad essa i migliori Letterati che in Italia in quei tempi fiorivano; or tra questi uno de' principali si fu il nostro Palermitano Francesco Balducci, (1) che allora dimorava in Roma (a).

Grati dunque, tutto ciò posto, esser devono i miei Concittadini alla vostra celebre Università per gli Uomini dotti, che da essa ne ricevettero ne' scorsi secoli, e grata ancora addimostrar si dovrebbe la vostra Patria a tanti Letterati Palermitani, i quali co' saggi loro insegnamenti, colle dotte opere, colle divote, ed eloquentissime prediche impegnati si sono costà alla santificazione delle anime, ed alla cultura dello spirito; e nulla meno esser grata dovrebbe alla Città di Palermo, per aver ottenuto il braccio del B. Alberto Magno, da Colonia in Italia portato dal nostro Padre Salvo Casetta dell'Ordine de' Predicatori, Uomo dottissimo, ed Inquisitor di Sicilia ne' tempi del Re Alfonso (b); « e per aver dichiarato il nostro *Senato per Protettrice di Palermo la gloriosissima*

(1) Intorno a Francesco Balducci Palermitano, morto nel 1642 V. Mongitore Bibl. Sicula. t. 1, p. 203.

(a) *Memorie degli Accademici Gelati* del Conte Valerio Zani f. 347.

(b) Mongitore lib. cit. Tom. 2 f. 208. *Avrei dovuto far menzione di esso, e di tante altre notizie sparse in questa lettera nella mia* Storia Letteraria di Palermo, *premessa al primo Volume delle* Dissertazioni dell'Accademia del Buon Gusto.

vostra concittadina, S. Catterina di Vigrì, scrivendone l'avviso al vostro eccelso Senato con tanto affetto, ed amore, che mai si rimarrà di commendare la loro divozione, e pietà; siccome spiegossi il da me sul principio lodato P. D. Ercole Corazzi.

. . . .

APPENDICE

Ci piace dar qui notizia di tre uomini, due Bolognesi e l'altro Messinese, che furono il primo nel secolo XVIII insegnante di filosofia morale nella R. Accademia degli Studi, l'altro predicatore in Palermo nel terzo decennio del nostro secolo, e il terzo a di nostri Vicebibliotecario nella Biblioteca di Bologna. Parlo di Marcantonio Vogli, di Ugo Bassi e di Carlo Gemelli.

Marcantonio Vogli, figlio e fratello di due benemeriti insegnanti dell' Ateneo Bolognese, nato in Bologna il 6 novembre del 1736, si addisse alla chiercsia e vestì l' abito di chierico regolare della Congregazione di S. Paolo. Sortito da natura molto e ben formato ingegno, si applicò alle scienze filosofiche e teologiche, e queste insegnò nel suo Ordine come prima nelle pubbliche scuole di Pisa aveva insegnato la eloquenza. E più volte assistette e argomentò nei Circoli di filosofia e teologia. E coltivò anche con amore le scienze meccaniche, matematiche e astronomiche. A 29 anni chiese e ottenne con senatoconsulto de' 19 novembre 1765 di essere eletto professore onorario di filosofia morale, avendo ottenuto lo stipendio nel 1778. Nel 1769 venne nominato secondo professore di filosofia nel Pontificio Collegio di Mont'alto. Il nome di lui era venuto in tanta fama che M.r Giuseppe Gioeni, fondata nel 1782 la cattedra di etica nella R. Accademia degli studi di Palermo scelse lui primo insegnante.

Ed egli venne e insegnò in Palermo, ma il nostro clima nocque alla sua salute, e però la sua dimora qui non si pro-

trasse oltre un anno. E tornò alla sua città natale, e rioccupò in quell'Ateneo la cattedra di filosofia morale. Indi nel 1800 passò allo insegnamento del diritto di natura e delle genti e di filosofia morale, e poi a quello di diritto pubblico e delle genti. Dallo insegnare ritirossi nel 1804. Morì in Bologna, grave d'anni nel dì 11 agosto 1821.

La sua prima opera fu *Della natura del piacere e del dolore* lettere tre che da Francesco Maria Zanetti fu giudicata *elegante et ornata e dimostrante ingegno e dottrina* (1).

Le altre sue opere sono:

Dei diritti naturale, pubblico e delle genti, Bologna. Lucchesini 1805, in-8.°

Del governo dei popoli, Modena presso la Società tipografica, 1791, in-8.°

Istruzioni elementari dei diritti e dei doveri dell' uomo e del cittadino agli scolari delle scuole primitive, Bologna per le stampe del Saffi, anno VII, repubblicano, in-8.° (2).

Ugo Bassi o de' Bassi, Barnabita, nato in Cento nel 1800, venne in Palermo a predicare la quaresima nel 1837 nella Chiesa dell'Olivella, e numeroso ed eletto uditorio assisteva quotidianamente alle sue prediche.

Giovane, di alta statura, dal volto ardito, da' lunghi capelli, dalla parola ornata ed eloquente, attirò la universale simpatia. E congiunse nelle sue prediche il patriottismo alla religione. Ed egli fu preso sì forte dall'affetto verso Palermo che appena sentito che l'indico morbo aveva invaso questa città e che la moria di dì in dì sempre crescente struggeva a centinaia, a migliaia i cittadini, corse qui anelante, e con indomito coraggio e con zelante amore porse a molti travagliati dall'orribile lue l'opera sua caritatevole, e a quanti volevano acconciarsi dell'anima, prestò gli estremi conforti del suo sacerdotale ministero. E pubblicò in Palermo nel 1837 *Il Cholera in Sicilia e altre rime diverse*, nelle quali cantando

(1) *Mazzetti Serafino. Repertorio di tutti i Professori antichi e moderni della famosa Università e del celebre Istituto delle Scienze di Bologna.* — Bologna 1848, pag. 324

(2) Debbo qui render pubbliche grazie al chiarissimo Professore Gustavo Sangiorgi dell'Università di Bologna cui mi rivolsi per aver notizie intorno al Vogli, e al chiarissimo Dottor Carlo Malagola che gliele fornì, per avermi fatto conoscere la vita e le opere di quell'egregio Bolognese che nella Palermitana Accademia degli studi fu primo ad insegnare nella Cattedra Gioenia di Etica.

di Santa Rosalia, e di Palermo ch'egli chiamò divina città, mostrò come si sentisse legato da grandissimo affetto verso Palermo e verso i Palermitani E qui in quell'anno stesso pubblicò un'orazione sacra. Altra edizione delle sue liriche venne fatta in Palermo nel 1838. (V. Narbone, *Bibliografia Sicula*).

Nel 1848 egli, con altri confrati del suo ordine, accolse ospitalmente nel monastero dei Barnabiti di Bologna, la siciliana centuria che recossi a dar testimonianza dei sentimenti di quest'isola per la redenzione dell'Italia dalla signoria austriaca, e di cui chi scrive queste note si compiace ricordare con orgoglio di essere stato soldato. Combattendo il Bassi in quello stesso anno contro gli Austriaci venne ferito, e scrisse fra gli spasimi l'ode « *Son ferito.* »

Nel 1849 egli accompagnò Garibaldi in Roma nella terribile giornata del 30 aprile, quando gl'Italiani fecero prova del loro valore contro i francesi e li sconfissero. E cadde prigioniero. Tornato in libertà, avido di martirio seguì il Nizzardo che lasciava Roma. In quella corsa faticosa piena di pericoli, perchè gendarmi e croati erano alla caccia di Garibaldi e dei suoi, Ugo Bassi cadde presso Comacchio nelle mani degli Austriaci e fu giudicato da un Consiglio di guerra. e, moschettato ferocemente, l'8 agosto esalò l'anima nobilissima.

Di lui furono stampate parecchie poesie (Vedi l'edizione di Venezia, 1848); restarono inediti il suo « *Quaresimale* » e un poema in ottava rima : « *La Croce vincitrice* ».

Un egregio siciliano, Carlo Gemelli, da Messina, visse gli ultimi anni della operosa sua vita in Bologna, nel modesto ufficio di Vicebibliotecario.

Nato il 4 settembre 1811, da famiglia patrizia ma decaduta, ebbe a maestro il filosofo Giovanni Saccano da cui apprese a intendere la lingua italiana; studiò filosofia nei libri del Galluppi, studiò legge, ma non si applicò all'avvocatura. Visitò Napoli, Roma, Firenze. Fondò nel 1834 con Giuseppe La Farina lo *Spettatore Zancleo* che poi mutò il titolo in quello di *Faro*. In questi giornali andò manifestandosi una tendenza politica e il *Faro* venne soppresso, e severamente ammonito il Gemelli.

Nell' anno 1834 pubblicò la traduzione delle Olintiache di Demostene e dell' orazione di Isocrate a Demonico. Amò la Sicilia, amò l' Italia. Involto nei moti del 1837, esulò volontario in Firenze, donde ritornando nel 1841, venne in Napoli arrestato, ma poi lasciato libero rivide la madre e l'isola natale. I suoi principi liberali lo fecero segno alle persecuzioni borboniche. Ebbe parte nel movimento del 1 settembre 1847.

Deputato di Messina nel parlamento siciliano del 1848, fu delegato a rappresentare il Governo di Sicilia presso quello di Toscana. Caduta la rivoluzione, il Gemelli tornò un'altra volta in esilio, e andò ramingo per la Germania, l' Inghilterra, la Francia e l'Italia e nel 1853 si ridusse in Torino dove incalzato dal bisogno, diessi al modesto ufficio d' insegnare a leggere e scrivere.

Da Ivrea ove insegnò storia nel Collegio Nazionale fu chiamato dal Ministero alla presidenza del Liceo di Parma, e poi nominato provveditore agli studi in Ancona. Toltogli l'ufficio, egli fè istanza per averne un altro a fin di vivere e dar da vivere alle sue figliuole e ottenne il posto di vice bibliotecario in Bologna ov' egli è morto il 2 aprile dell'anno 1886.

Un Bolognese di elezione, l'illustre Giosuè Carducci, chiamò il Gemelli *scrittore e patriota provato.* Ma a questo giudizio fa, per una parte, triste riscontro quello severissimo e recente di un illustre patrizio e patriota, il Marchese di Torre Arsa, il quale nei suoi *Ricordi su la Rivoluzione Siciliana degli anni 1848 e 1849.* (Palermo, Tipografia dello Statuto 1887) dimostra, al dire del prof. Bertolini, con argomenti incontestabili come non pochi dei documenti prodotti dal Gemelli nella sua Storia delle relazioni diplomatiche tra la Sicilia e la Toscana siano stati da lui alterati per postume resipiscenze (1).

Le opere di lui sono:

Orazione parenetica d' Isocrate a Demonico volgarizzata da Carlo Gemelli, in-8.° Messina 1834.

Le Orazioni olintiache di Demostene e le parenerie a Demonico d'Isocrate volgarizzate 2ª edizione, in-8.° Messina 1835.

Elogio di Vincenzo Bellini, Messina 1836.

(1) *Nuova Antologia,* Terza, Serie Vol. XV, Fas. X, 16 maggio 1888. Pag. 223-224.

Il Caronte, dialogo di Luciano, volgarizzato, in-12.° Messina 1836.

Vita di Ugo Foscolo, 1849. Firenze, ristampata nel 1881 da Lavichelli in Bologna.

Omero e la filosofia greca, Torino, 1853, ristampato nel *Telesio* in Cosenza nel 1887.

Storia delle relazioni diplomatiche tra la Sicilia e la Toscana negli anni 1848 e 1849, pubblicata dalla Biblioteca dei Comuni italiani, 1853

Storia della rivoluzione belgica del 1830, in-12.° Bologna presso Legnani, 1867.

Storia della Siciliana Rivoluzione del 1848 e 1849, vol. 2, in-8.° Bologna, presso Fava e Garagnani 1867-68.

Lezioni sul Comunismo e Socialismo antico e moderno, lette del 1874 in Bologna ad invito della Lega per l'istruzione del popolo.

La Sicilia e il suo avvenire.

Sullo svolgimento della Idea nazionale. Studio storico.

Scritti letterari e politici, raccolti da F. Guardione, Palermo, 1887.

Vedasi intorno a Carlo Gemelli il lavoro di F. Guardione pubblicato in Verona pei tipi C. Kayser Succ. H. F. Münster, 1881.

INDICE